



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 459

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 novembre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 5

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 29

Commissioni permanenti

4 ^a - Difesa:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 38
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 43
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i>	» 48
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 199)</i>	» 56
10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i>	» 57
12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i>	» 61
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 88

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 97
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 106

(*) Gli emendamenti al disegno di legge n. 1994 presentati in 5^a e 6^a Commissione riunite, sono pubblicati in due fascicoli a parte.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-PiùEu-A.

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	Pag. 110
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Plenaria</i>	» 111
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 112
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:	
<i>Plenaria</i>	» 113
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 114
Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Plenaria</i>	» 160
Per la semplificazione:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 165

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

indi della Vice Presidente

D'ANGELO

indi del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 10,05.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Modena

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), fa presente che, con lettera del 3 novembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta, per le eventuali valutazioni di competenza, la documentazione fatta pervenire in data 28 ottobre 2020 dal dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, relativamente ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Tale documentazione riguarda in particolare il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti dell'onorevole Giovanardi, indicando per la comparizione l'udienza collegiale del 15 dicembre 2020.

Si rammenta preliminarmente che la vicenda *de qua* è già stata oggetto di esame da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autoriz-

zazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna (*Doc. IV, n. 3*); in data 1° luglio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale proposta è in attesa di essere esaminata dal *plenum* dell'Assemblea del Senato.

In estrema sintesi si ricorda che, secondo il primo capo di imputazione a suo carico, il senatore Giovanardi – in concorso con funzionari della Prefettura di Modena e di altre pubbliche amministrazioni, nonché di diversi soggetti privati – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed abusando delle proprie qualità e funzioni, avrebbe usato minacce sia dirette che indirette, sia nei confronti di singoli funzionari ed impiegati, sia «ambientali» all'interno della Prefettura di Modena, anche sotto forma di «pressioni», nei confronti del Prefetto di Modena e dei componenti del Gruppo Interforze, in particolare per ottenere il cambiamento della posizione espressa, in seno al predetto Gruppo Interforze, in ordine al diniego di iscrizione alla *white list* della società Bianchini Costruzioni S.r.l. e della ditta individuale IOS di Bianchini Alessandro.

Il tutto sarebbe avvenuto previa acquisizione di informazioni segrete, precise e circostanziate in relazione all'*iter* dei procedimenti relativi al rilascio di informazioni antimafia o di iscrizione alla cosiddetta *white list*, nonché di copia di atti endo-procedimentali ancora segreti presenti presso la Prefettura di Modena; informazioni ed atti messi a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini.

Il secondo capo di imputazione configura a carico del senatore Giovanardi i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2 del codice penale, commessi nel corso di un incontro con il Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena in un locale pubblico in data 17 ottobre 2014, nel quale avrebbe contestato vibratamente e con toni minacciosi a quest'ultimo e ad un altro ufficiale presente, la posizione assunta dall'Arma dei Carabinieri nell'ambito del Gruppo Interforze in relazione alla trattazione delle pratiche «Bianchini».

Con la documentazione oggi in esame, l'onorevole Giovanardi rileva in primo luogo che, tra le fonti di prova per i reati a lui addebitati, «*ven-
gono citati intercettazioni e tabulati e si fa esplicito riferimento [...] agli
atti attualmente pendenti presso il Senato della Repubblica*». L'onorevole Giovanardi rileva che l'autorità giudiziaria avrebbe esternato la non necessità di tali atti, in quanto ha ritenuto «*sussistente il requisito dell'evi-
denza della prova a prescindere dal contenuto delle intercettazioni e
dei tabulati [...]*», prospettandone «*l'utilizzabilità allorquando la fase pro-
cessuale lo richiederà*» (v. foglio n. 30 della richiesta del pubblico mini-
stero di giudizio immediato, allegata al decreto di giudizio immediato del

giudice per le indagini preliminari). Ciò si porrebbe – secondo l'onorevole Giovanardi – in contrasto con il disposto della legge n. 140 del 2003.

Ciò premesso, l'onorevole Giovanardi fa istanza affinché vengano richiesti gli atti al Tribunale di Modena al fine di «*chiarire la questione dei tabulati e delle intercettazioni attualmente pendenti in Aula*» che, se non indispensabili come dichiarato dall'autorità giudiziaria, andrebbero a suo avviso «*immediatamente distrutti*».

In merito alla distruzione delle prove suddette occorre precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 390 del 2007, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 «*nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate*», ha chiarito che «*[...] qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi*».

In secondo luogo l'onorevole Giovanardi confuta la reiezione, da parte dell'autorità giudiziaria, della propria richiesta di voler sottoporre alla Giunta del Senato anche le videoregistrazioni sequestrate al coimputato Alessandro Bianchini e dallo stesso effettuate, presenti nel fascicolo, che coinvolgono anche la sua persona; in merito a tali materiali probatori è stato infatti ritenuto dal pubblico ministero (v. fogli nn. 30 e 31 della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, allegata al decreto di giudizio immediato del giudice per le indagini preliminari) che essi siano da ritenersi documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, esclusi dalla disciplina della legge n. 140 del 2003; viene osservato che la questione è stata decisa in modo conforme nel 2017 dal Tribunale di Reggio Emilia nel processo c.d. *Aemilia*, che vedeva imputato tra gli altri Alessandro Bianchini.

Sotto tale profilo l'onorevole Giovanardi ritiene sostanzialmente che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le intercettazioni effettuate da altri soggetti nei confronti di un parlamentare e delle quali l'autorità stessa intenda avvalersi.

Aggiunge inoltre che tutti gli interventi da lui svolti sul territorio relativi all'adozione delle interdittive antimafia nei confronti delle aziende locali sarebbero stati precedentemente o contemporaneamente evidenziati in interpellanze, interventi in Aula, in Commissione antimafia ed in Commissione giustizia, concretizzandosi in attività parlamentare tipica, diretta ed indiretta.

Chiede di invitare l'autorità procedente ad inviare al Senato la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tutte le intercettazioni, video ed audio, tabulati e quant'altro nel fascicolo indicato quale fonte di prova di cui la Procura vorrà fare uso nel procedimento in oggetto, con particolare ri-

guardo agli audio-video effettuati da Alessandro Bianchini; ritiene infatti che la Procura di Modena ed il Giudice per le indagini preliminari abbiano posto in essere una «palese violazione» della legge n. 140 del 2003 e dei principi sanciti dall'articolo 68 della Costituzione.

Rammenta inoltre di aver investito la Giunta con la richiesta di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alla «*criminalizzazione di attività parlamentari*».

Con riguardo al primo aspetto, non si può non rilevare che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dalla polizia giudiziaria – su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari – su un'utenza telefonica di un terzo, a maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le intercettazioni effettuate da soggetti privati col proprio cellulare, ovviamente ove l'autorità giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei confronti di un soggetto avente la qualifica di parlamentare all'epoca dei fatti.

Diversamente opinando si arriverebbe al paradosso che qualsiasi privato possa intercettare col proprio cellulare un parlamentare e che l'autorità giudiziaria possa avvalersi di tali captazioni senza richiederne l'autorizzazione, con conseguente sostanziale elusione dell'articolo 68 della Costituzione. Peraltro, in via meramente ipotetica e astratta, l'autorità giudiziaria potrebbe sapere che il privato stia intercettando un parlamentare e nonostante questa consapevolezza lasciare che le captazioni private siano effettuate per poter poi avvalersi delle stesse aggirando in tal modo l'articolo 68 della Costituzione. Addirittura l'autorità giudiziaria potrebbe – sempre come mero caso ipotetico e «di scuola» – stringere un accordo (ovviamente illecito) con un privato eludendo la prerogativa contemplata nel predetto articolo 68. Senza il vaglio di un'autorizzazione del Senato all'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria delle captazioni effettuate da un privato (utilizzo ovviamente nei confronti di un parlamentare) queste situazioni non potrebbero in alcun modo essere arginate.

Constatata la necessità di richiedere l'autorizzazione ove l'autorità giudiziaria voglia utilizzare nei confronti di un parlamentare una videoregistrazione effettuata da un privato, resta da esaminare il problema delle conseguenze della mancata richiesta, atteso che la legge n. 140 del 2003 contempla la possibilità di richiesta diretta del parlamentare alla Camera di appartenenza solo per le insindacabilità (comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003), mentre per le intercettazioni e per le altre inviolabilità l'istanza può pervenire solo dalla competente autorità giudiziaria e non quindi dal parlamentare interessato (comma 1 dell'articolo 4 e comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003).

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria prescinda da tale istanza e quindi non richieda preventivamente l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare, l'atto compiuto è inutilizzabile, come dispone espressamente l'articolo 343 comma 4 del codice di procedura penale. Tale disposizione normativa preclude quindi l'utilizzabilità di tali atti, con tutti gli effetti processuali di tale preclusione e anche dell'eventuale violazione di tale disciplina. La strada dell'inutilizzabilità di cui al-

l'articolo 343, comma 4, del codice di procedura penale non può tuttavia essere percorsa dalla Giunta e dal Senato, atteso che riveste una valenza esclusivamente processuale e può essere fatta valere solo in sede giudiziaria, dal senatore interessato o dai suoi avvocati difensori.

In merito alla richiesta di sollevamento di un conflitto di attribuzione per i profili relativi a quella che il senatore Giovanardi considera «*criminalizzazione di attività parlamentari*», si osserva che la questione è già stata affrontata da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche di cui al *Doc. IV*, n. 3 (pagina 10 del *Doc. IV*, n. 3-A). In tal sede è stato chiarito che «*La rivelazione di segreti d'ufficio non è in alcun modo riconducibile a reato di opinione, come pure la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, essendo ontologicamente assente nei casi di specie l'opinione.*

Il problema può porsi astrattamente solo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, potendo lo stesso sostanziarsi nell'espressione di un'opinione (*ossia di una forte critica, sia pure oltraggiosa, per l'operato del pubblico ufficiale*). *Ma in tal caso trova applicazione l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 che contempla la cosiddetta pregiudiziale parlamentare: alla luce di tale comma l'interessato può sollevare in giudizio una specifica eccezione per i reati di opinione e, qualora il magistrato non ritenga di accoglierla, ha l'obbligo di trasmetterla alla Camera competente per la relativa decisione.*

Nel caso di specie non è emersa la proposizione in sede giudiziale di una specifica eccezione dell'interessato per il reato di oltraggio e conseguentemente nessun conflitto di attribuzione può porsi.

Solo ove il magistrato non adempia all'obbligo di trasmettere al Senato l'atto nonostante una specifica eccezione sollevata dall'interessato per i casi di oltraggio (violando in tal modo il predetto vincolo di "pregiudiziale parlamentare") allora ci sarebbero gli estremi per un conflitto di attribuzione».

In conclusione, in riferimento al profilo delle videoregistrazioni sequestrate al coimputato Alessandro Bianchini, considerando che, ove l'autorità giudiziaria utilizzasse le stesse nei confronti dell'allora parlamentare Giovanardi senza richiedere l'autorizzazione al Senato, quest'ultimo verrebbe leso nelle proprie attribuzioni – in particolare nella propria potestà a concedere o viceversa a denegare l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni di conversazioni effettuate nei confronti di un proprio componente – il relatore propone che la Giunta deliberi di inviare una richiesta di chiarimenti (per il tramite della Presidenza del Senato), con la quale si chiede all'autorità giudiziaria di precisare se intenda o meno utilizzare la videoripresa del Bianchini, così come lamentato dal senatore Giovanardi, e, in caso di risposta positiva, se intenda farlo a prescindere dall'autorizzazione del Senato, riservandosi comunque, anche alla luce degli elementi acquisiti dal magistrato competente, di attivare eventualmente in futuro un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) esprime preliminarmente la propria preoccupazione rispetto alla vicenda riportata dal relatore in quanto sussisterebbe il grave rischio di legittimare l'utilizzabilità processuale di videoregistrazioni che sono state effettuate da soggetti privati, senza essere sottoposte alla preventiva autorizzazione delle Camere.

Per tale ragione, reputa condivisibile la richiesta di chiarimenti proposta dal relatore; sulla base di quanto sarà risposto da parte della competente autorità giudiziaria la Giunta deciderà quali iniziative sarà necessario adottare, in primo luogo a tutela delle prerogative del Senato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) osserva che vi è una sostanziale differenza tra il caso di una videoregistrazione effettuata da un privato in modo fraudolento e una videoregistrazione, ad esempio di un incontro, che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, risulta assimilabile alla documentazione di una propria attività personale.

Tuttavia, nella vicenda esposta dal relatore il profilo ricordato non è decisivo; infatti appare dirimente un altro aspetto, cioè la circostanza che la legge n. 140 del 2003 per quanto concerne le intercettazioni e le altre inviolabilità richiede che l'istanza possa pervenire solo dalla competente autorità giudiziaria e non quindi dal parlamentare interessato. In questo senso, dunque, la Giunta non può valutare l'utilizzabilità processuale o meno della documentazione fatta pervenire dall'onorevole Giovanardi. Pertanto, concorda con la richiesta di chiarimenti prospettata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni appena svolte dal senatore Grasso, rileva, che rispetto alla casistica classica delle intercettazioni che sono sottoposte al vaglio della Giunta, si è ora di fronte ad una fattispecie senz'altro interessante. Tuttavia, le videoregistrazioni di un incontro, effettuate da un soggetto privato, sono state inquadrate da parte della giurisprudenza come documento.

Nell'evidenziare che certamente il parlamentare non può essere meno garantito nel caso di un intervento da parte di un privato rispetto, invece, ad una richiesta proveniente da parte dell'autorità giudiziaria, esprime il proprio sostegno alla richiesta di chiarimenti proposta dal relatore. Solo dopo che saranno acquisiti gli esiti di tale richiesta, la Giunta sarà nelle condizioni di poter esprimere le proprie valutazioni rispetto ad un caso che può costituire anche da precedente.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'impostazione e la richiesta finale formulata dal relatore, ritiene che la Giunta non sia nelle condizioni di potersi esprimere rispetto ad un'istanza che proviene dal diretto interessato e non dalla competente autorità giudiziaria, come stabilito dalla legge n. 140 del 2003.

Nell'osservare che ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione si fa riferimento alle intercettazioni, in qualsiasi forma avvenute,

ritiene che comunque l'istanza sollevata dall'onorevole Giovanardi meriti senz'altro un approfondimento e dispiace che la questione non sia stata promossa direttamente da parte dell'autorità giudiziaria.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) rileva che il primo rilievo sollevato dal senatore Giovanardi, ossia quello attinente alla non necessità – a suo giudizio – delle intercettazioni, risulta del tutto infondata, come pure risulta infondata la sua richiesta di distruzione delle intercettazioni, che il relatore opportunamente ha respinto.

Per quel che concerne il rilievo relativo alle videoriprese effettuate da privato, si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) esprime la propria condivisione per la proposta del relatore.

Il PRESIDENTE sottolinea che per le riprese effettuate da privati è necessario e quanto mai opportuno fare tutti gli approfondimenti proposti dal relatore, in modo tale da evitare che tali profili risultino del tutto fuori controllo, con tutte le conseguenti possibili situazioni di abuso. Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Durnwalder di inviare una richiesta di chiarimenti (per il tramite della Presidenza del Senato), con la quale si chiede all'autorità giudiziaria di precisare se intenda o meno utilizzare la videoripresa del Bianchini, così come lamentato dal senatore Giovanardi, e, in caso di risposta positiva, se intenda farlo a prescindere dall'autorizzazione del Senato, riservandosi comunque, anche alla luce degli elementi acquisiti dal magistrato competente, di attivare eventualmente in futuro un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

La Giunta, all'unanimità, approva la suddetta proposta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 10482/2018 RGNR – n. 10135/2018 RG GIP) presso il Tribunale di Lecce
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 ottobre 2020.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), rammenta che il Giudice per le indagini preliminari, nella domanda di autorizzazione in esame, nel richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni oggetto di intercettazione nel procedimento penale n. 10135/18 R.G. G.I.P. che hanno quale interlocutore il senatore Roberto Marti, ha fatto riferimento ad un «foglio allegato».

Il menzionato elenco, tuttavia, non è risultato presente tra gli atti inviati dall'autorità giudiziaria.

Pertanto, nella seduta del 15 ottobre 2020 la Giunta ha approvato all'unanimità la proposta del senatore Grasso di un'integrazione istruttoria volta ad acquisire l'elenco delle intercettazioni citato nella parte conclusiva dell'ordinanza, nonché di chiedere alla competente autorità giudiziaria informazioni in ordine al procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R., del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta costituisce uno stralcio. Tale richiesta è stata trasmessa all'autorità giudiziaria dalla Presidenza del Senato con lettera del 20 ottobre 2020.

Con missiva pervenuta alla Giunta in data 6 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari ha riferito che l'invio del sopracitato elenco è da ritenersi ultroneo, precisando che le telefonate oggetto della richiesta di autorizzazione in esame sono tutte quelle riportate nel testo dell'ordinanza.

In merito alla situazione del procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R., dal quale è stato stralciato il procedimento penale oggetto del documento in titolo, si evince dalla predetta missiva che esso è attualmente in fase istruttoria – essendo state acquisite le prove orali e documentali ed essendo stata disposta la trascrizione di intercettazioni telefoniche ed ambientali mediante il conferimento dell'incarico al perito – e che la prossima udienza è stata fissata al 14 dicembre 2020 per la continuazione dell'esame testimoniale di un teste della Procura.

Ciò premesso il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che nel caso di specie la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria risulta del tutto carente essendo pervenuta esclusivamente l'ordinanza, senza alcun allegato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene opportuno che vengano richieste le trascrizioni delle intercettazioni.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) si associa all'opinione espressa dal senatore Grasso ritenendo che la trascrizione delle intercettazioni, con le annotazioni della polizia giudiziaria, possa essere utile a ricostruire la direzione dell'atto di indagine, come richiesto dalla Corte costituzionale.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritiene utile che vengano acquisiti i brogliacci e le intercettazioni.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessario che l'autorità giudiziaria trasmetta l'intero fascicolo, in modo tale da poter valutare tutti gli aspetti della vicenda in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il Presidente Gasparri esce dall'aula.

Presidenza della Vice Presidente D'Angelo.

(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la Consulta – non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

In relazione al primo dei due sopracitati requisiti- ossia quello della sostanziale corrispondenza contenutistica si osserva che, nella dichiarazione *extra moenia* oggetto della querela in questione, due risultano gli elementi contenutistici che emergono *per tabulas*: in primo luogo la critica rispetto alla decisione assunta dall'autorità giudiziaria competente di trasferire, per motivi di tipo medico, soggetti come Domenico Perre, detenuti per reati gravi (nella specie un sequestro di persona), alle proprie abitazioni, in regime di detenzione domiciliare, in luoghi privi di previdi sani-

tari, con tutti i profili di contraddittorietà di tale scelta; la seconda affermazione riguarda la richiesta di provvedimenti disciplinari rispetto ai magistrati responsabili di tali decisioni.

Entrambi gli elementi contenutistici sopra evidenziati riproducono le istanze e le considerazioni critiche espresse nell'ambito di un atto *intra moenia* presentato dal Presidente Gasparri ed in particolare nell'interrogazione n. 4-03303 nella quale il firmatario chiede al Ministro competente «*se non ritenga grave che pericolosi criminali possano tornare nelle loro abitazioni*» (brano riportato testualmente).

Appare evidente che il riferimento in tal caso è alla pericolosità dei criminali, a prescindere dal regime carcerario al quale sono sottoposti. Ciò viene precisato in quanto la querelante ritiene che l'interrogazione del Presidente Gasparri riguardi solo i soggetti detenuti in regime di 41-*bis* e deducendo da tale presupposto l'inconferenza contenutistica – a suo giudizio – della stessa rispetto alla dichiarazione *extra moenia*, riguardante il detenuto Perre, non assoggettato al regime del 41-*bis*.

Il ragionamento della querelante si basa, tuttavia, su un sillogismo errato rispetto ai contenuti reali dell'interrogazione.

Nel brano sopra riportato testualmente l'interrogante parla di «pericolosi criminali», lasciando senza ombra di dubbio intendere che il problema riguarda la pericolosità dei soggetti e non il regime carcerario degli stessi.

Il riferimento al regime carcerario del 41-*bis* è contenuto invece nelle premesse dell'interrogazione, ma è citato come elemento eventuale: si dice testualmente «*alcuni di questi, a quanto si apprende, erano detenuti in regime di 41-bis*», lasciando quindi intendere che tale requisito non è indispensabile ai fini del dispositivo dell'interrogazione, che inerisce a tutti i criminali «*pericolosi*», precisando nelle premesse che «*alcuni di questi*» (e quindi non tutti questi) sono assoggettati a regime carcerario speciale.

È appena il caso di ribadire che la Consulta ha precisato che la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto. Nel caso di specie la corrispondenza sostanziale di contenuto è piena ed inequivocabile, per tutte le argomentazioni fin qui espresse.

Superata l'obiezione della querelante sulla base di elementi logico-sistematici ed anche di tipo letterale, si può senza ombra di dubbio ravvisare la sussistenza del primo requisito per la configurabilità del nesso funzionale, ossia la sostanziale (quindi non testuale) corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*.

Tale primo requisito è condizione necessaria ma non sufficiente per configurare il nesso funzionale, occorrendo a tal fine la sussistenza di un secondo presupposto, ossia il cosiddetto legame temporale.

A tal proposito la querelante osserva che l'interrogazione non è stata pubblicata il 25 aprile (data della dichiarazione *extra moenia*) quanto il 30 aprile 2020 e conseguentemente tale circostanza – secondo la tesi della querelante – precluderebbe la finalità divulgativa di atti parlamentari,

non esistenti al momento dell'intervista e presentati solo successivamente. In altri termini, secondo la querelante mancherebbe in tal caso il legame temporale, requisito indispensabile per configurare il nesso funzionale.

Va a tal proposito chiarito che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purché tale atto risulti «*prevedibile sulla base della specifica situazione*». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «*il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione*».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna dichiarazione dell'interessato atta ad annunciare (contestualmente alla dichiarazione resa *extra moenia*) la prossima presentazione di un'interrogazione sui profili in questione.

Si richiama invece l'attenzione sul requisito della prevedibilità, alternativo rispetto al primo, come si evince dalla locuzione «o» usata dalla Consulta.

L'elemento oggettivo sul quale è ragionevole incentrare la predetta prevedibilità va ravvisato nel discorso pronunciato in Assemblea dal senatore Gasparri nella seduta di Assemblea dell'11 marzo 2020, nella quale ha affrontato la tematica della situazione carceraria, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, affermando testualmente che: «*Ci saranno persone che hanno subito interventi chirurgici, persone immunodepresse e la magistratura di sorveglianza potrebbe e dovrebbe intervenire, per questi casi che rappresentano delle eccezioni, da trattare alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, ma nessuno lo fa*».

Tale intervento è idoneo a radicare il requisito di prevedibilità richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006, atteso che il giorno 25 aprile (giorno festivo e in cui quindi gli uffici del Senato sono chiusi) era prevedibile che il Presidente Gasparri avrebbe ancora affrontato in sede parlamentare (una volta trascorso il 25 aprile, giorno festivo e il successivo 26 aprile, giornata ugualmente festiva, essendo domenica) la tematica della situazione carceraria alla luce dell'emergenza sanitaria in corso. La prevedibilità di un «seguito parlamentare» rispetto a tali profili tematici è in modo indubbio desumibile dall'intervento in Aula del Presidente Gasparri, che è volto a porre un *focus* sulle scarcerazioni legate all'emergenza Covid. L'interrogazione presentata il 30 aprile costituisce quindi il «seguito parlamentare» dell'intervento in Assemblea del Presidente Gasparri, prevedibile alla stregua di parametri di ragionevolezza.

La prevedibilità dell'interrogazione, relativa a tematica strettamente connessa a quella dell'intervento in Aula, rende configurabile anche il requisito del cosiddetto legame temporale e quindi consente di superare le obiezioni sollevate in proposito dalla querelante.

Per i motivi fin qui espressi il relatore propone di riconoscere la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per esigenze di mera completezza, il relatore rileva che l'affermazione del senatore Gasparri può essere ascritta al diritto di critica politica, che è in quanto tale idoneo a configurare – al pari di altre fattispecie similari (ad esempio diritto di cronaca, diritto di critica sindacale ecc.) – la scriminante dell'esercizio del diritto, in grado di escludere l'antigiuridicità della condotta; pur essendo tale profilo estraneo alle competenze della Giunta, spettando invece all'autorità giudiziaria, non si può non rilevare che esso riveste nel caso di specie un carattere così evidente e macroscopico che il relatore, sia pure per mere esigenze di completezza, non può sottacere.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) condivide pienamente la proposta formulata dal relatore, ritenendo che la stessa sia congrua, precisa e articolata.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritiene che la proposta del relatore Cucca non sia in alcun modo condivisibile in quanto non vi è alcuna corrispondenza contenutistica tra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia* ed altresì l'atto *intra moenia* è successivo rispetto alla dichiarazione esterna.

Il superamento dei limiti individuati dalla Corte costituzionale è suscettibile di svilire la prerogativa in questione, trasformandolo in un privilegio personale e quindi in una sorta di impunità, del tutto inaccettabile.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) precisa che il Presidente Gasparri ha solo espresso una critica politica legata alla questione delle scarcerazioni di pericolosi criminali a seguito dell'emergenza COVID e conseguentemente è sicuramente configurabile rispetto a tali opinioni la prerogativa dell'insindacabilità.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) prende la parola rilevando che le considerazioni espresse dalla senatrice Evangelista si pongono in contrasto con la prerogativa costituzionalmente riconosciuta dell'insindacabilità, evidenziando che nel caso di specie le dichiarazioni espresse dal Presidente Gasparri si configurano come attività politico-parlamentare.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) replica al senatore Paroli, evidenziando che è il superamento dei limiti individuati dalla Corte costituzionale a connotare una violazione dell'articolo 68 della Costituzione, pre-

cisando invece che nel proprio intervento ha solo inteso richiamare tali presupposti e tali limiti.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) condivide l'avviso espresso dal relatore circa la sussistenza della scriminante inerente all'esercizio di critica politica, rilevando tuttavia che tale profilo può essere fatto valere esclusivamente in ambito processuale ed è conseguentemente estraneo all'ambito delle valutazioni della Giunta. Nel caso di specie non sussiste la prerogativa dell'insindacabilità in quanto non è ravvisabile una corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore Cucca. Relativamente alla difesa in giudizio evocata dal senatore Crucioli fa presente che se si seguisse tale erroneo approccio metodologico il parlamentare dovrebbe spendere gran parte del proprio tempo nelle aule giudiziarie, per far valere i propri legittimi diritti assumendo a proprio carico anche le conseguenti spese legali.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che la tematica delle scarcerazioni rientra nell'ambito della funzione politica, facendo tuttavia presente che le modalità concrete con cui è stato esercitato dal Presidente Gasparri costituisce un vero e proprio eccesso dell'esercizio del diritto di critica.

Preannuncia che si asterrà rispetto alla proposta formulata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), dopo aver dichiarato di condividere le opinioni testé espresse dal senatore Grasso, fa presente che si asterrà sulla proposta in questione, evidenziando che le affermazioni del senatore Gasparri sono lesive dell'autonomia della funzione giurisdizionale e che l'autonomia della politica dal potere giudiziario, più volte evocata da taluni, presuppone necessariamente una reciprocità.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole, evidenziando che l'indipendenza della magistratura non implica in alcun modo la non criticabilità del suo operato, atteso che sarebbe assurdo immaginare un corpo istituzionale che non possa essere oggetto di alcuna critica.

La Presidente D'ANGELO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Cucca di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Gasparri rientra nell'aula e riassume la Presidenza.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dalla senatrice Anna Maria Bernini, per le quali è stata convocata presso l'Organismo di Mediazione forense di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), ricorda che in data 24 settembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui la senatrice Anna Maria Bernini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione all'avvio della procedura di mediazione n. 2018/2020 presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma.

Si evince dalla documentazione depositata dalla senatrice Bernini, inerente alla predetta procedura di mediazione, che la controversia in atto ha ad oggetto le dichiarazioni rese dal dottor Nicola Porro, dal dottor Alessandro Sallusti, dal dottor Piero Sansonetti e dalla senatrice stessa nel corso delle puntate del programma televisivo *Quarta Repubblica* (condotto dal dottor Porro), in onda il 6 ed il 13 luglio 2020, nei confronti dei dottori Antonio Esposito e Claudio D'Isa.

Si precisa che gli istanti Antonio Esposito (Presidente di sezione della Corte di Cassazione) e Claudio D'Isa hanno fatto parte della sezione

feriale che ha pronunciato la sentenza n. 35729 del 2013, assunta nell'ambito della vicenda giudiziaria nota come «vicenda Mediaset» o «processo Mediaset» nelle cronache giornalistiche; con la predetta sentenza, tra le altre statuizioni, è stato rigettato il ricorso del senatore Silvio Berlusconi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano emessa in data 8 maggio 2013, che aveva confermato la condanna, inflitta in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza emessa il 26 ottobre 2012, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Secondo i dottori Esposito e D'Isa, nel corso delle puntate del 6 e il 13 luglio 2020 del programma televisivo *Quarta Repubblica*, il conduttore dottor Nicola Porro ed i suoi ospiti avrebbero operato una ricostruzione «distorta ed ingannevole» dei fatti relativi alla citata vicenda, con commenti fuorvianti e diffamatori, lesivi della loro immagine e reputazione.

In estrema sintesi, ad avviso degli istanti, nel corso della trasmissione del 6 luglio 2020 (peraltro anticipata e pubblicizzata dal quotidiano *Il Giornale* attraverso un articolo in prima pagina dal titolo «NUOVO AUDIO CHOC...il giudice di Berlusconi: "gli devo fare il mazzo"...stasera a Quarta Repubblica le testimonianze su Esposito: odio anticav., prima della sentenza»), sarebbero stati utilizzati dal conduttore diversi elementi – tra i quali alcune dichiarazioni del defunto giudice Amedeo Franco e di tre dipendenti di un albergo di Ischia – in maniera fuorviante, finalizzata ad avallare l'esistenza di un complotto anti Berlusconi e a discreditarne la sentenza emessa nel 2013; si sarebbero inoltre susseguite plurime affermazioni diffamatorie da parte degli ospiti dottori Sansonetti e Sallusti.

Nel corso della puntata di *Quarta Repubblica* del 13 luglio 2020, oltre al dottor Sallusti e al dottor Sansonetti veniva invitata anche la senatrice Anna Maria Bernini.

All'inizio della trasmissione, annunciata dal titolo «Nuovo documento sulla sentenza Berlusconi», il conduttore dottor Porro riportava – ad avviso degli istanti in maniera sintetica, generica e non conforme al contenuto – le contestazioni sollevate da questi ultimi nella richiesta di rettifica del 30 giugno 2020, inerente alle affermazioni del defunto giudice Amedeo Franco (mandate in onda nella citata puntata del 6 luglio); successivamente, il dottor Porro riportava la notizia della denuncia avanzata dal dottor Esposito nei confronti di tre dipendenti dell'albergo di Ischia che avevano attribuito a quest'ultimo gravi affermazioni nei confronti di Silvio Berlusconi (testimonianze trasmesse nella precedente puntata del 6 luglio), mandando nuovamente in onda le dichiarazioni degli interessati.

Riferiscono gli istanti che la senatrice Bernini pronunciava a tale proposito i seguenti commenti: «un accanimento mai visto né a livello nazionale né internazionale»; «questo è l'unico processo che riesce ad andare a buon fine perché tutti gli altri sono finiti miseramente»; «Però – lo ripeto – questa non è una eccentricità, questa è una violazione di tutti i precetti democratici costituzionali... se viene meno la terzietà del giudice, lei capisce è una cosa terribile il venir meno dell'indipendenza del giudice significa la totale perdita della credibilità della magistratura»; «una commis-

sione d'inchiesta che finalmente faccia chiarezza proprio su quello che voi state raccontando, cioè su questi intrecci, questi nodi gordiani tra politica e giustizia»; «lo scontro più enorme dopo la sentenza del 2013 è quella del 27.11.2013 quando in Senato Berlusconi è stato scacciato in maniera indecente, illegittima, indegna, sulla base di una sentenza che ora si dimostra totalmente infondata... perché quello che la sinistra non è riuscita a fare per 24 anni, cioè, battere Berlusconi, lo si è fatto per mano magistratuale, questa è la vergogna, questo è lo scontro, che noi dobbiamo raccontare con una commissione di inchiesta».

Nel corso della trasmissione facevano peraltro seguito ulteriori dichiarazioni del dottor Sallusti e del dottor Sansonetti.

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il secondo requisito richiesto dalla Consulta per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il primo atto, citato anche nella memoria difensiva della senatrice Bernini, risale al 27 novembre 2013, nella XVII Legislatura. Si tratta dell'intervento della senatrice in Aula a favore della convalida del senatore Berlusconi durante il dibattito sulla proposta di decadenza in applicazione della cosiddetta legge Severino. In tale occasione la senatrice ha ribadito più volte «l'accanimento» nei confronti del senatore Berlusconi, pronunciando le seguenti frasi: «*Oggi siamo chiamati a stabilire se il parlamento abdica alla sua funzione, limitandosi a scrivere la pagina definitiva di un uso politico della giustizia che dura da venti anni*», «*A segnare il suo destino [di Silvio Berlusconi, ndr] non siamo noi in realtà ma alcuni magistrati*», «*Ne consegue che*

la magistratura, in Italia, può e vieppiù potrà, selezionare a proprio piacimento la classe politica e ribaltare le scelte del corpo elettorale sulla base di un vaglio ideologico-giudiziario».

La corrispondenza contenutistica sostanziale, richiesta dalla Consulta per la configurabilità del cosiddetto nesso funzionale fra atto *extra moenia* ed atto *intra moenia*, appare già evidente in relazione all'intervento in Aula sopracitato.

Tale constatazione si rafforza ulteriormente alla luce di ulteriori successive attività *intra moenia*, alcune delle quali poste in essere dalla senatrice anche in un lasso temporale immediatamente antecedente all'intervista oggetto di querela ed idonee pertanto a qualificare il predetto nesso funzionale anche in relazione al requisito del cosiddetto legame temporale.

In particolare, una settimana prima della trasmissione televisiva, il 6 luglio 2020, il Gruppo parlamentare Forza Italia al Senato ha presentato un disegno di legge, di cui la senatrice Bernini è la prima firmataria, avente ad oggetto l'istituzione di una «Commissione d'inchiesta bicamerale sull'uso politico della giustizia» (Atto Senato n. 1870). L'articolo 1 del disegno di legge elenca gli obiettivi di tale commissione, tra i quali in particolare si evidenziano: ... «d) l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti dell'autorità giudiziaria sia inquirente sia giudicante; ... omissis ...; f) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione od organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio e inusuale; g) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; h) l'esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organismi giudicanti e nella definizione dei calendari, con particolare riguardo ai procedimenti nei quali siano stati coinvolti capi ed esponenti politici di partiti; i) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranità popolare, in particolar modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di Governo e, più in generale con l'esercizio delle funzioni di altri organi costituzionali», ...omissis.

Nella relazione del predetto disegno di legge si legge testualmente: «In questo vuoto del sistema politico, si è inserita la magistratura, quella al suo interno fortemente politicizzata, almeno negli organismi di vertice.».

Il filo rosso della politicizzazione della magistratura e della conseguente scarsa imparzialità della stessa attraversa tutta l'attività *intra moenia* fin qui evidenziata, a partire dall'intervento in Aula del 2013 fino al disegno di legge depositato il 6 luglio 2020, poco prima dell'intervista oggetto di querela.

Una proposta di medesimo tenore per l'istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sull'uso politico della giustizia è stata presentata dalla senatrice Bernini in qualità di prima firmataria alla Presidenza del Senato il 23 luglio 2020, il *Doc. XXII*, n. 26. Si precisa a tal proposito che l'atto *intra moenia* in questione è successivo all'intervista oggetto di querela, che risale al 13 luglio 2020.

Va a tal proposito chiarito che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purché tale atto risulti «*prevedibile sulla base della specifica situazione*». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «*il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione*».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito è perfettamente riscontrabile nel caso di specie, atteso che nell'intervista la senatrice Bernini preannunciava proprio l'istituzione di una commissione di inchiesta per esaminare i profili inerenti alla politicizzazione della magistratura.

Quindi anche con riferimento a tale ulteriore atto *intra moenia* è ravvisabile il nesso funzionale, atteso che la posteriorità dello stesso rispetto all'intervista è superata dal preannuncio di presentazione del medesimo, requisito che la Consulta considera idoneo a radicare il legame temporale anche degli atti parlamentari successivi ad un'attività *extra moenia*. In particolare, la senatrice nell'intervista dichiarava: «quello che la sinistra non è riuscita a fare per 24 anni, cioè, battere Berlusconi, lo si è fatto per mano magistratuale, questa è la vergogna, questo è lo scontro, che noi dobbiamo raccontare con una commissione di inchiesta».

In conclusione, il relatore propone che venga riconosciuta la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) osserva che il comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 consente a ciascun parlamentare di sottoporre alla Camera di appartenenza la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a condizione che sia in corso un procedimento giurisdizionale nei suoi confronti. Tale ultima condizione nel caso di specie non sussiste, atteso che è in corso esclusivamente la mediazione e conseguentemente sarebbe opportuno rinviare la trattazione del documento in titolo.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) rileva che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per deliberare sul documento in titolo, osservando

che diversamente opinando dovremmo considerare incostituzionale la legge che istituisce la mediazione obbligatoria.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) evidenzia che la mediazione costituisce una fase obbligatoria e prodromica rispetto al procedimento giurisdizionale, sottolineando che alla luce di tale circostanza è sicuramente possibile decidere sul documento in titolo.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) richiama le esigenze di economia processuale, evidenziando che le stesse rendono quanto mai opportuno che il Senato possa pronunciarsi già nella fase della mediazione.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) rileva che l'insindacabilità può essere sottoposta alla decisione del Senato anche nel corso della mediazione. La decisione del Senato circa la sussistenza dell'insindacabilità in tale fase può essere utile anche al parlamentare interessato per valutare se accedere o meno alla conciliazione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa presente che se la senatrice Bernini avesse voluto accettare la mediazione non avrebbe chiesto di esprimersi sull'insindacabilità. La mediazione è una fase prodromica e obbligatoria e conseguentemente il Senato è legittimato ad esprimersi in ordine all'insindacabilità.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) concorda con i rilievi formulati dal senatore Grasso precisando che nel corso della mediazione la parte istante può anche decidere poi di non accedere alla via giurisdizionale in considerazione delle prospettazioni e delle difese della controparte. Conseguentemente appare del tutto incongruo un pronunciamento del Senato in tale fase preliminare.

Ove comunque la Giunta decidesse di pronunciarsi nel merito, esprime la propria contrarietà evidenziando che non vi è nessuna coincidenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*.

Dopo aver sottolineato che se la senatrice Bernini avesse voluto aderire alla proposta di mediazione non avrebbe avanzato richiesta di declaratoria di insindacabilità, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di rinvio della trattazione del documento in titolo, avanzata dal senatore Grasso.

La Giunta respinge a maggioranza.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Cucca di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Laura Bottici, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 27 ottobre e 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore BALBONI (*Fdi*), ricorda la propria proposta conclusiva, volta al riconoscimento nel caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) rileva che la funzione divulgativa della funzione *extra moenia* nel caso di specie è evidente, preannunciando quindi il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore Balboni.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole osservando che la fattispecie in questione si configura come un caso di scuola in cui non solo la coincidenza contenutistica tra atto *extra moenia* ed atto *intra moenia* è totale ma la senatrice Bottici ha altresì richiamato nel corso dell'intervista la propria attività parlamentare posta in essere sui profili in questione, rendendo in tal modo ancora più evidente la sussistenza del nesso funzionale.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), pur rilevando che sul piano giuridico sussistono i requisiti rilevati dalla Corte costituzionale, rileva che sul piano politico si esprimerà contro la proposta atteso che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha sempre rinunciato alle immunità e ha sempre preferito sottoporsi al giudizio del magistrato, come ogni cittadino.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) interviene per precisare brevemente che la fattispecie in questione si configura come «caso limite», atteso che manca la veridicità dell'affermazione.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) fa presente che Forza Italia non parteciperà al voto, atteso che il Gruppo Movimento 5 Stelle nega le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione, con un comportamento che risulta lesivo della dignità del Parlamento.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) rileva, rispetto alle affermazioni del senatore Malan, che le prerogative vanno conciliate con i diritti dei cittadini e che tale bilanciamento può essere effettuato esclusivamente tenendo conto dei criteri affermati dalla Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Balboni di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Balboni di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Franco Mirabelli, per le quali è stato convocato presso l'Organismo di Mediazione forense di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

La relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), ricorda che in data 14 maggio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui il senatore Franco Mirabelli ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ad alcune sue affermazioni per le quali è stato convocato dall'Organismo di Mediazione Forense di Roma.

In particolare il senatore Mirabelli espone di aver ricevuto da parte di Gastaldi Maria Rita (anche a titolo di rappresentante della omonima ditta individuale), Colazingari Umberto e Seven Gate S.r.l., Frisoni Anna Maria e impresa commerciale «Free beach», Franzolini Mauro, Contu Azzurra, Giordana Contu e eredi di Contu Mara, Consorzio Castelporziano 98 l'invito alla partecipazione alla mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma (incontri fissati per il 18 maggio 2020 e 28 luglio 2020).

L'oggetto della richiesta di mediazione riguarda le affermazioni da lui rilasciate durante una trasmissione della rete televisiva LA 7, in relazione alla problematica delle infiltrazioni mafiose nella gestione delle attività del litorale romano, dalle quali gli istanti ritengono di essere stati diffamati e per le quali – di conseguenza – intendono procedere per il ristoro dei danni.

Successivamente, nelle more del presente procedimento, il senatore Mirabelli veniva informato della notifica di atto di citazione per danni da parte della signora Frisoni avente ad oggetto «l'evento diffamatorio» così descritto: «in data 20 maggio 2016, durante la trasmissione televisiva

"Tagadà" condotta dalla dottoressa Tiziana Panella e, a seguito della messa in onda di un servizio sul litorale di Ostia, il senatore Franco Mirabelli, ospite in studio della citata trasmissione, a commento delle dichiarazioni rilasciate da un cittadino di Ostia in un'intervista inserita nel predetto servizio, con riguardo ai chioschi di Ostia, tra le altre cose dichiarava quanto di seguito (a tal uopo si riporta un estratto delle dichiarazioni della trasmissione in questione): ossia che i chioschi «sono stati collusi con il sistema corruttivo soprattutto legato al litorale... Ora la linea si stava peggio quando si stava peggio è inaccettabile perché il signore che lamenta il fatto che quando c'erano i chioschi le spiagge erano ben tenute dimentica di dire che quei chioschi erano illegali e governati dalla mafia. Bisogna sapere queste cose altrimenti non si capisce di cosa stiamo parlando».

Il senatore Mirabelli, non essendo stata avanzata da parte dell'autorità che dovrà procedere all'espletamento della Mediaconciliazione richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, ritenendo che le sue affermazioni rientrino nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, chiede che la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, sia sottoposta al Senato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della medesima.

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che il senatore Mirabelli si è più volte occupato in sede parlamentare della tematica delle infiltrazioni mafiose nel litorale di Ostia.

Nel corso dell'audizione – avvenuta nella XVII legislatura – in Commissione antimafia di Alfonso Sabella, già assessore alla legalità del comune di Roma, il senatore Mirabelli affermava testualmente: «*Omissis*

...Poiché lei adesso si è posto la domanda di che cosa c'entri tutto questo con la mafia, io volevo capire se la sensazione è che attorno a queste vicende del litorale e dei chioschi ci fossero una serie di iniziative individuali oppure un'organizzazione vera e propria, un racket o comunque un collegamento tra questi diversi fenomeni che avevano occupato il litorale. Io non credo che fosse lo spontaneismo a consentire tutto questo e non credo che non ci fosse nessuno che si fosse arrogato il diritto di provare a dire chi potesse stare o chi non potesse stare. Volevo sapere questo. Capisco che esula dalla sua funzione di assessore, ma vorrei sapere se lei ha avuto qualche esperienza o qualche intuizione. Grazie.»(brano riportato integralmente dai resoconti della Commissione antimafia della XVII legislatura).

Appare evidente ed indiscutibile l'identità di contenuto tra l'intervento in Commissione (atto *intra moenia*), nel quale il senatore Mirabelli sottolinea esplicitamente i rischi di infiltrazione mafiosa nella gestione dei chioschi del litorale laziale, e l'atto *extra moenia* (incentrato sugli stessi profili contenutistici).

Sempre nella XVII legislatura, il senatore Mirabelli, intervenendo in Commissione antimafia nel corso dell'audizione del sindaco di Roma, evidenziava: *«Visto che una parte di questa domanda l'avevo fatta io senza tutta questa vis polemica, volevo capire, siccome lei ci ha spiegato che ci sono otto spiagge libere di cui decidere la gestione, c'è la vicenda dei chioschi su cui decidere la gestione, ci sono le vicende, che la Presidente richiamava, delle concessioni già dimostrate illegittime, su cui il comune può intervenire subito, volevamo capire quale sia l'orientamento del comune su queste vicende. È interessante capire come si mette in sicurezza il futuro rispetto a ciò che è successo».*

Ancora si può citare l'intervento del senatore Mirabelli, effettuato sempre nella XVII legislatura in Commissione antimafia, nel corso dell'audizione del presidente della commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, nel corso della quale affermava testualmente: *«Vorrei collegarmi a una cosa che ha già ripreso il collega Esposito. Quando ci siamo visti la prima volta a Ostia mi colpì molto il racconto della dottoressa che descriveva un clima molto pesante anche di intimidazioni. Ci raccontava l'isolamento anche del luogo di lavoro. Mi pare che questa parte sia risolta, però vorrei capire meglio. Siccome anche a me inquieta l'idea che si denunciino i vigili urbani che applicano un mandato o un atto, per cui leggo anch'io in quella scelta un atto intimidatorio » non so chi sia l'autore e il background «vorrei capire se quel clima che ci descrivevate l'altra volta lo percepite ancora. Ovviamente, per ragioni anche logistiche sarà un po' cambiato, ma vorrei sapere se c'è ancora un sottofondo di tentativi di condizionamento del lavoro. Tra l'altro, credo che si sia valutato anche questo nel momento in cui si è deciso di proseguire nel commissariamento, quindi vorrei chiedere lumi su questo».*

Alla luce dei numerosi interventi effettuati dal senatore Mirabelli, alcuni dei quali come il primo citato (quello pronunciato nel corso in Com-

missione antimafia di Alfonso Sabella) incentrati specificamente sulla tematica delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei chioschi del litorale laziale, appare evidente la sussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni *extra moenia* e dichiarazioni *intra moenia*.

È infine necessario sottolineare che in data 4 novembre 2020 il senatore Mirabelli ha consegnato, per tramite del senatore Cucca, un documento consistente nella trascrizione della puntata di Tagadà del 20 maggio 2016 con riferimento a quanto dallo stesso riferito, nonché alla relatrice i testi della domanda di mediazione e dell'atto di citazione, tramite il senatore Cucca.

Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, la relatrice propone di riconoscere la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che la documentazione prodotta dal senatore Mirabelli risulta del tutto insufficiente non consentendo nemmeno di ricostruire il tenore della dichiarazione resa *extra moenia*. Di conseguenza non ci sono gli elementi necessari per una deliberazione sul caso in questione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) rileva che manca del tutto l'atto di citazione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) precisa che l'atto di citazione non è ancora pervenuto al senatore Mirabelli per un disguido postale.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la trattazione del documento in titolo.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente D'ALFONSO comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato gli ordini del giorno, gli emendamenti e l'emendamento del Governo 1.1000 con i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo.

Comunica altresì che è stato presentato dal Governo il subemendamento 1.1000/2000 all'emendamento 1.1000 del Governo, pubblicato in allegato, che recepisce il contenuto del disegno di legge n. 2027, «Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (decreto Ristori 3).

Segnala inoltre che sono state presentate le riformulazioni 1.77 (testo 2), 1.413 (testo 2), 1.184 (testo 2), 1.269 (testo 2), 1.0.59 (testo 2), 5.21 (testo 2), 6.0.30 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.39 (testo 2), 9.0.46 (testo 2), 10.0.47 (testo 2), 10.0.148 (testo 2) 12.107 (testo 2), 17.0.11 (testo 2), 20.4 (testo 2), 20.0.20 (testo 2), 21.2 (testo 2), 21.0.5 (testo 2), 23.9 (testo 2), 32.4 (testo 2), 33.0.11 (testo 2), 1.1000/10 (testo 2), 1.1000/41 (testo 2), 1.1000/79 (testo 2), 1.1000/80 (testo 2), 1.1000/98 (testo 2), 1.1000/200 (testo 2), 1.1000/237 (testo 2), 1.1000/474 (testo 2), 1.1000/489 (testo 2) e l'ordine del giorno G/1994/18/5-6 (testo 2) (*pubblicate in allegato*).

Comunica poi che gli emendamenti 1.0.39, 10.0.7 (a prima firma Faraone) e 10.0.7 (a prima firma Gasparri), 10.0.52, 12.87 (a firma Ferro), 12.0.4 (a firma Gallone, Toffanin, Pichetto Fratin) sono stati numerati rispettivamente come 1.0.73, 10.0.107, 10.0.107-*bis*, 10.7 (già 10.0.52), 12.87-*bis*, 12.0.4-*bis*.

Informa quindi che sono stati ritirati gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.53, 1.55, 1.112, 1.0.19, 12.31, 32.5, 32.0.1, 32.0.2, nonché i subemendamenti 1.1000/227, 1.1000/515 e 1.1000/782.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Avverte quindi che si passa alla fase della illustrazione degli emendamenti, riservandosi di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'illustrazione degli emendamenti debba essere preceduta, per ragioni di economia dei lavori e per evitare effetti paradossali, dalla dichiarazione delle improponibilità da parte della Presidenza.

Chiede inoltre alla Presidenza di attivarsi per individuare una sede più adeguata ad ospitare i lavori delle Commissioni riunite, al fine di assicurare la capienza necessaria e lo svolgimento dell'esame in piena sicurezza.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel ricordare che i senatori del Gruppo della Lega dovranno partecipare a una riunione politica alle ore 12, come già preannunciato ieri negli Uffici di Presidenza, chiede di tenerne conto ai fini dell'organizzazione della seduta odierna.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta della senatrice Rivolta e assicura che i lavori della Commissioni riunite si concluderanno per le ore 12.

Quanto alla esigenza di individuare degli spazi più idonei allo svolgimento dei lavori, informa che si sta ipotizzando un trasferimento presso la Sala capitolare o l'Aula dell'Assemblea.

Relativamente invece alla ammissibilità delle proposte emendative presentate, chiarisce che è stato condotto, ed è ancora in corso per una piccola, rimanente quota, un esame molto approfondito, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico. Di tale attività, che va considerata ancora *in itinere* e necessariamente improntata alla flessibilità, anche alla luce dei nuovi provvedimenti annunciati dal Governo, si dichiara estremamente soddisfatto.

Il presidente PESCO prospetta l'ipotesi di anticipare, di volta in volta, in relazione ai singoli emendamenti oggetto di illustrazione, l'orientamento emerso in sede istruttoria sull'ammissibilità delle proposte, ancorché ancora da definirsi compiutamente.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), relatore per la 6^a Commissione, segnala l'inadeguatezza della Sala capitolare.

Relativamente invece al prosieguo dei lavori, si augura che nel corso del dibattito emergano questioni sostanziali sulle quali poter poi svolgere degli approfondimenti.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel dissentire dalla prospettazione del presidente PESCO, reputa fondamentale assicurare certezza e trasparenza sulla valutazione degli emendamenti prima della loro illustrazione.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno non comprimere la facoltà di illustrare alcuni emendamenti, anche ai fini di una complessiva valutazione circa la loro ammissibilità.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra l'emendamento 8.0.23, che prevede l'estensione alle persone giuridiche e alle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, della fruizione del cosiddetto «*superbonus*», sottolineando come si tratti di una misura di buon senso e non particolarmente onerosa.

Dà quindi conto del contenuto dell'emendamento 10.0.100, che introduce una nuova forma di definizione agevolata dei carichi tributari e non tributari.

Si sofferma infine sulla proposta 10.0.140, in tema di estensione dei benefici in caso di aumento di capitale.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) contesta che l'illustrazione degli emendamenti avvenga senza rispettare l'ordine progressivo degli articoli.

Il PRESIDENTE rileva che il senatore Pellegrini, interpretando l'orientamento impostato dalla Presidenza, ha fatto riferimento ad alcuni degli emendamenti presentati esclusivamente al fine di condurre un ragionamento più ampio.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) richiama l'emendamento 21.3, che intende includere tra le Regioni destinatarie delle risorse per la didattica digitale integrata anche la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige.

Sottolinea quindi la rilevanza dalle proposte 22.0.11, in materia di servizi socioassistenziali gestiti dai Comuni, e 1.1000/242, che estende anche ai lavoratori stagionali dipendenti delle aziende esercenti gli impianti a fune in servizio pubblico le misure di integrazione salariale previste dall'emendamento 1.1000 del Governo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), che evidenzia il dettato dell'articolo 100, comma 9 del Regolamento, in merito alla fase di illustrazione degli emendamenti, e chiede di procedere a partire dall'articolo 1.

Si associa il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*).

Il presidente PESCO richiama quanto prospettato ieri all'esito degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, ossia l'opportunità di utilizzare la seduta odierna per segnalare all'attenzione del Governo tematiche politicamente significative e auspicabilmente condivise, anche facendo riferimento a singoli emendamenti.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) prima di procedere alla illustrazione degli emendamenti ritiene indispensabile conoscere le relative inammissibilità, che ancora non sono state definite a causa del susseguirsi dei provvedimenti d'urgenza varati dal Governo. Ricorda quindi che le precedenti esperienze di condivisione di temi si sono dimostrate molto deludenti per le opposizioni, che in questa occasione si aspettano l'accoglimento di alcune proposte, con il riconoscimento del merito per chi le ha avanzate.

Infine ribadisce che la fase di illustrazione degli emendamenti dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come nella sua esperienza di Presidente di Commissione egli si sia sempre adoperato per il rigoroso rispetto del Regolamento, che è stato predisposto per la tutela di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, in termini sia di immagine che di sostanza. Considera quindi opportuno procedere sulla base dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento stesso, anche per mantenere l'attenzione sui temi più rilevanti in discussione.

Il PRESIDENTE assicura che il rispetto del Regolamento è sempre stato garantito.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*), invitando a una maggiore concretezza della discussione, fa presente che affinché siano accolti gli appelli alla collaborazione tra le forze politiche, occorre che il Governo provveda a fornire importanti elementi conoscitivi, che allo stato risultano mancanti.

Condivide poi l'esigenza di individuare una adeguata soluzione logistica per lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite, a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti.

Il PRESIDENTE conferma che gli uffici stanno predisponendo una soluzione idonea per il prosieguo dei lavori.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) informa che in sede di Conferenza dei Capigruppo aveva già proposto di utilizzare l'Aula legislativa e invita i Presidenti delle due Commissioni a sostenere tale posizione.

Il PRESIDENTE, d'intesa con il presidente Pesco, annuncia che avanzerà richiesta in tal senso.

Il senatore MANCA (*PD*), invitando a superare le contrapposizioni astratte e di principio, ritiene opportuno ripartire dalle determinazioni assunte negli Uffici di Presidenza di ieri, che rappresentano a suo avviso un buon punto di mediazione tra le istanze delle varie componenti politiche.

Ricorda, al riguardo, come si sia convenuto in primo luogo di stabilire un unico termine per subemendare sia la proposta, appena presentata, che trasfonde il decreto n. 154 del 2020, ossia il cosiddetto decreto *ristoriter*, sia l'emendamento che, secondo le anticipazioni, riceverà il contenuto dell'ulteriore provvedimento in materia di ristori, destinato ad essere adottato a seguito dell'approvazione dello scostamento di bilancio. Proprio in vista di queste iniziative e della relativa attività emendativa, si è concordato di dedicare la seduta di oggi alla definizione dei filoni tematici di maggiore rilievo dal punto di vista politico, al fine di aprire un confronto utile con il Governo. Al riguardo, sarebbe peraltro opportuno giungere a un accordo tra i Gruppi per ridurre le proposte emendative, una volta chiarito il quadro normativo, in modo da consentire al Governo di svolgere un lavoro fruttuoso dando risposte tempestive e puntuali.

Il PRESIDENTE annuncia che a breve i lavori potranno proseguire presso l'Aula del Senato.

Riconosce quindi la legittimità delle posizioni espresse dai senatori Romeo e Manca e sottolinea l'importanza di offrire spunti al Governo per i futuri provvedimenti da adottare.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) considera condivisibile la possibilità di destinare la discussione odierna all'evidenziazione di temi da inse-

rire nei prossimi decreti-legge e di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti al momento in cui verrà varato il decreto Ristori 4.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.

La senatrice BOTTICI (M5S), in qualità di senatore questore, fa una comunicazione di carattere organizzativo sui lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore PITTELLA (PD) evidenzia i principali temi oggetto di emendamenti da parte del Gruppo del Partito Democratico, come l'ampliamento dei codici ATECO; il rinvio delle scadenze fiscali e tributarie fino a giugno del 2021; la sospensione delle procedure esecutive sugli immobili e sulle merci; la cessione del credito di imposta per gli investimenti Industria 4.0; la proroga della NASPI nonché del super ammortamento; l'estensione della cassa integrazione ai settori produttivi non compresi; il sostegno ai settori della cultura e del turismo; le misure per il comparto dei giochi.

Si augura quindi che il Governo, in linea con lo spirito della proposta del senatore Manca, tenga conto delle varie proposte che verranno avanzate da Gruppi di maggioranza e di opposizione ai fini della predisposizione del decreto Ristori 4.

Il senatore DE BERTOLDI (Fdl), in vista del decreto Ristori 4, ritiene che le proposte delle opposizioni debbano essere accolte in Parlamento e non fatte proprie dal Governo in sede di redazione del testo originario. Solo in tal modo, infatti, verrebbe riconosciuto il relativo merito politico.

Il PRESIDENTE chiarisce che entrambe le opzioni saranno possibili e che ciò comunque dipenderà dal merito e dalla sostenibilità delle proposte in questione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, alla luce degli interventi svolti, ritiene opportuno offrire un chiarimento. Il decreto Ristori 4 avrà infatti carattere autonomo rispetto ai precedenti, in quanto disporrà in prevalenza la proroga delle scadenze fiscali di novembre e dicembre, e troverà presumibilmente la sua copertura nello scostamento di bilancio che verrà sottoposto al voto delle Camere nella giornata di domani. Tale proroga dovrebbe liberare fino a 8 miliardi da spendere nel 2020, una parte dei quali potrà essere utilizzata a copertura di oneri derivanti da iniziative parlamentari.

Il senatore FERRO (FIBP-UDC), riservandosi di illustrare i singoli emendamenti in una fase successiva, segnala tre questioni prioritarie da affrontare nei vari provvedimenti in discussione: il problema dei costi fissi delle imprese, in un contesto di blocco dell'attività produttiva, che richie-

dono forme di ristoro immediato; la necessità di un sostegno reale e immediato ai lavoratori autonomi e alle partite IVA; il supporto ai settori, duramente colpiti, dei servizi, del turismo e della cultura, al fine di tutelare le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto connettivo dell'economia del Paese.

Auspica fortemente che su questi problemi vi sia un'effettiva e seria interlocuzione e possano trovarsi adeguate soluzioni, sottolineando come, per il Gruppo di Forza Italia, sia arrivato il momento delle scelte e delle persone responsabili.

La senatrice DRAGO (*Misto*) richiama il contenuto dell'emendamento 1.265, che amplia la platea di codici ATECO oggetto delle misure del provvedimento.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), dopo aver brevemente richiamato alcune delle tematiche più rilevanti oggetto degli emendamenti del suo Gruppo, sottolinea il ritardo del Governo nel presentare al Parlamento una proposta di scostamento di bilancio e lo invita a procedere celermente con il varo del nuovo decreto di proroga dei termini fiscali, considerata l'ormai prossima scadenza del 30 novembre.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) pone l'accento sulla situazione critica delle attività produttive e commerciali nelle cosiddette «zone arancioni», per le quali non si giustifica la disparità di trattamento, in materia di ristori, rispetto alle «zone rosse».

Si sofferma quindi su quanto è necessario per sostenere le categorie dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, finora piuttosto emarginate dall'azione del Governo.

Rimarca infine l'esigenza di ampliare la platea dei codici ATECO destinatari del contributo a fondo perduto, con particolare riguardo alle attività tradizionali di imprese e artigiani concentrate in specifici periodi dell'anno per eventi al momento vietati, indicando ad esempio il settore delle luminarie in Puglia per le festività religiose.

Si augura quindi che tali segnalazioni vengano prese nella dovuta considerazione.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) considera indispensabili le misure di ristoro nei confronti della attività economiche danneggiate dalla crisi, ma considera poco efficace il susseguirsi di provvedimenti d'urgenza.

Richiama quindi il contenuto degli emendamenti 27.0.13, che introduce una ampia forma di tutela per i soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 33.0.5, sul fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e le modalità di rendicontazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 33.0.28, sugli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte e la Liguria il 2 e il 3 ottobre 2020; 1.421, che

mira ad aumentare il contributo conferito al settore delle rappresentazioni artistiche (codice ATECO 90.01.09).

Infine, manifesta qualche perplessità su alcune misure contenute nella nuova legge di bilancio all'attenzione della Camera dei deputati e si augura che l'Agenzia delle entrate non emani più circolari interpretative, spesso anche contraddittorie tra loro, sull'applicazione del super *bonus* del 110 per cento previsto dal decreto Rilancio pena l'insuccesso della apprezzabile misura stessa.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rappresenta in primo luogo l'esigenza di procedere tempestivamente alla sospensione delle prossime scadenze fiscali, esortando il Governo ad attivarsi il prima possibile per dare certezza ai contribuenti.

In relazione agli ammortizzatori sociali, sottolinea la necessità di estendere la Cassa integrazione guadagni ai lavoratori stagionali, come anche di ampliare l'ambito dei codici ATECO a ulteriori settori produttivi.

Condivide quindi la richiesta di assicurare adeguati ristori anche alle aree diverse dalle «zone rosse».

Con specifico riguardo al settore sanitario nelle Regioni ad autonomia speciale, segnala l'esigenza di prorogare i contratti d'opera.

Infine, per quanto concerne il turismo invernale, ritiene fondamentale che qualunque determinazione relativa agli impianti di risalita e alle piste da sci sia preceduta da una discussione seria e consapevole, tale da evitare disparità di trattamento rispetto ad altri settori, come il trasporto, ferma restando l'esigenza di assicurare adeguati ristori in caso di chiusura.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione, in primo luogo, sulla necessità di sostenere le piccole e medie imprese agricole in modo omogeneo, confermando ad esempio, per le «zone rosse», il *bonus* di 600 euro erogato a marzo e aprile. Chiede quindi il ripristino dell'articolo 7 del decreto-legge n. 137 del 2020 (Ristori 1), per assicurare risorse adeguate alle filiere agroalimentari, con specifico riguardo al settore lattiero-caseario e all'allevamento dei suini, particolarmente danneggiati dalle ricadute della crisi sanitaria. Ritiene quindi necessario affrontare il problema del costo del lavoro in agricoltura, riducendo in modo drastico per tutto il 2021 gli oneri previdenziali.

Reputa inoltre importante ripristinare ed estendere l'impiego dei *voucher* in agricoltura, nel turismo e nella ristorazione, superando incomprensibili ostacoli burocratici, nonché incrementare le risorse stanziare per la cambiale agraria, in modo da assicurare liquidità alle imprese.

Richiede quindi la proroga della moratoria sui mutui per la prima casa nel 2021, la previsione di un sostegno economico ai familiari dei lavoratori della pesca marittima, nonché la ripresa dell'attività venatoria nelle «zone rosse» per assicurare la sicurezza sul territorio contro i danni prodotti dalla fauna selvatica, pregiudizi che in ogni caso vanno adeguatamente indennizzati.

Il senatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) segnala, quale tema prioritario, quanto contenuto nell'emendamento 1.0.58, che prevede uno stanziamento a favore dei comuni destinatari di provvedimenti restrittivi regionali, con particolare riferimento alla situazione di alcuni comuni della Basilicata, lamentando come tale questione sia stata completamente dimenticata dal Governo.

Il PRESIDENTE, come convenuto in precedenza, in considerazione della riunione del Gruppo della Lega Nord, prevista per le ore 12, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria**82^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario TOFALO risponde all'interrogazione n. 3-01802 del sen. Mininno ed altri, sulla somministrazione dei tamponi anti COVID al personale dell'Aeronautica a Pratica di Mare. Evidenzia che la struttura campale denominata «*Castrum*» è composta da 12 tende campali con impianto di condizionamento ed un bagno *Sebach* chimico dedicato per ogni tenda. Tale struttura, regolarmente ispezionata dalle autorità sanitarie presenti su Pratica di Mare, è stata inizialmente approntata al fine di garantire il ricovero di breve durata (massimo 24 ore) in condizioni di sicurezza personale e sanitaria per il personale interessato. Dal 7 luglio 2020 è stato attivato il *Point of Entry* (POE) che ha, di fatto, sostituito il campo «*Castrum*» rendendo quest'ultimo una soluzione alloggiativa residuale ed emergenziale. In particolare, il POE è suddiviso in tre diverse aree: un'area rossa, destinata al biocontenimento, decontaminazione e isolamento del personale positivo al COVID-19 oltreché dei mezzi e materiali; un'area gialla, composta da 5 tendostrutture prefabbricate con all'interno i mini-frigo, 1 condizionatore e 8 posti letto cadauno (rete e materasso, forniti di guanciaie, federa ed effetti lettereschi che vengono cambiati ogni giorno nel caso di avvicendamento di personale). La capacità totale dell'area è pari a 40 posti letto con 8 bagni (dedicati a gruppi omogenei, ciascuno con turca e lavandino) e 4 docce, forniti di acqua corrente, installati

sulla normale rete idrica/fognaria dell'aeroporto e dotati di kit di sapone, igienizzante e carta. In aggiunta, sono presenti altre due tendostrutture: una comune destinata alla consumazione dei pasti (quando i gruppi di provenienza sono omogenei, fornita di 3 mini-frigo, 2 tv e 1 condizionatore) e un'altra tendostruttura per l'effettuazione dei tamponi naso-faringei da parte del personale sanitario; un'area verde, inizialmente dedicata al personale sanitario operante, è stata allestita per aumentare la capacità alloggiativa del POE ed evitare l'utilizzo delle tende del campo «*Castrum*». Essa è formata da 4 tendostrutture prefabbricate con condizionatore, frigo (uguali a quelle presenti in area gialla) per un totale di 30 posti letto (con brandine) suddivisi equamente per tenda. L'area verde è assistita da 3 bagni, 3 docce (più ulteriori 4 bagni con lavandino in area rossa, ma accessibile da quella verde). Per quanto attiene all'acqua potabile, risultano attualmente distribuiti 4 litri al giorno pro capite, mentre il vitto è fornito dalla locale mensa. Con riferimento, infine, alla circostanza evidenziata nell'atto secondo la quale «il personale delle altre forze armate risulterebbe autorizzato, al contrario di quello dell'Aeronautica, ad alloggiare presso strutture alberghiere dotate di tutti i comfort», si rappresenta che le operazioni di transito avvengono secondo una pianificazione degli arrivi e delle partenze per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dei tamponi e del relativo referto, ricorrendo prioritariamente alle infrastrutture militari (alloggi, basi logistiche) e, ove non disponibili, presso quelle civili (alberghi) vicini agli aeroporti di arrivo/partenza, garantendo il necessario supporto logistico al personale, secondo un principio di costo-efficacia e di massima cautela. In particolare, l'utilizzo aggiuntivo di strutture alberghiere durante il periodo di attesa dell'esito dei tamponi, è stato determinato dalla oggettiva indisponibilità di infrastrutture militari dell'Aeronautica militare per tutto il personale in transito presso gli aeroporti militari di imbarco/sbarco e dalla necessità di evitare una eventuale propagazione del virus per effetto degli spostamenti.

Replica il senatore MININNO (*M5S*) dichiarandosi soddisfatto per la risposta fornita e per il tempestivo intervento del Ministero per risolvere la situazione oggetto dell'interrogazione. Stigmatizza tuttavia la situazione difficile a cui una parte del personale in arrivo da teatri operativi è stata sottoposta, con attese che hanno superato i due giorni, nonostante la grande adattabilità del personale militare. Sottolinea la necessità di predisporre per tempo strutture idonee per tali esigenze di sicurezza, evitando al contempo difformità di trattamento fra le diverse Forze Armate, a discapito dell'Aeronautica militare.

La presidente PINOTTI dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (N.E.E.S.) (n. 215)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

La presidente PINOTTI informa di aver acquisito per le vie brevi dal Presidente della Commissione bilancio il consenso a concludere l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno odierno anche prima della scadenza del termine della fase consultiva.

Ricorda come nella precedente seduta il relatore Mininno avesse proposto la formulazione di un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti, risultando approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (n. 216)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

La presidente PINOTTI ricorda come nella precedente seduta la relatrice Rauti avesse espresso la formulazione di un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) che, nel preannunciare il voto favorevole, evidenzia la necessità che le Forze Armate italiane si dotino quanto prima di un nuovo carro di battaglia, strumento essenziale stanti i cambiamenti geopolitici in atto, in particolare ai confini orientali dell'Unione europea.

Sottolinea al riguardo che gli strumenti operativi attualmente a disposizione delle nostre truppe non sono idonei a fronteggiare scenari complessi quali quelli emersi, per esempio, in relazione al recente conflitto in Nagorno-Karabakh. Ricorda che l'esigenza di sviluppare e acquisire in modo cooperativo un carro di prossima generazione è stata fatta propria anche dal recente Consiglio dei ministri della difesa Ue, lo scorso 20 no-

vembre. Sul tema, però, esiste già un progetto franco-tedesco che al momento sembra escludere altri partecipanti. In questo caso l'Italia dovrebbe avviare rapidamente un progetto alternativo, con *partner* europei (come la Polonia) e anche esterni alla Ue (come Israele), tenendo altresì in debita considerazione le capacità e le esigenze dell'industria italiana della difesa.

Il sottosegretario CALVISI, nel ricordare di essere intervenuto sulla questione in occasione di atti ispettivi, ribadisce l'attenzione da parte del Governo al tema. Concorda con il senatore Candura sulla necessità di un progetto alternativo, nel caso di impossibilità per l'Italia di partecipare al progetto franco-tedesco.

La relatrice RAUTI (*Fdl*), si associa alle parole del collega Candura, ricordando di aver presentato in passato un'interrogazione del medesimo tenore. Prende atto con favore dell'attenzione del Governo. Ribadisce l'importanza di sostenere in ogni occasione l'industria nazionale italiana della difesa, che non sembra particolarmente valorizzata in alcuni dei progetti indicati nel Documento di programmazione pluriennale 2020-2022 (come quello relativo ai cosiddetti «aerei spia»).

La presidente PINOTTI esprime l'auspicio che l'Unione europea possa muoversi quanto più unitariamente possibile, sia per il carro da battaglia che per il caccia di sesta generazione. Ribadisce peraltro il doveroso sostegno all'industria nazionale del comparto della difesa.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta della relatrice che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3) (n. 217)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

La presidente PINOTTI ricorda come nella precedente seduta il relatore Mininno avesse proposto la formulazione di un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta del relatore, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 10,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria

352^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII-bis, n. 3) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione al provvedimento sulle statistiche in tema di violenza di genere (A.S. 1762), informa che non risulta ancora trasmesso il testo licenziato dalla Commissione di merito. Pertanto, il parere all'Assemblea sarà presumibilmente reso nella seduta pomeridiana.

A seguito di una breve interlocuzione, alla quale prendono parte i senatori TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) e CO-

MINCINI (*IV-PSI*), il PRESIDENTE, dopo aver fornito ulteriori ragguagli sulla programmazione dei lavori, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

353^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762-A) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che sono state recepite le condizioni espresse dalla 5^a Commissione al fine di rispettare l'articolo 81 della Costituzione, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII-bis, n. 3) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Intervenendo in discussione generale, il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, già nel corso della discussione sul primo decreto «ri-

stori», il proprio Gruppo aveva rilevato come l'esigenza di fornire sostegno alle diverse categorie produttive avrebbe richiesto l'incremento dello stanziamento per i contributi a fondo perduto oppure un nuovo scostamento di bilancio.

In linea di principio, il Gruppo della Lega non è mai stato contrario ad un nuovo scostamento finalizzato a dare respiro a settori produttivi costretti a rimanere chiusi o ad essere penalizzati da una riduzione della clientela.

Ricorda peraltro che, in più occasioni, quest'anno, i Gruppi di centro-destra hanno appoggiato le proposte di scostamento e, nella prima circostanza, sono stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta.

Focalizza quindi l'attenzione sul tema dell'estensione dei ristori alle imprese localizzate non solo nelle aree rosse o arancioni, ma anche in quelle gialle, dal momento che queste si trovano a subire penalizzazioni derivanti dai problemi del relativo indotto. Di qui, risulta necessario modulare le politiche di ristoro, apparendo ingiustificato precludere ogni forma di sostegno alle imprese localizzate in area gialla.

Su tale punto, chiede alla maggioranza e al Governo una maggiore chiarezza, per fornire risposta alle esigenze di larga parte del settore economico-produttivo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) evidenzia come il senatore Tosato abbia illustrato con precisione la posizione dei Gruppi di centrodestra, e quindi anche di Forza Italia, rispetto alla proposta di scostamento.

Nell'esprimere consapevolezza circa la necessità di acquisire risorse necessarie a fronteggiare interventi di emergenza, ritiene doveroso che l'impiego delle risorse sia finalizzato ad obiettivi precisi e trasparenti.

Il presidente PESCO (*M5S*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Tosato, sottolineando l'utilità di una forma generalizzata di ristoro basata su meccanismi di calcolo chiari. Ritiene che sul punto l'intera Commissione condivida tale auspicio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, è quindi conclusa la discussione generale.

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*), intervenendo in sede di replica, prende positivamente atto della richiesta volta a modulare i ristori anche in favore delle imprese e delle attività localizzate in area gialla.

Evidenzia, peraltro, che lo scostamento in esame non esaurisce i provvedimenti che dovranno essere adottati per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza epidemiologica, auspicando che il Parlamento e il Governo sappiano adottare un approccio lungimirante per risolvere le problematiche del settore economico-produttivo.

Il vice ministro MISIANI fa presente come la recrudescenza dell'emergenza sanitaria in Italia e in Europa abbia indotto il Governo ad adottare, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, misure di sostegno al sistema economico-produttivo modulate sul territorio, in base ad una suddivisione dei rischi condivisa con le Regioni, in modo da scongiurare un *lockdown* generalizzato.

I vari decreti «ristori» all'esame delle Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato sono stati costruiti in modo da tenere conto della classificazione di rischio delle Regioni e delle tabelle dei codici Ateco.

Si tratta di un modello recante spazi di flessibilità e accompagnato ad altre misure come i contributi a fondo perduto, la proroga degli ammortizzatori sociali e il rinvio di adempimenti tributari e contributivi.

L'esigenza di un nuovo scostamento di bilancio nasce dalla valutazione di una situazione che, pur in miglioramento, richiede comunque un'ulteriore azione di sostegno all'economia.

Conformemente alle sollecitazioni provenienti da diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, come Forza Italia, lo scostamento verrà focalizzato sul posticipo di scadenze fiscali quantitativamente molto rilevanti e dotate di forte impatto sul sistema produttivo. Peraltro, l'impostazione del prossimo decreto «ristori *quater*» riflette anche l'intenzione di recepire richieste avanzate dai diversi Gruppi parlamentari nel corso dell'esame dei primi decreti «ristori».

Altresì, è intenzione del Governo, all'inizio del prossimo anno, avviare un'ulteriore riflessione sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle condizioni economiche e sociali che saranno oggetto di verifica.

Nel ricordare che il disegno di legge di bilancio 2021, in discussione alla Camera dei deputati, prevede uno stanziamento di quasi 4 miliardi per il sostegno al settore produttivo, ritiene che il tema dei ristori generalizzati vada oltre la rigida classificazione dei codici Ateco e possa trovare adeguato approfondimento proprio nella sede di un futuro e organico provvedimento economico.

Apprezza quindi la disponibilità manifestata da alcuni Gruppi di opposizione, come Forza Italia, che hanno esplicitato l'intenzione di sostenere la richiesta di scostamento e rivolge un appello a tutte le forze di opposizione a tenere un'analogha condotta.

Da ultimo, conferma l'intenzione del Governo di avviare una riflessione complessiva sul sostegno al mondo del lavoro, dando la priorità alle categorie al momento meno tutelate, come quelle del lavoro autonomo, del commercio, dell'artigianato e delle partite IVA.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, osservando come lo scostamento di bilancio richiesto dal Governo si inserisca all'interno di una strategia organica e coerente perseguita sin dal primo *lockdown* e basata sull'adozione di misure rivelatesi efficaci.

Tale considerazione risulta suffragata dai dati sull'andamento del prodotto interno lordo del terzo trimestre di quest'anno, che hanno registrato un incremento congiunturale di circa il 16 per cento e una flessione su base annuale abbastanza contenuta, in considerazione della portata della crisi epidemiologica.

Peraltro, la sostanziale tenuta del sistema economico è ancor più fondata, se si considera che il nostro Paese è stato penalizzato dalla sostanziale assenza del turismo straniero e dalla forte riduzione del turismo interno.

Altresì, le misure contenute nei decreti «ristori» perseguono l'obiettivo di garantire la tenuta del tessuto economico-sociale, prevenendo ogni tipo di tensione.

L'approvazione dello scostamento di bilancio rappresenta quindi un passaggio indispensabile per rafforzare l'efficacia e la portata applicativa delle misure di sostegno e di rilancio dell'economia.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si ricollega alle considerazioni svolte in discussione generale dal senatore Tosato, lamentando come la richiesta di scostamento venga avanzata nella sostanziale mancanza di idonee informazioni sui contenuti del decreto «ristori *quater*».

Evidenzia, peraltro, l'imminente scadenza, prevista per il prossimo 30 novembre, degli adempimenti tributari che dovrebbero essere oggetto di dilazione, con la conseguenza di ingenerare ancora più incertezza nel mondo produttivo e delle partite IVA, che si trova già in grande difficoltà.

Reputa necessario individuare un meccanismo di calcolo dei ristori basato sul raffronto tra la diminuzione dei fatturati di impresa, anche avvalendosi dei dati della fatturazione elettronica: tale sistema eviterebbe di rimanere invischiati nei meccanismi dei codici Ateco.

Da ultimo, auspicando un utilizzo dello scostamento funzionale al sostegno del settore produttivo, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) si ricollega alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero, annunciando il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia. Incidentalmente, chiede che il Governo valuti l'adozione di una forma di comunicazione ufficiale per preannunciare l'imminente adozione di un decreto-legge di posticipo degli adempimenti tributari, in modo da fornire certezza alle categorie professionali e produttive interessate.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria**148^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI*La seduta inizia alle ore 10,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 208)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva. Segnala che sullo schema di decreto legislativo non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e che il termine per l'espressione del parere scade il 12 dicembre 2020.

Il provvedimento, composto di 86 articoli – suddivisi in 10 Titoli – e di diversi allegati, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Il suddetto articolo 11 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

La relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame rileva che lo stesso costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti. L'ar-

tiolato del provvedimento è, principalmente, il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

Le norme previgenti «sono state aggiornate e allineate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale (...) Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate».

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 disciplina il campo di azione e le finalità del provvedimento, che stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante ortive, nonché l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'articolo 2 reca le definizioni mentre l'articolo 3 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

L'articolo 4 indica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, che rappresenta l'autorità unica responsabile a livello nazionale per una serie di attività.

L'articolo 5 indica le competenze dei Servizi fitosanitari regionali, mentre l'articolo 6 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e relativi portinnesti ammesse alla commercializzazione e delle varietà di portinnesti di piante ortive.

L'articolo 7 reca l'articolazione del Registro nazionale, che è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'allegato I ed è articolato nelle sezioni: a) Varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti; b) Varietà di portinnesti di piante ortive. All'interno del Registro è istituita un'apposita sezione dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, sono indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione dei geni e l'identificatore unico. Chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o in qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata.

L'articolo 8 prevede quali siano le informazioni contenute nel Registro, l'articolo 9 disciplina la domanda di registrazione di una varietà, l'articolo 10 indica i requisiti in base ai quali le varietà possono essere iscritte al Registro, e l'articolo 11 disciplina l'esecuzione delle prove di coltivazione, che il MIPAAF provvede ad eseguire o a far eseguire.

L'articolo 12 prevede il termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione, mentre l'articolo 13 stabilisce che la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova viene iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero.

L'articolo 14 disciplina il periodo di validità della registrazione di una varietà, che – a seconda delle varietà – ha una durata di trenta anni o di dieci anni.

L'articolo 15 stabilisce che il MIPAAF notifichi agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà, mentre l'articolo 16 prevede che per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e unionali previste in ambito sementiero.

L'articolo 17 regola gli obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, l'articolo 18 regola requisiti ed obblighi dei fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive e l'articolo 19 prevede gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in relazione ai fornitori.

Gli articoli da 20 a 53 disciplinano, in modo particolareggiato, la certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive.

L'articolo 54 regola i controlli ufficiali, stabilendo in particolare che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente provvedimento.

L'articolo 55 prevede che le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai «laboratori ufficiali» designati dai Servizi fitosanitari regionali, mentre l'articolo 56 regola le condizioni generali per la commercializzazione.

L'articolo 57 reca le norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio, che sono poi disciplinate più dettagliatamente negli articoli da 58 a 64.

L'articolo 65 reca le condizioni di equivalenza per l'importazione da Paesi terzi, mentre gli articoli da 66 ad 81 disciplinano il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, che viene istituito presso il MIPAAF ed effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'articolo 82 reca le sanzioni (amministrative pecuniarie): al riguardo la relazione illustrativa rileva che tale articolo ripropone, aggiornandole, norme previgenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del

2011 e all'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2010 (decreti legislativi abrogati da parte dell'articolo 86).

L'articolo 83 disciplina le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nei Registri, per le operazioni di controllo e di certificazione, per la qualificazione volontaria e per la stampa e il rilascio delle etichette, tariffe stabilite dal MIPAAF in misura corrispondente al costo del servizio effettivo.

Da ultimo, mentre l'articolo 84 individua la clausola di neutralità finanziaria, gli articoli 85, 86 e 87 recano le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 209)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Fattori, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva. Segnala che sullo schema di decreto legislativo non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e che il termine per l'espressione del parere scade il 12 dicembre 2020.

Il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Il suddetto articolo 11 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

Lo schema di decreto, che si compone di 59 articoli – suddivisi in 13 capi – e di tre allegati, detta *ex novo* la disciplina nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi.

La relazione illustrativa informa che il nuovo testo normativo contiene i seguenti aspetti chiave: definizione di una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia; modifica del ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuazione del Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale istituto nazionale di riferimento per il supporto scientifico e diagnostico; ridefinizione del ruolo e delle competenze e formazione del personale del servizio fitosanitario nazionale; definizione di nuova gestione delle emergenze fitosanitarie; realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario; razionalizzazione dei punti di ingresso frontalieri e definizione delle procedure di controllo ufficiale.

Passando ad analizzare l'articolato, gli articoli da 1 a 3 riguardano l'ambito di applicazione del provvedimento e le definizioni. In particolare viene definita come attività di protezione delle piante quelle volte alla prevenzione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

L'articolo 4 qualifica il Servizio fitosanitario nazionale come l'autorità competente per la protezione delle piante, ai sensi dei citati regolamenti (UE), che provvede all'attuazione delle attività di protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Per quanto concerne l'aspetto organizzativo, ai sensi dell'articolo 5 il Servizio fitosanitario centrale operante presso il MIPAAF rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione, nonché l'organo di collegamento ai sensi della normativa UE; l'articolo 6 prevede che i Servizi fitosanitari regionali sono costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di protezione; l'articolo 7 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale il Comitato Fitosanitario Nazionale; l'articolo 8 qualifica il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) – riconosciuto quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi – quale organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante; l'articolo 9 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi; l'articolo 10 prevede che per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie; l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori; l'articolo 12 disciplina gli *audit* interni del Servizio fitosanitario nazionale.

Per quanto concerne l'organizzazione della rete laboratoristica nazionale, l'articolo 13 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la designazione di uno o più laboratori nazionali di riferimento mentre l'articolo 14 prevede che i Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

L'articolo 15 rinvia a un provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione di caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori per

l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi, mentre l'articolo 16 istituisce la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante.

L'articolo 17 prevede che il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale. Ulteriori disposizioni riguardano l'ispettore fitosanitario (articolo 18), l'agente fitosanitario (articolo 19), l'assistente fitosanitario (articolo 20) e il responsabile fitosanitario ufficiale e il certificatore (articolo 21).

L'articolo 22 prevede che i responsabili fitosanitari ufficiali e i certificatori hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del provvedimento in esame si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali.

Gli articoli 23, 24 e 25 dettano poi ulteriori disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento del personale, l'istituzione del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale ed il rilascio di un apposito documento di riconoscimento.

Gli articoli 26 e 27 riguardano lo svolgimento delle attività di sorveglianza degli organismi nocivi sul territorio nazionale.

L'articolo 28 fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea; l'articolo 29 disciplina la procedura di notifica di ritrovamento di organismi nocivi mentre l'articolo 30 riguarda l'informativa sul ritrovamento di organismi nocivi agli operatori professionali; l'articolo 31 disciplina le emergenze fitosanitarie; l'articolo 32 disciplina gli interventi di protezione delle piante; l'articolo 33 disciplina le misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

Gli articoli da 34 a 36 riguardano l'istituzione e la gestione, presso il Servizio fitosanitario centrale, del Registro ufficiale degli operatori professionali.

L'articolo 37 regola la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, mentre l'articolo 38 riguarda i piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Gli articoli 39 e 40 riguardano, rispettivamente, le procedure relative alle ispezioni e alla revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante nonché i casi e le procedure di annullamento o rimozione dello stesso passaporto.

L'articolo 41 disciplina le procedure di registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.

Per quanto concerne l'attività di controllo su organismi nocivi, segnala le disposizioni che riguardano i controlli ufficiali (articolo 42), la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (articolo 43), la controperizia (articolo 44), i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 45), i posti di con-

trollo frontaliere (articolo 46), il piano di controllo fitosanitario nazionale (articolo 47) nonché i certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi (articolo 48).

Gli articoli 49 e 50 disciplinano le deroghe applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi.

Gli articoli da 51 a 54 disciplinano il sistema informatico fitosanitario, attraverso l'istituzione del Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante.

L'articolo 55 reca le sanzioni amministrative che si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e della normativa nazionale e unionale di settore, mentre l'articolo 56 disciplina i diritti obbligatori per i controlli ufficiali sulle merci e per le altre attività ufficiali.

L'articolo 57 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante.

L'articolo 58 contiene le norme transitorie e finali e, da ultimo, l'articolo 59 abroga il decreto legislativo n. 214 del 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 66)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere sulla procedura avviata dal Consiglio dei Ministri per la nomina del prof. Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il relatore TARICCO (*PD*) chiede se sia possibile audire la prossima settimana il professor Carlo Gaudio prima di procedere all'espressione del parere sulla proposta di nomina.

Il presidente VALLARDI propone pertanto alla Commissione di procedere all'audizione in sede informale del professor Gaudio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro). Ricorda altresì che nelle Commissioni di merito è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a trasferire nel disegno di legge n. 1994 (decreto-legge n. 137/2020 «Ristori») i contenuti del decreto-legge in esame, che verrebbe contestualmente abrogato.

Il relatore TARICCO (PD) chiede di rinviare il seguito dell'esame in attesa di verificare l'esito dei lavori nelle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute (n. 202)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che i relatori Mollame e Sbrana hanno già illustrato i quattro schemi di decreto legislativo in titolo e che il termine per formulare le osservazioni alla 12ª Commissione scade il 2 dicembre 2020.

Il relatore MOLLAME (M5S), anche a nome della relatrice SBRANA (L-SP-PSd'Az), informa che è in fase di predisposizione una proposta di

parere che verrà sottoposta all'esame della Commissione la settimana prossima.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) chiede, se possibile, di conoscere in anticipo, almeno in bozza, quali saranno i contenuti di tale proposta in modo tale da poter formulare eventuali osservazioni ai relatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 14, non avrà luogo e che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato a seguire per la programmazione dei lavori, è anticipato alle ore 11,05.

La seduta termina alle ore 11,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 199

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria**125^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Alessandra Todde.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (n. 200)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Il sottosegretario Alessandra TODDE interviene per svolgere considerazioni integrative della relazione illustrativa, facendo presente che lo schema di decreto legislativo in discussione è predisposto per adeguare la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento europeo n. 1938 del 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento gas nei Paesi dell'Unione. Il provvedimento è proposto in virtù della delega contenuta nella legge di delegazione europea del 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117). Infatti, anche se il Regolamento europeo è già direttamente applicabile, la citata Legge n. 117 del 2019 ha previsto la delega in favore del Governo per poter disciplinare alcuni aspetti di natura tecnica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento ed allineare, ove necessario, la normativa nazionale alle previsioni del Regola-

mento stesso. Il citato Regolamento n. 1938, che sostituisce il precedente Regolamento n. 994 del 2010 sullo stesso tema, ha infatti introdotto misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea ponendo precisi obblighi in carico agli Stati membri. In particolare, al fine di prevenire e fronteggiare situazioni critiche nell'approvvigionamento del gas, il Regolamento ha introdotto l'obbligo per i Paesi europei di coordinarsi, sia nella fase preventiva di valutazione dei rischi, sia nell'evenienza del verificarsi di situazioni critiche. Relativamente alla prevenzione, il Regolamento prevede l'effettuazione di valutazioni comuni dei rischi per i Paesi facenti parti dello stesso corridoio di approvvigionamento. Tali valutazioni sono state già effettuate da gruppi di lavoro, per due dei quali l'Italia ha svolto il coordinamento, così come sono state già predisposti i relativi piani di prevenzione dei rischi. Al fine di affrontare situazioni critiche che dovessero comunque manifestarsi, per carenza di approvvigionamento o interruzione di un'infrastruttura essenziale di trasporto del gas naturale (metanodotto o opera connessa), il Regolamento prevede inoltre che vengano attuate misure di solidarietà tra gli Stati membri. Al fine di garantire comunque la fornitura di gas naturale ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali dei Paesi colpiti da crisi degli approvvigionamenti, il Regolamento prevede che gli Stati membri possano chiedere, o reciprocamente fornire, solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, sulla base di accordi intergovernativi tra singoli paesi. Dal momento che una tipologia di accordi non è ancora contemplata dalla normativa nazionale, il decreto legislativo interviene sulle due principali norme di riferimento del settore gas, ovvero il decreto legislativo n. 164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e il decreto legislativo n. 93 del 2011, attinente i mercati elettrici e del gas e la trasparenza dei prezzi, proprio per introdurre nell'ordinamento nazionale la previsione della stipula degli Accordi di solidarietà. Il provvedimento in esame definisce alcuni aspetti di dettaglio tecnico relativi alla stipula degli Accordi, concernenti, tra l'altro, ruoli e modalità di attuazione degli Accordi medesimi. Sono inoltre aggiornati i riferimenti della normativa nazionale, poiché il citato Regolamento 1938 ha abrogato il precedente Regolamento (UE) n. 994 del 2010. Infine, è stato assegnato al Ministero dello sviluppo economico il compito di predisporre e attivare le misure legate agli Accordi di solidarietà. Lo stesso Ministero, in collaborazione con l'ARERA, avrà il compito di stabilire la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà. Il provvedimento in esame stabilisce altresì che tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà, i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti. Il provvedimento, inoltre, attribuisce a SNAM il compito di dare attuazione tecnica alle misure contenute negli Accordi ed al Gestore dei mercati ener-

getici (GME) di mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate per l'implementazione degli Accordi medesimi. In merito allo schema, il 17 novembre scorso è pervenuto il parere positivo del Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di energia.

Il presidente GIROTTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore COLLINA (*PD*) evidenzia la necessità di strutturare la transizione energetica verso le fonti rinnovabili secondo un orizzonte di programmazione che tenga conto delle potenzialità di autoproduzione di gas, anche ai fini della sicurezza energetica nazionale. I termini di questa transazione sono stati tuttavia, di recente, modificati da interventi emendativi su taluni decreti-legge in conversione, quando invece il Piano per la Transazione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) richiede una pianificazione sostenibile e certa del cosiddetto *phase-out*. Occorre inoltre tenere conto che l'Italia figura in diversi corridoi di approvvigionamento del gas e che l'Unione Europea attribuisce importanza a tale fonte energetica ai fini della sua sicurezza energetica. Il *phase-out* andrebbe quindi programmato sulla base del traguardo 2032, anno in cui viene stimato il termine della efficienza in produzione degli impianti nazionali di estrazione di gas, al momento attivi e attivabili.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,50.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Collina, alla luce delle quali andrebbero individuati gli strumenti di sostegno alla competitività delle imprese nazionali. Ciò richiede necessariamente un quadro organico di programmazione con tempi certi che non siano individuati, di volta in volta, mediante interventi emendativi su decreti-legge in conversione. Invita a valutare l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni sul tema del decreto in esame.

Il relatore ANASTASI (*M5S*) rileva che tutti gli Stati dell'Unione sono stati messi in mora dalla Commissione europea per l'attuazione del regolamento 2017/1938. Evidenzia che, oltre al criterio della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, il regolamento da trasporre nell'ordinamento nazionale introduce anche il principio di solidarietà fra gli Stati dell'Unione. Concorda infine con l'opportunità di un breve ciclo di audizioni.

Il presidente GIROTTO ritiene che non abbia senso passare da una dipendenza energetica all'altra – ciò che si verificherebbe se l'Italia puntasse sul gas quale fonte energetica – e che la sostituzione delle fonti di energie rinnovabili con quelle non rinnovabili debba avvenire secondo un orizzonte temporale programmato e certo. Invita infine i rappresentanti dei Gruppi a comunicare entro la giornata di domani i soggetti da audire

nell'ambito di un breve ciclo di audizioni su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria

181^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sandra Zampa.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (n. 202)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che gli atti del Governo in titolo, in quanto strettamente connessi per materia, formeranno oggetto di esame congiunto, con esiti distinti.

Fa inoltre presente che l'assegnazione alla Commissione è stata disposta con riserva, in quanto, riguardo agli atti in questione, non è stata

ancora sancita la prescritta intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Avverte, infine, che la Commissione, tenuto conto della riserva, è chiamata a esprimere i propri pareri entro il prossimo 12 dicembre, mentre le Commissioni consultate potranno far pervenire le loro osservazioni entro il prossimo 2 dicembre.

Prende atto la Commissione.

La relattrice BOLDRINI (*PD*), nell'avviare l'illustrazione congiunta dei provvedimenti in esame, si sofferma innanzitutto sull'atto del Governo n. 202.

Lo schema di decreto in questione, come gli altri oggetto di esame congiunto, attua la delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 4 ottobre 2019,), che ha previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In particolare, il provvedimento in esame attua i principi e criteri direttivi di cui alle lettere h) e i) del succitato articolo 12 della legge delega, ossia è inteso a: adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale; ridefinire il corrispondente sistema sanzionatorio.

Per quanto riguarda il procedimento per l'esercizio della delega, il comma 1 del citato articolo 12 della Legge di delegazione europea 2018 prevede che il Governo debba adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. La legge di delegazione è entrata in vigore il 2 novembre 2019; il termine di esercizio della delega scadeva dunque, originariamente, il 2 novembre 2020 (data nella quale il Governo ha trasmesso lo schema in esame alle Camere).

Per effetto dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega è ulteriormente prorogato di 3 mesi per consentire alle competenti commissioni parlamentari di esprimere il parere e al Governo di poterne tenere conto (c.d. scorrimento dei termini); pertanto, il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 2 febbraio 2021.

L'articolo 1 dello schema di decreto definisce, al comma 1, la finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento, disponendo in primo luogo l'i-

stituzione di posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute con il compito di effettuare i controlli ufficiali – affidati attualmente agli USMAF, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero –, sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea, al fine di verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea nei settori citati da alcune lettere dell'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/625 (d'ora in poi «Regolamento»), ossia:

alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (lettera a));

mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori (lettera c));

prescrizioni in materia di salute animale (lettera d));

prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (lettera e));

prescrizioni in materia di benessere degli animali (lettera f)).

Ai sensi del comma 2, i posti di controllo frontalieri devono acquisire le competenze dei posti d'ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute, nei settori di cui al precedente comma 1; devono inoltre essere diretti da medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i riferimenti ai posti d'ispezione frontiera e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, già contenuti nella normativa vigente, devono intendersi riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (comma 3).

Inoltre, ai sensi del comma 4, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontiero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:

a) animali;

b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animali («prodotti compositi»);

c) merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che è necessario un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, comma 1;

d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, che disciplina le misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo, quando si verificano situazioni di emergenza, e all'articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;

e) (nel testo lettera f)) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono stabiliti condizioni o misure che impongono di accertare, al momento dell'entrata stessa, la conformità alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui all'articolo 1, comma 1;

f) (nel testo lettera g)) alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissando le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Sulle partite di merci ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, delle sopraccitate lettere a) e c) del Regolamento, che non siano sottoposte ai controlli di cui al comma 4, il comma 5 dispone che devono essere organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliere di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo, come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del Regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.

Infine, il comma 6 dispone che, per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, secondo un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2 del Regolamento (che disciplina l'effettuazione di controlli ufficiali periodici, prendendo in considerazione, tra l'altro, i rischi sanitari per l'uomo, eventuali informazioni che indichino la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, i precedenti di conformità, i controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione e le garanzie già fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine).

L'articolo 2 disciplina l'organizzazione dei controlli, disponendo, al comma 1, che per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliere, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES (acronimo di: TRAdE Control and Expert System) per l'esecuzione dei controlli documentali, di identità, fisici e di laboratorio, la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE), conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del Regolamento (relativi all'uso e alle norme specifiche sul DSCE) e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le in-

formazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.

Inoltre, ai sensi del comma 2, i controlli ufficiali dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli già elencati all'articolo 1, comma 4, devono essere effettuati conformemente agli articoli da 47 (sugli animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere) a 72 (sul rinvio delle partite) del Regolamento e in conformità agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

Nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al precedente comma 2 rivelino che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione, si devono applicare le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del Regolamento in materia di misure da adottare per partite non conformi che entrano nell'Unione, per animali o merci che comportano un rischio, nonché in materia di misure imposte all'operatore in caso di inadempienza, e dei corrispondenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni (comma 3). Tali disposizioni si applicano a spese dell'operatore.

Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli, nonché la tracciabilità di tutte le partite di merci ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (alimenti e sicurezza alimentare) e c) (mangimi e sicurezza dei mangimi) del Regolamento che non dovessero rientrare tra le merci sottoposte all'accertamento di conformità di cui al già illustrato articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliere, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE (comma 4).

Sulle partite di merci di cui al comma 4, il comma 5 prevede che i posti di controllo frontaliere effettuino i controlli ufficiali in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del Regolamento (vale a dire la Sezione I del medesimo Regolamento, che disciplina i casi di animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della successiva Sezione II) e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, nonché sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6. A seguito di tali controlli, viene rilasciato il relativo documento sanitario comune d'entrata (DSCE).

Inoltre (comma 6), sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, del presente schema, il posto di controllo frontaliere è chiamato ad effettuare la verifica della corretta compilazione, nel sistema informativo TRACES, della prima parte del documento sanitario comune d'entrata (DSCE), da parte dell'operatore incaricato, e deve provvedere a completare la seconda parte.

Si tratta di partite di merci individuate dal Regolamento come a basso rischio sanitario per le quali la tracciabilità è sufficiente a consentire

all’Autorità competente sia l’organizzazione di eventuali controlli a campione, sia lo svolgimento di eventuali richiami in caso di segnalazione. Per tali casi – si specifica nel comma in esame – il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria, in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all’azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.

Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell’Unione, devono applicarsi le disposizioni di cui di cui all’articolo 4, paragrafo 3 (che prevede affidamento di determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico con attribuzione di un codice a ciascuna autorità delegata) e all’articolo 65 del Regolamento (che attiene alla disciplina di sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali) e i pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l’attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita (comma 7).

Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei precedenti commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi, deve essere assicurato all’operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell’operatore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 del Regolamento (comma 8).

Per assicurare la possibilità di tracciare i prodotti fitosanitari previsti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del Regolamento, inoltre, l’operatore responsabile della partita provvede a notificarne l’importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute (comma 9), in attuazione del monitoraggio previsto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), di cui è responsabile la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero.

Infine, in base al comma 10, le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari, di cui al precedente comma, devono essere stabilite, sentite le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame.

L’articolo 3 disciplina le esenzioni dalle modalità di controllo di cui agli articoli 1 e 2 dello schema in esame.

In particolare, il comma 1 dispone che sono esentati dalle modalità di controllo in questione le categorie di animali e di merci individuate all’articolo 48 del Regolamento (tra cui campioni commerciali, animali e merci destinati a scopi scientifici, merci destinate a consumo personale in bagagli di viaggiatori, piccole partite di merci spedite a persone fisiche, animali da compagnia), in conformità a quanto previsto dagli atti delegati

pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.

Il comma 2 disciplina il caso particolare di esenzione di cui all'articolo 48, lettera a) del Regolamento: si tratta di merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione in commercio, se costituite da prodotti di origine animale, che sono esentate dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute. È precisato che dette merci non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.

Ai sensi del comma 3, il posto di controllo frontaliero è chiamato a verificare che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al precedente comma 2 siano rispettate e, conseguentemente, a rilasciare un documento veterinario di entrata attraverso il predetto Sistema Informativo del Ministero della salute.

Il comma 4 dispone, infine, il sequestro e la distruzione, con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce, delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale, e delle piccole partite di merci spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione in commercio per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti.

L'articolo 4 dispone in merito alla designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture, prevedendo in proposito (comma 1) che la designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, come definiti dalle pertinenti disposizioni del Regolamento, devono essere attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo (che contengono le norme sulla designazione dei posti di controllo frontalieri, il loro inserimento in elenco, i casi della loro revoca o sospensione, ed i loro requisiti minimi) e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.

Il comma 2 fa obbligo, agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei ed attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, il comma 3 stabilisce infine che, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, sono posti a carico dell'ente gestore

del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.

L'articolo 5 prevede le sanzioni, di carattere amministrativo pecuniario, applicabili per la violazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. In particolare, si stabilisce che:

chiunque introduca nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontaliere è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita (comma 1);

chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea, in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (vale a dire nei casi in cui i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali trasportati per via aerea o marittima che proseguono il viaggio con lo stesso mezzo di trasporto, siano eseguiti ad un posto frontaliere diverso da quello del primo arrivo nell'Unione), è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita (comma 2);

chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea, in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2 del Regolamento, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita (comma 3);

chiunque violi le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliere ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento per azioni in caso di accertata non conformità, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita (comma 4).

Inoltre, si prevede (comma 5) che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.

Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal provvedimento in esame, è prevista (comma 6) l'applicazione delle disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981, in quanto compatibili.

L'articolo 6 dispone, a far data dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, l'abrogazione dei decreti legislativi n. 93 del 1993 (Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea) e n. 80 del

2000 (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi).

Gli articoli 7 e 8, infine, recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e disposizioni finali che prevedono la possibilità, con decreto del Ministro della salute, di adottare le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

La relatrice passa a riferire sull'atto del Governo n. 205.

Lo schema di decreto legislativo in esame è inteso a dare attuazione ad una parte della disciplina di delega di cui al succitato articolo 12 della legge n. 117 del 2019. Nell'ambito di tale disciplina di delega, il presente schema è inteso a recepire i principi e criteri specifici di delega di cui al comma 3, lettere f) ed i), dell'articolo 12 ridetto. Essi concernono: l'adeguamento della disciplina interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relative ai controlli sanitari sugli animali e su alcune merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e alle connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento europeo, che disciplinano nuovi obblighi e procedure in materia di assistenza amministrativa e collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri; la ridefinizione del sistema sanzionatorio relativo ai suddetti controlli, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni.

L'articolo 1, comma 1, dello schema demanda agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) del Ministero della salute l'organizzazione e il coordinamento dei controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, diretti a verificare la conformità alla normativa europea (ivi incluse le disposizioni relative al benessere animale) degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale, provenienti da altri Stati membri.

I controlli in oggetto sono svolti secondo modalità a campione e non discriminatorie (comma 1 citato) e sono eseguiti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio (come prevede il successivo articolo 3).

Qualora dai controlli emerga che gli animali o le merci non siano conformi alla normativa europea, e tale difformità costituisca un rischio sanitario per l'uomo o per gli animali, o per il benessere degli animali, ovvero qualora i controlli rilevino una violazione ripetuta, o una possibile grave violazione, della normativa europea, il Ministero della salute è tenuto a informare senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato, al fine di consentire ad essi di intraprendere opportune indagini (comma 3 dell'articolo 1).

L'articolo 2 definisce gli adempimenti a carico degli operatori che ricevono come primi destinatari, dal territorio di altri Stati membri, gli animali e le merci di cui al precedente articolo 1, comma 1.

In particolare, i suddetti operatori destinatari sono tenuti a:

– effettuare la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati, oppure ricorrendo ad altre modalità di trasmissione telematica, stabilite con apposito decreto del Ministro della salute (comma 1, lettera a));

– segnalare ogni partita all'ufficio veterinario suddetto e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competenti per territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera a) (comma 1, lettera b)).

L'articolo 3 disciplina lo svolgimento dei controlli di conformità alla normativa europea degli animali e delle merci suddette, provenienti da altri Stati membri, da parte degli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

In particolare, il comma 1 dispone che gli uffici veterinari suddetti programmino i controlli in oggetto, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.

I commi 2 e 6 disciplinano le ipotesi in cui, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, sia rilevata la non conformità della partita alla normativa dell'Unione europea che regola l'ingresso dell'animale o della merce in oggetto da altro Stato membro ovvero sia rilevato un rischio per la salute pubblica o la sanità animale ovvero un sospetto di non conformità. In tali ipotesi, gli uffici veterinari sono tenuti a intraprendere le azioni e ad adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio; si ricorda che gli interventi di cui all'articolo 138 comprendono anche l'adozione delle misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di accertata non conformità e ne impedisca il ripetersi. Il successivo comma 7 pone a carico dell'operatore primo destinatario i costi sostenuti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 138.

In base al comma 4, qualora la non conformità concerna errori meramente formali del certificato o dei documenti, non incidenti sullo stato sanitario della partita, gli uffici veterinari, prima di ricorrere alla rispeditura di quest'ultima, hanno facoltà di concedere all'operatore dello Stato membro, che ha spedito gli animali o le merci, un termine, non inferiore a 30 giorni, per procedere alla regolarizzazione.

Ai sensi del comma 5, qualora dai controlli in oggetto venga rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia o di altri fattori suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epi-

zootica, l'ufficio veterinario responsabile dispone, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625:

- la quarantena, l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali;
- il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale.

Anche i costi di tali misure sono, come detto, a carico dell'operatore primo destinatario (comma 7 citato).

Il comma 3 del presente articolo 3 specifica che, nel caso in cui siano eseguiti campionamenti, analisi, prove o diagnosi sugli animali o merci in oggetto (provenienti da altri Stati membri), gli uffici veterinari e i servizi veterinari suddetti riconoscono il diritto dell'operatore di chiedere, a sue spese, una controperizia, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 4 commina alcune sanzioni amministrative.

Il comma 1 concerne la violazione dell'obbligo di segnalare ogni partita, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema. Al riguardo, si prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato. Si prevede altresì la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da 1 a 3 mesi, qualora, nel periodo di tre anni, siano commesse tre violazioni, accertate in modo definitivo; si applica in ogni caso la durata massima della sospensione qualora il periodo intercorrente tra almeno due delle tre violazioni sia inferiore a 3 mesi.

Il comma 2 concerne le ipotesi di inadempimento delle misure disposte – al fine di garantire la conformità alla normativa europea – ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo 138 e nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 3 dello schema. Si prevedono, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per la violazione di ciascun obbligo, nonché eventualmente, secondo le ipotesi e i termini omologhi a quelli di cui al comma 1, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'articolo 5 reca norme di abrogazione esplicita.

L'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro della salute possano essere definite procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui al precedente articolo 3.

L'articolo 7 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La relatrice passa quindi all'illustrazione dell'atto del Governo n. 206.

Esso attua i principi e i criteri direttivi delle lettere da a) ad e) del più volte citato articolo 12 della legge delega, in materia di controlli, nonché di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni ed autorità competenti, su alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, prodotti fi-

tosanitari e pesticidi, protezione contro gli organismi nocivi per le piante, prodotti biologici, denominazioni protette o specialità tradizionali. Il termine di esercizio della delega è scaduto il 2 novembre 2020, ma, per effetto dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, il termine è ulteriormente prorogato di 3 mesi; pertanto, il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 2 febbraio 2021.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

Con l'articolo 1 sono individuate le finalità del provvedimento, consistenti nell'adeguamento e nel raccordo delle disposizioni nazionali con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue.

L'articolo 2, al comma 1, designa, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome e le aziende sanitarie locali, quali Autorità competenti nei settori: a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione; c) salute animale; d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali; e) benessere degli animali; f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi. Al personale delle Autorità competenti è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. L'Autorità giudiziaria che, a seguito di esposti o denunce di reato, svolga indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nei settori indicati, rileva profili di minaccia alla salute pubblica, ne dà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti.

Per quanto riguarda il Ministero della salute, questo può avvalersi del Comando carabinieri per la Tutela della Salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità. A sua volta, il Ministero della difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di verifica condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali.

L'articolo in esame, al comma 2, designa il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali quale Autorità competente nei settori: a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura; b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura; c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Inoltre, il Ministero delle po-

litiche agricole è organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di adozione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), con la finalità di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, verificando così la corretta applicazione della legislazione comunitaria. In questo contesto, il Ministero della salute individua modalità e strumenti condivisi e coordina le autorità competenti (Regioni, Province autonome, aziende sanitarie locali) responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame.

In base all'articolo 4, le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, in base alla categoria di rischio assegnata, tenendo conto: a) dei rischi identificati associati agli animali e alle merci, alle attività messe in atto dagli operatori, all'impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l'integrità e la salubrità di alimenti e mangimi; b) delle non conformità precedenti degli operatori; c) dell'affidabilità e dei risultati dell'autocontrollo messi in atto dagli operatori, compresi i regimi di certificazione di qualità privati.

Da parte sua, il Ministero della salute esercita le attribuzioni nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, in qualità di Autorità competente a garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici e può disporre la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato. Al fine dell'adozione di provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'articolo 5 dispone che l'Autorità competente valuti le non conformità derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti che, qualora non completamente ottemperati, possono comportare un rischio per la salute umana o animale e, se necessario, proceda a sequestro amministrativo.

L'articolo 6 prescrive gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1: nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di controllo ufficiale, tali operatori assicurano alle autorità competenti l'accesso alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorità competenti, e sono tenuti ad assicurare che l'Autorità competente possa prelevare gratuitamente una quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni per l'analisi.

A tutela dell'operatore, l'articolo 7 prevede che l'Autorità competente, nel prelevare il campione, debba assicurare che vi sia una quantità sufficiente per garantire la disponibilità di tutte le aliquote, compresa quella destinata al titolare o a un suo delegato. Nel caso di scarsità della matrice da campionare o all'impossibilità di ripetizione della prova, l'au-

torità competente procede: a) al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i motivi che escludono la possibilità di ripetizione dell'analisi o della prova; b) a informare l'operatore circa la data, la sede e l'orario, al fine di consentirgli la possibilità di partecipare con il proprio esperto di parte qualificato all'analisi o alla prova.

In caso di esito sfavorevole delle analisi, gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, possono richiedere all'Autorità competente, a proprie spese, una controperizia. Tali disposizioni non pregiudicano l'obbligo delle Autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali. L'articolo in esame è corredato inoltre di un Allegato 1 che definisce le modalità di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

Con l'articolo 8 si regola la procedura che l'operatore può attivare nel caso in cui non condivida le valutazioni effettuate dall'autorità competente in sede di controperizia. In tali casi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, l'operatore può attivare la procedura di controversia richiedendo all'autorità competente di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). L'Istituto si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. L'operatore, con apposita istanza e a proprie spese, può chiedere allo stesso Istituto, utilizzando l'apposita aliquota del campione conservato, un'altra analisi, da espletarsi con la partecipazione dell'esperto di parte qualificato. In tali casi, l'ISS procede alla ripetizione dell'analisi ed entro sessanta giorni comunica gli esiti della controversia all'operatore e all'Autorità competente che ha disposto il campionamento.

In caso di alimenti con vita commerciale residua non superiore a trenta giorni a decorrere dalla data di campionamento, fatto salvo il caso dell'analisi unica e non ripetibile, tenuto conto dei tempi tecnici per l'effettuazione degli esami in funzione dell'attendibilità dei risultati, la procedura di controversia, per gli esiti non conformi, può essere attivata dall'operatore a proprie spese e con l'assistenza del proprio perito presso il laboratorio che ha effettuato la prima analisi.

L'articolo 9 indica i laboratori ufficiali nei settori di competenza del Ministero della salute : a) l'Istituto Superiore di Sanità; b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali; c) i laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali; d) i laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente; e) i laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento. Tali laboratori effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. Il Ministero della salute può designare come laboratori ufficiali anche altri laboratori all'uopo individuati.

Le Autorità competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza.

Ai sensi del comma 6, i laboratori ufficiali svolgono analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori, devono adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale. Alcune tipologie di analisi possono essere effettuate anche nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione della selvaggina designati dall'Autorità competente.

L'articolo 10 detta disposizioni sui laboratori nazionali di riferimento (LNR) e introduce disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche. Tali laboratori nazionali sono designati dal Ministero della salute per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare e l'elenco dei laboratori di riferimento è aggiornato ogni cinque anni, mentre ogni anno gli stessi laboratori forniscono al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte. Inoltre, i laboratori ufficiali sono tenuti ad inviare i ceppi di microrganismi patogeni isolati nel controllo ufficiale ai LNR o al Centro di referenza nazionale; in considerazione delle particolari situazioni epidemiologiche, il Ministero della salute individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali è necessario effettuare il sequenziamento genomico completo.

L'articolo 11 sostituisce il comma 1 dell'articolo 48 (Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero) della legge n. 96 del 2010, riconoscendo, oltre alle navi officina e alle navi frigorifero, anche le navi *refeer* (nave da carico refrigerata, tipicamente utilizzata per il trasporto di merci deperibili), ed ha la finalità di poter effettuare sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 12 dispone che, al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, a far data dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti e agli animali d'azienda, nonché le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari, avvengono esclusivamente in formato elettronico. Infine, si demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità operative delle registrazioni in formato elettronico.

L'articolo 13 disciplina le modifiche e le abrogazioni di provvedimenti vigenti che avranno efficacia con l'entrata in vigore dello schema in esame, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, tra l'altro, che le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese.

La relatrice passa infine a riferire sull'atto del Governo n. 210.

Lo schema di decreto legislativo in esame è inteso a dare attuazione ad una parte della disciplina di delega di cui all'articolo 12 della legge n. 117 del 2019, delega concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. Nell'ambito di

tale disciplina di delega, il presente schema è inteso a recepire il principio specifico di delega, di cui al comma 3, lettera g), del suddetto articolo 12, concernente la revisione della disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, svolti nelle materie di cui al suddetto regolamento da parte del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome e dalle aziende sanitarie locali. Tale revisione deve in ogni caso: assicurare la coerenza con i criteri di riparto tra le suddette istituzioni previsti dalla disciplina finora vigente, relativi alle risorse derivanti dalle tariffe per i controlli in oggetto; garantire le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli suddetti, nonché le altre attività ufficiali, ed essere orientata agli obiettivi di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia.

L'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Rientra nell'oggetto dello schema anche la determinazione della tariffa per l'ispezione negli specifici casi di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. L'applicazione e la riscossione delle tariffe spettano alle istituzioni summenzionate (Ministero della salute, Regioni e Province autonome, aziende sanitarie locali) nell'ambito delle rispettive competenze. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e il relativo importo è destinato alle autorità competenti e agli altri enti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 dello schema.

L'articolo 1 attribuisce, inoltre, la facoltà al Ministero della salute, alle Regioni e alle Province autonome – limitatamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per i quali non siano previste tariffe armonizzate nello schema in esame – di determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625 e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 1 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8.

In base al suddetto comma 6, sono esclusi dall'applicazione delle tariffe di cui allo schema in esame: gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Inoltre, i successivi commi 7 e 8 prevedono un'esclusione parziale – concernente, cioè, solo alcune tariffe – in favore degli operatori che effettuano «produzione primaria» e «operazioni associate».

L'articolo 2 reca le definizioni, ai fini della disciplina in esame.

L'articolo 3 disciplina l'applicazione da parte del Ministero della salute delle tariffe per alcune attività svolte dal medesimo Dicastero o per conto di quest'ultimo. Tali tariffe concernono: i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontaliere (PCF) sugli animali e le merci summenzionate; il riconoscimento dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi.

L'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi officina, navi frigorifero e navi *reefer vessel* e per gli atti di riconoscimento delle suddette navi da parte dello stesso Dicastero (nonché per i controlli periodici successivi al riconoscimento).

L'articolo 5 definisce le tariffe inerenti all'attività di esportazione, da parte di un operatore, degli animali e delle merci summenzionate; in particolare, le varie tariffe concernono i controlli e le altre attività svolti dalle aziende sanitarie locali ai fini dell'esportazione e quelli svolti dal Ministero della salute per il rilascio dell'abilitazione all'esportazione, per il rinnovo della stessa abilitazione e per la verifica della risoluzione di una non conformità rilevata nel corso dei suddetti controlli (inerenti all'esportazione) delle aziende sanitarie. I controlli in oggetto comprendono la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi.

L'articolo 6 definisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'azienda sanitaria locale, relativi ai macelli, agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti di sezionamento di carni, a quelli di produzione di latte o di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 7 definisce le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'azienda sanitaria locale relativa alla macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o ad animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 stabiliscono alcune fattispecie di maggiorazione delle tariffe in oggetto, con riferimento ai casi in cui il controllo sia richiesto dall'operatore con determinate modalità temporali di esecuzione. Il valore base delle tariffe dei controlli eseguiti su richiesta, nonché di altri controlli originariamente non programmati, è disciplinato dal successivo articolo 9, il quale, a sua volta, rinvia all'articolo 10 per la definizione della tariffa su base oraria. Inoltre, il comma 4 del suddetto articolo 8 prevede una maggiorazione delle tariffe pari allo 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale, di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2017/625, mentre il comma 5 stabilisce una maggiorazione per alcuni casi di controllo effettuati ai sensi del precedente articolo 3.

L'articolo 11 definisce le tariffe relative alla richiesta di esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché all'eventuale richiesta di altre analisi, prove o diagnosi.

Gli articoli 12 e 13 definiscono le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte, rispettivamente, del Ministero della salute e delle aziende sanitarie locali.

L'articolo 14 disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, facendo riferimento esclusivamente agli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2.

L'articolo 15 disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale, facendo riferimento esclusivamente a quelle dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e alla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10.

L'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione degli introiti derivanti dalle tariffe.

L'articolo 17 concerne – con riferimento agli obblighi a carico dell'operatore posti dal presente schema – i provvedimenti per omessa comunicazione o per omesso pagamento delle tariffe.

L'articolo 18 definisce le modalità di aggiornamento e di modifica degli allegati al provvedimento in esame, prevedendo l'eventuale emanazione di decreti ministeriali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Gli articoli da 19 a 21 recano disposizioni finali.

La relatrice segnala l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni mirate, a fini di istruttoria sui provvedimenti in esame.

La PRESIDENTE, accedendo al suggerimento della relatrice, propone di fissare alle ore 10 di venerdì prossimo, 27 novembre, il termine per la presentazione delle richieste di audizione, da avanzare nel numero massimo di una per Gruppo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle iniziative per favorire il ritorno alla normalità delle cure e il riconoscimento dei diritti dei malati oncologici (n. 613)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di rinunciare alla fase delle audizioni informali, attesa l'urgenza da tutti avvertita di discutere subito l'affare in titolo in sede plenaria e pervenire in tempi rapidi all'approvazione di una risoluzione.

Rammenta, altresì, che è già stato predisposto uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), trasmesso nella giornata di ieri a tutti i componenti della Commissione.

Dà quindi la parola alle relatrici.

La relatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) fa presente che la proposta di risoluzione vuole rappresentare un punto di partenza in questa seconda fase della legislatura, sia riguardo al metodo di lavoro che al contenuto. Sul primo aspetto, giudica il lavoro svolto costruttivo e condiviso nelle soluzioni avanzate: di fronte alle fragilità dei malati, la risposta politica è stata forte e a sostegno dei diritti del malato. Evidenzia che il tema trattato, in questo caso, è stato inserito in agenda non sotto dettatura dell'Esecutivo, ma intercettando un'esigenza reale, che il Parlamento ha saputo cogliere: quella di assicurare la necessaria tutela anche ai malati «non Covid». Ricorda che le malattie oncologiche e cardiologiche rappresentano due «macro patologie», in cui si attestano i più alti indici di mortalità nel Paese. Nel richiamare la *ratio* dell'articolo 32 della Costituzione, rileva che il diritto alle cure deve essere assicurato garantendo l'uguaglianza nell'assistenza e nella tutela a tutti gli ammalati, anche in una fase emergenziale come quella che il Paese sta vivendo.

Passando all'illustrazione della proposta di risoluzione, segnala che essa si è giovata dell'apporto e dei contributi delle associazioni dei malati, dei professionisti del settore e dei pazienti medesimi, ed è costituita da premesse, che fotografano la «diagnosi» dell'esistente, e dalla successiva indicazione di possibili soluzioni, che formano oggetto degli impegni al Governo. Ricorda che, malgrado la mortalità dei pazienti oncologici si sia ridotta, occorre fronteggiare i fenomeni di cronicizzazione della malattia, e i correlati bisogni di riabilitazione fisica, sociale, psicologica. Ritiene che lo strumento della risoluzione, pur non avendo il carattere cogente della legge, sia un elemento di ulteriore sensibilizzazione per il Governo, che già sul tema si è dimostrato attento in sede di esame della legge di istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori (legge n. 29 del 2019).

Nel ricordare l'importanza delle azioni condivise contro la violenza nei confronti delle donne, fa presente che è pervenuta da parte del Gruppo Lega, per vie brevi, una proposta – accolta d'intesa con la correlatrice – volta a inserire nel testo un riferimento al progetto coordinato dalla onlus «Salute Donna» per la presa in carico dei pazienti oncologici anche durante l'emergenza Covid.

Osserva inoltre che il valore della risoluzione deriva dalla sua attualità: la parte dispositiva ha una funzione proattiva nei confronti del Governo, sia nel promuovere le reti oncologiche regionali, sia nel rinnovare la dotazione strumentale per gli *screening* diagnostici.

In conclusione, auspica una approvazione all'unanimità della proposta di risoluzione, dichiarando la propria disponibilità ad accogliere suggerimenti e proposte di modifica, nello spirito di collaborazione e responsabilità richiamato dalle massime cariche istituzionali del Paese.

La relatrice BOLDRINI (*PD*), nel ringraziare la senatrice Binetti per l'ampia esposizione, si sofferma sulle criticità che i pazienti oncologici vivono in questo periodo di emergenza epidemiologica: l'apporto fornito dagli attori interessati ha fatto emergere che per le patologie oncologiche il fattore tempo risulta determinante.

Sottolinea che lo spirito di collaborazione sull'argomento in esame, già registrato dalla relatrice Binetti, dimostra che il tema della salute dei cittadini non conosce colore politico.

Passando all'illustrazione della proposta di risoluzione, si sofferma sul riconoscimento del ruolo dell'infermiere di famiglia, che può rappresentare una figura di supporto e assicurazione anche per il paziente oncologico. Ribadisce altresì l'importanza della modernizzazione della tecnologia per gli *screening* diagnostici, della diffusione della telemedicina su tutto il territorio, con linee guida adeguate, e della possibilità della consegna dei farmaci a domicilio, che eviterebbe inutili spostamenti per i pazienti più fragili.

In conclusione, ringrazia la rappresentante del Governo e i commissari per il lavoro sinora svolto.

La sottosegretaria ZAMPA esprime una valutazione positiva sul complesso della proposta di risoluzione.

La senatrice CASTELLONE (M5S), nel riprendere le considerazioni dalle relatrici, si sofferma sulla figura dell'infermiere di famiglia e sul monitoraggio della citata legge n. 29 del 2019, sulla quale ha recentemente presentato un atto di sindacato ispettivo. Giudica fondamentale monitorare l'attuazione della Rete dei registri dei tumori, a tutela dei pazienti fragili, in particolare di quelli oncologici, che dovrebbero poter essere seguiti a domicilio e con gli strumenti della telemedicina. Ciò, a suo avviso, permetterebbe di limitare il fenomeno della migrazione sanitaria, che costringe i malati oncologici a curarsi in altre Regioni.

Suggerisce alle relatrici di inserire nella proposta di risoluzione un riferimento al finanziamento della ricerca oncologica di base e traslazionale, per la quale i fondi stanziati nella legge di bilancio (Atto Camera 2790) risultano ancora insufficienti. Propone altresì di approfondire il binomio salute-ambiente e i meccanismi di interazione tra DNA e fattori ambientali, in quanto questi ultimi sono stati riconosciuti causa di alcune patologie tumorali. Da ultimo, propone l'istituzione di un Fondo per la diagnosi molecolare, da poter inserire nella legge di bilancio, al fine di permettere a tutte le Regioni di eseguire diagnosi molecolari, che sarebbero importanti nella prospettiva della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e della garanzia di cure appropriate ad ogni paziente.

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani, nella quale sarà posto ai voti lo schema di risoluzione, eventualmente nel nuovo testo risultante dalle modifiche e integrazioni accolte.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DALLE RELATRICI SULL’AFFARE
ASSEGNATO N. 613**

La Commissione,

premesso che:

considerando l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da coronavirus, la celebrazione della giornata nazionale del malato oncologico del 17 maggio 2020 si è svolta «a distanza» e le associazioni si sono confrontate sul documento programmatico realizzato dalla FAVO (Federazione delle associazioni di volontariato oncologico) e dalle relative società scientifiche con l'obiettivo di capire come superare l'emergenza da COVID-19 e favorire il ritorno alla normalità delle cure e al riconoscimento dei diritti dei malati di cancro;

la Giornata nazionale del malato oncologico, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2006 e modificata successivamente con direttiva del 5 marzo 2010, si celebra ogni anno nella terza domenica di maggio ed è dedicata al malato, agli *ex* malati, ai sopravvissuti al cancro e a tutti coloro che hanno vissuto da vicino la malattia condividendone ansie, preoccupazioni, speranze;

recentemente inoltre si è aperto un Tavolo Tecnico fra il Governo e la federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (FOCE), per garantire ai pazienti più fragili la continuità di cura in emergenza Covid; un tavolo per la tutela degli oltre 11 milioni di persone con malattie oncologiche e cardiologiche che si concentrerà prevalentemente su otto punti identificati concordemente dai clinici impegnati su questo particolarissimo fronte;

anche il progetto «La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere» coordinato da Salute Donna Onlus attraverso il suo «Accordo di legislatura» in 15 punti – presentato prima delle elezioni del 2018 – ha sollecitato le istituzioni e l'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro» a lavorare per una migliore presa in carico dei pazienti oncologici anche nel pieno dell'emergenza Covid-19 e a muovere così un deciso passo avanti nella *governance* del cancro;

la prima ondata della pandemia infatti ha causato importanti disagi e ripercussioni a carico dei pazienti oncologici, ematologici e cardiologici, che indubbiamente corrono maggiori rischi nel corso della seconda ondata;

rilevato che:

ogni anno circa 413.000 cittadini in Italia muoiono per malattie cardiovascolari, oncologiche e onco-ematologiche e 153.000 per altre pa-

tologie (respiratorie, neurologiche, endocrino-metaboliche, psichiche, gastrointestinali ed infettive), per un totale di 566.000 decessi; il Covid ha finora determinato oltre 45.000 morti;

per evitare che aumenti la mortalità per patologie non Covid è fondamentale garantire la continuità delle cure in totale sicurezza, per proteggere soprattutto i pazienti più fragili, in particolare quelli colpiti da tumore e malattie cardiovascolari;

ogni anno, in Italia, circa 370.000 cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50 per cento dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50 per cento una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia e le nuove terapie contro il tumore stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando, anche sensibilmente, la vita dei malati senza speranza di guarigione. Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione «cancro uguale morte», dall'altra sono sorti nuovi problemi che riguardano proprio la vita dei malati: uomini e donne di qualsiasi età, di qualsiasi condizione sociale, sono diventati i protagonisti di una lotta al proprio cancro che coinvolge quotidianamente il loro corpo e la loro mente. Si tratta di una lotta difficile e coraggiosa contro quella che le associazioni di volontariato oncologico hanno definito la «nuova disabilità di massa», in quanto il prolungamento della vita dei malati che non guariscono costituisce un problema sociale di grande rilevanza;

accesso alle terapie, riabilitazione e qualità della vita, difficoltà nel rapporto medico-paziente, cure palliative e terapia del dolore, diritti sul lavoro e corretta informazione ai pazienti sono solo alcune delle problematiche che vengono sollevate e approfondite di anno in anno e per tale motivo la Giornata rappresenta l'occasione di portare all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica i bisogni dei malati oncologici e dei loro familiari;

ancor prima dell'emergenza COVID era già chiaro come fosse urgente fare una riflessione sui costi economici e sociali del cancro per i pazienti e le famiglie, per evidenziare l'entità e le caratteristiche dei costi e dei disagi nelle loro linee generali e consentire l'elaborazione di stime di impatto complessivo sul sistema Paese, anche alla luce del raffronto con i valori e i dati raccolti fino ad allora. Di grande interesse per la tutela della salute del paziente oncologico è tenere sotto controllo il disagio economico e il disagio psicologico;

concretamente sono stati evidenziati due livelli di disagio economico: il disagio economico di base, e cioè la misurazione di un primo livello di difficoltà economiche, legato alla quotidianità della vita del paziente e della sua famiglia, e il disagio economico rilevante, proprio delle spese affrontate per far fronte alla patologia fin dal momento della sua diagnosi. Analogamente, per l'ambito psicologico occorre tener presente il disagio psicologico di base, cioè la misurazione di un primo livello di disagio psicologico, a partire dal profilo psicologico del paziente e il di-

saggio psicologico rilevante, che ha origine nella diagnosi tumorale. In una indagine costruita *ad hoc* su 1.289 pazienti risulta che il 70 per cento dei pazienti intervistati manifesta condizioni di disagio economico e il 50 per cento rivela un disagio psicologico;

nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sia sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva, che nell'incidenza dei decessi; una *review* dell'«European journal of cancer» riferisce di un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento; tasso che aumenta fino al 35 per cento se il tumore è in fase attiva. In Italia l'associazione tra tumore e COVID-19 ha fatto registrare il 12 per cento dei decessi durante la pandemia (rapporto Istat – Istituto superiore di sanità «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2», 16 luglio 2020);

sotto il profilo della prevenzione e della possibilità di ottenere una diagnosi precoce, bisogna tener conto che a causa dell'emergenza da COVID le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite presso i reparti di oncologia si sono ridotte del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici. Concretamente in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di *screening* in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (dati AIOM ed ESMO 2020). Ovviamente ciò ha comportato non solo una netta riduzione delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma anche la tardività della diagnosi, fatta quando la patologia era già in fase avanzata e quindi meno curabile, dal momento che l'individuazione di tali neoplasie in fase avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati;

considerato che:

i pazienti e i professionisti hanno imparato a fare ricorso alla telemedicina, apprezzata dall'80 per cento di loro, sebbene i risultati non siano ancora pienamente soddisfacenti, né sul piano clinico, né sul piano della relazione tra medico e paziente. Gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici vanno considerati in un più ampio contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo, del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;

per tutti i pazienti, in particolare per i malati oncologici, persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, che è strutturalmente contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale, che sta generando ulteriori disparità nella disponibilità dell'innovazione. Molta della strumentazione diagnostica appare obsoleta. Ad esempio, degli 865 mammografi ancora analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 hanno un'età compresa tra i 5 e i 10 anni e 726 superano i 10 anni. Quindi si può ragionevolmente affermare che l'84 per cento di essi sono inadeguati a rilevare le lesioni in fase iniziale e diagnosticano solo falsi negativi;

i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di *follow up*, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;

tra i fattori di rischio a cui è più facilmente esposto il malato oncologico vi è poi la mancata integrazione tra ospedale e territorio, che costituisce ancora oggi uno degli ostacoli più gravi nel modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti cronici;

dopo aver faticosamente cercato di creare dei *tumoral board*, caratterizzati da competenze avanzate e integrate sotto il profilo multiculturale e interprofessionale, oggi appare evidente che se non si dà vita a *molecular tumoral board*, fortemente integrati con competenze scientifiche di alta qualità, sarà impossibile rendere operativo il piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze omiche, che puntano all'inserimento della medicina personalizzata nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale. In questo senso si pone l'esigenza di disporre di centri per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), indispensabili per dar vita alla medicina personalizzata;

è urgente disporre in ogni regione di una rete oncologica che consenta il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno; ma le reti oncologiche oggi non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle finora costituite hanno livelli di sviluppo e di funzionamento decisamente disomogenee. L'AGENAS, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, potrebbe costituire un buono strumento di confronto e coordinamento tra le reti, se fosse completato con alcuni profili professionali indispensabili e se fosse più e meglio coordinato con il Ministero della salute;

il piano oncologico nazionale (PON), documento tecnico di indirizzo, è scaduto nel 2016; ma come accade per molti altri piani era stato elaborato almeno 5 anni prima e pubblicato nel 2013, il che ne fa uno strumento superato, anche alla luce dei progressi della scienza e della tecnica di questi ultimi anni. Anche l'European guide on quality improvement in comprehensive cancer control, che raccoglie il risultato di 3 anni di lavoro della «joint action» promossa dalla Commissione europea e ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di venticinque Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'aggiornamento dei piani oncologici nazionali, per garantire uguaglianza nell'accesso alla diagnosi precoce, alla riabilitazione e alle tutele per i *survivor*. La Commissione europea entro il 2020 pubblicherà il primo piano oncologico europeo per definire un approccio comune al cancro, promuovendo l'elaborazione di soluzioni condivise e la condivisione di *best practice* e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca. Tra le cinque missioni del programma «Horizon Europe», una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare 3 mi-

lioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo *slogan* «Cancer, mission possible»;

le associazioni di volontariato dei pazienti, coordinate dalla FAVO, hanno evidenziato la necessità di procedere ad una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza da COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale. La rete delle associazioni di volontariato dei pazienti creata dalla FAVO ha inoltre sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di *screening* oncologico e i percorsi di *follow up* per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di *lockdown*, ma soprattutto per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, indispensabili per una corretta allocazione delle risorse, che sia al tempo stesso efficiente ed efficace;

FOCE, come associazione di clinici di diversa specializzazione e competenza, ha fatto una proposta che ruota intorno ad otto punti chiave, che richiedono una progettualità condivisa anche a livello governativo: dalla netta separazione fra ospedali, ambiti di cura e assistenza per pazienti Covid e quelli per pazienti non Covid; alla necessità che tutte le strutture di oncologia medica, cardiologia ed ematologia rimangano pienamente operative anche a livello ambulatoriale, inclusa la preservazione della rete dell'emergenza cardiologica e dell'attività di chirurgia oncologica. Senza dimenticare l'assoluta necessità di assumere nuovi medici specialisti, cardiologi, oncologi e ematologi, attraverso il reclutamento con contratti a tempo indeterminato, la ripresa immediata degli screening oncologici in tutte le Regioni e la rifondazione della medicina territoriale attraverso strutture ad hoc e l'attivazione su tutto il territorio di programmi avanzati e strutturati di telemedicina;

in definitiva, l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia, e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo piano oncologico nazionale (PON), coordinato con il piano oncologico europeo di prossima adozione, che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali e la più vasta rete oncologica nazionale;

2) a monitorare la concreta attuazione del PON, delle azioni e dei contenuti programmatici previsti, con una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;

3) ad adottare iniziative utili per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato al finanzia-

mento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle Regioni;

4) ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;

5) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale per ridurre il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;

6) a monitorare l'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, laddove riconosce il ruolo e le funzioni della figura dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per prevedere un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare concretamente i servizi territoriali anche per i malati oncologici;

7) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per rinnovare e modernizzare la dotazione strumentale e tecnologica per gli *screening* diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;

8) a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico inter-istituzionale per l'adozione di linee di indirizzo o linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale in generale e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare i programmi esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;

9) ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;

10) ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni 26 ottobre 2017 sul documento «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento inter-istituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;

11) ad adottare iniziative per dare un nuovo impulso all'*iter* per l'istituzione della rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento degli European reference networks, reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea, anche attraverso specifici finanziamenti;

12) ad adottare nuove strategie comunicative che agiscano in modo integrato per garantire nei tempi e nei modi corretti accesso agli *screening* diagnostici, alle terapie di ultima generazione e alle varie forme di riabilitazione socio-sanitaria per consentire ai pazienti un re-inserimento tempestivo nella loro vita sociale e professionale;

13) a trasformare una comunicazione prevalentemente verbale in una comunicazione multicanale: televisite, teleconsulti, videochiamate,

chat con i familiari, *video-meeting* tra gli operatori, maggior uso dello *smarthphone* e dei *tablet* anche in ospedale o nei servizi territoriali;

14) a facilitare la consegna di farmaci a domicilio per attivare una riduzione degli spostamenti che potrebbero creare un impatto negativo sui pazienti oncologici, in relazione all'approvvigionamento di farmaci in piano terapeutico. L'accesso del farmacista a domicilio consente di controllare l'assunzione, fornire le informazioni necessarie a mantenere alta la *compliance* al farmaco e un maggior *empowerment* del paziente e del *caregiver*;

15) ad avviare, come i clinici hanno concordemente chiesto, procedure velocissime di acquisizione di nuovi fondi per la Sanità, ingenti e immediatamente fruibili, per mettere il Paese in grado di affrontare l'emergenza in atto ed il nuovo sviluppo della Sanità Nazionale;

16) ad adottare iniziative volte a garantire il sostegno psicologico, così come previsto dai LEA, anche ai malati oncologici.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria

206^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 208)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice LONARDO (*Misto*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, predisposto dal Governo in forza della delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante.

Riguardo a quest'ultimo regolamento, evidenzia che la restante parte, relativa ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, è oggetto della delega legislativa di cui al successivo articolo 12 della medesima legge di delegazione europea 2018 per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale.

La relatrice evidenzia inoltre che la delega su cui si basa lo schema di decreto in esame, prevede anche che siano raccolti in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplica-

zione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.

In base all'articolo 11 della legge di delegazione sono quindi stati predisposti dal Governo, oltre allo schema di decreto in esame, anche i seguenti schemi di decreto legislativo: il n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi; il n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri; e il n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Il termine per l'esercizio della delega, fissato a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018 (avvenuta il 2 novembre 2019), è prorogato di tre mesi per consentire l'espressione del parere parlamentare, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della stessa legge di delegazione. Pertanto il termine scadrà il 2 febbraio 2021.

Venendo ai contenuti dello schema di decreto, la relatrice sottolinea preliminarmente che esso costituisce il nuovo quadro normativo nazionale in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante ortive e loro portinnesti, con esclusione delle sementi.

Inoltre, esso disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.

Infine, lo schema di decreto legislativo non si applica ai predetti materiali vegetali destinati all'esportazione in Paesi terzi o destinati a scopi scientifici o lavori di selezione.

L'articolato, composto di 86 articoli, suddivisi in 10 titoli, e di diversi allegati, è il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia, contenute principalmente nei decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011, oltre che in numerosi decreti ministeriali, che vengono tutti contestualmente abrogati.

La normativa è stata quindi aggiornata e allineata in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario europeo, così come definito dai citati regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625.

Oltre a modifiche di coerenza giuridica e di semplificazione, sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini, con l'obiettivo di facilitare l'avvio e lo svolgimento dell'attività economica agricola.

Anche la normativa sulla produzione e sui controlli in materia di qualità dei prodotti è stata armonizzata e razionalizzata, tenendo conto della necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. In materia di controlli, al fine di evitare duplicazioni,

sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti.

Le disposizioni dello schema di decreto sono suddivise nel titolo I, recante disposizioni generali (articoli 1-5), titolo II, sul registro delle varietà (articoli 6-15), titolo III, sul Registro dei fornitori (articoli 17-19), titolo IV, in materia di Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive (articoli 20-53), titolo V sui controlli ufficiali (articoli 54-55), titolo VI su commercializzazione, etichettatura e imballaggio (articoli 56-64), titolo VII, che disciplina le importazioni da Paesi terzi (articolo 65), titolo VIII sul sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (articoli 66-81), titolo IX, recante le sanzioni amministrative e le disposizioni finanziarie (articoli 82-84), e nel titolo X, che detta le norme transitorie finali (articoli 85-86).

I 17 allegati al provvedimento riprendono gli allegati già presenti nella normativa di base vigente e incorporano le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate.

La relatrice ritiene che lo schema di decreto, nel suo complesso, non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo inoltre la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 209)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LONARDO (*Misto*) riferisce sui contenuti dello schema di decreto in titolo, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, che è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante.

Dopo aver riepilogato l'inquadramento europeo e nazionale del provvedimento, già svolto in premessa all'introduzione dell'atto del Governo n. 208, passa a descriverne i contenuti, evidenziando che esso costituisce

il nuovo quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, sostituendosi al vigente decreto legislativo n. 214 del 2005, di attuazione alla direttiva 2002/89/UE, che aveva lo scopo di aumentare la protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali circolanti nel territorio dei Paesi membri.

Lo schema di decreto si compone di 59 articoli, suddivisi in 13 capi, e di tre allegati. In particolare, lo schema definisce una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia.

Gli articoli da 4 a 6 stabiliscono la sua articolazione nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il MIPAAF e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625.

Gli articoli 7 e 8 modificano il ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuano il Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Il Capo III, costituito dagli articoli da 13 a 16, istituisce e disciplina la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, i cui dati sono inseriti nel Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP).

Il Capo IV, costituito dagli articoli da 17 a 25, ridefinisce il ruolo e le competenze del personale del servizio fitosanitario nazionale alla luce dei nuovi obblighi previsti dai regolamenti europei.

Il Capo V (articoli 26 e 27) disciplina le attività di sorveglianza prevedendo l'elaborazione di un Piano d'emergenza in caso di presenza di un organismo nocivo sul territorio nazionale e di un Programma nazionale di indagine per verificare la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea.

Il Capo VI, composto dagli articoli da 28 a 33, disciplina la nuova gestione delle emergenze fitosanitarie attraverso anche la definizione di specifiche strutture necessarie a tale gestione, tra cui il Segretariato per le emergenze fitosanitarie e specifiche unità di coordinamento territoriali.

Il Capo VII, costituito dagli articoli da 34 a 36, riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il Capo VIII, composto dagli articoli da 37 a 41, concerne il passaporto delle piante.

Il Capo IX, costituito dagli articoli da 42 a 48, disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali, razionalizzando i controlli ai punti di ingresso frontalieri.

Il Capo X, costituito dagli articoli 49 e 50, disciplina le deroghe per l'autorizzazione temporanea all'introduzione e allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

Il Capo XI, costituito dagli articoli da 51 a 54, istituisce e disciplina il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato alla raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea.

Il Capo XII (articoli da 55 a 57) contiene la disciplina sanzionatoria e le norme finanziarie, tra cui l'istituzione del Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, per il quale si attinge al Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Il Capo XIII (articoli 58 e 59) reca le norme transitorie e finali, tra cui l'abrogazione del decreto legislativo n. 214 del 2005.

La relatrice ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo inoltre la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625.

Sottolinea, peraltro, che la piena applicazione della normativa europea in materia consentirà di evitare possibili futuri contenziosi in ambito fitosanitario, come quello attualmente in corso concernente la *Xylella fastidiosa* in Italia.

A tale riguardo, ricorda che, dopo l'apertura della procedura di infrazione n. 2015/2174, la Corte di giustizia UE ha dichiarato, con la sentenza del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, che la Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di una serie di decisioni di esecuzione della Commissione europea, basate sulla direttiva 2000/29/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Secondo la Corte, l'Italia è inadempiente al diritto dell'UE anche per aver omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della *Xylella fastidiosa* mediante ispezioni annuali.

La relatrice propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se con la normativa in esame non si rischi di creare la possibilità di importazione di materiali di moltiplicazione geneticamente modificati.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) conviene con il senatore Candiani nella necessità di verificare se con l'importazione di innesti geneticamente modificati all'estero non si consenta di fatto la coltivazione in Italia di piante OGM.

La relatrice LONARDO (*Misto*) si riserva di svolgere un approfondimento sul tema sollevato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (n. 207)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) presenta uno schema di osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo, con un rilievo in cui accoglie il suggerimento emerso nella seduta precedente sull'opportunità che la normativa europea sulla *due diligence* degli importatori sia estesa anche alle importazioni dei semilavorati prodotti in Stati terzi mediante minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, ai fini di una maggiore efficacia nella tutela delle popolazioni locali contro sfruttamenti e violenze e ai fini di una maggiore tutela della concorrenza delle imprese europee rispetto a quelle di Paesi terzi.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 208

La 14^a Commissione permanente,

considerato lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante, per la parte relativa alle norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, in forza della delega legislativi di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019);

rilevato che in base alla delega sono stati predisposti dal Governo anche gli schemi di decreto legislativo n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, e n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

considerati i contenuti dello schema, volti a costituire il nuovo quadro normativo nazionale in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante ortive e loro portinnesti, con esclusione delle sementi, in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625;

considerato che si provvede anche a razionalizzare la normativa sulla produzione e sui controlli in materia di qualità dei prodotti, tenendo conto della necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 207

La 14^a Commissione permanente,

considerato lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, in materia di importazione di minerali da zone di conflitto, in forza della delega legislativi di cui all'articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2018);

rilevato che il regolamento (UE) 2017/821 risponde all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti in corso in determinate aree e sfruttamento illecito dei minerali presenti in tali zone, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani sulla popolazione locale, istituendo un sistema basato sul un dovere di diligenza (due diligence) nella catena di approvvigionamento, per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, imponendo a tali soggetti – con decorrenza dal 1° gennaio 2021 – obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nelle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di imporre sfruttamenti e violenze nel praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro;

considerato che lo schema di decreto provvede all'adempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento in capo agli Stati membri, tra cui quello di designare l'autorità nazionale competente – individuata nel Ministero dello sviluppo economico – a cui spetta il compito di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori, svolgendo adeguati controlli ex post, e di assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione europea, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli ex post effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli, nonché sulle norme applicabili in caso di infrazione e sulle fonderie e raffinerie interessate;

rilevato che l'articolo 10 dello schema di decreto disciplina la copertura degli oneri finanziari, autorizzando la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2021, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, e al 50 per cento dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consen-

tendo invece la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/821, in attuazione della legge di delegazione europea 2018,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che la normativa europea sulla due diligence degli importatori sia estesa anche alle importazioni dei semilavorati prodotti in Stati terzi mediante minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, ai fini di una maggiore efficacia nella tutela delle popolazioni locali contro sfruttamenti e violenze e ai fini di una maggiore tutela della concorrenza delle imprese europee rispetto a quelle di Paesi terzi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

C. 2790-bis Governo

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, segnala che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni di più immediato interesse per gli enti territoriali (che sono raccolte principalmente nel Titolo XII del provvedimento), rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici. Dichiara poi la propria disponibilità a prendere in considerazione, anche ai fini della predisposizione del parere, ulteriori disposizioni.

Tra le disposizioni di più immediato interesse per la nostra Commissione segnala quindi preliminarmente l'articolo 150 che modifica la disciplina in materia di perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Si tratta di una disposizione di particolare interesse perché, come ricordato dal ministro per gli affari regionali Boccia nella sua audizione del 18 novembre scorso, essa accompagna il processo di regionalismo differenziato, come delineato dal disegno di legge collegato alla manovra che auspica sia presto deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento.

In particolare, la norma istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033. A tale fine, con il

comma 1 dell'articolo si demanda ad uno o più DPCM il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti. Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM. Assumendo rilievo sia, in modo che appare prevalente, le competenze esclusive statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e di intervento speciale dello Stato per promuovere lo sviluppo (articolo 119, quinto comma) sia quelle concorrenti in materia di tutela della salute e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma), potrebbe risultare idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza unificata. La procedura prevede poi, con un ulteriore DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle infrastrutture la cui realizzazione è ritenuta necessaria per colmare il gap infrastrutturale tra le diverse aree geografiche, anche infraregionali. Si prevede infine la ripartizione delle risorse del fondo perequativo sempre con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, invita a valutare l'opportunità di coinvolgere anche gli enti locali, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni.

Più in generale, nell'apprezzare l'istituzione del fondo, necessario per l'attuazione del regionalismo differenziato, segnala la necessità di approfondire in che modo esso si coordini con gli altri strumenti già previsti a normativa vigente, quali il piano «Italia veloce» e gli interventi infrastrutturali da attuare nell'ambito del piano di riforme e resilienza.

Tra le altre disposizioni di interesse segnala poi che l'articolo 44 semplifica le modalità di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili ai mutui concessi agli enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro.

L'articolo 85 prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano e si autorizza il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma a costituire una sezione autonoma dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca.

Al riguardo segnala che risulta pendente presso la Corte costituzionale un ricorso del Governo sulla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2019 che, in maniera che appare analoga, prevede la possibilità di iscrizione negli albi professionali di professionisti che conoscano la sola lingua tedesca e quindi possano operare nel solo territorio della provincia; il Governo in particolare lamenta la lesione dell'obbligo della provincia autonoma di legiferare in armonia con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell'Italia, richiamando, per quest'ultimo profilo, l'articolo 53 della direttiva 2005/36/UE che vieta un riconoscimento di qualifica professionale ad una specifica area del territorio di uno Stato membro.

Rileva pertanto come potrebbe risultare opportuno un approfondimento della disposizione, in modo da circoscriverne meglio la portata; in particolare andrebbe verificata la relazione tra la disposizione e la richiamata disposizione della direttiva 2005/36/UE; in secondo luogo, anche se in base agli elementi acquisiti la disposizione non riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale ma unicamente i liberi professionisti, andrebbe confermato in termini inequivoci che rimanga comunque ferma la previsione della conoscenza sia della lingua italiana sia della lingua tedesca per l'accesso al pubblico impiego ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 752 del 1976; segnala peraltro che proprio la prossima settimana, nelle udienze del 1-2 dicembre, la Corte costituzionale dovrebbe esaminare il richiamato ricorso sulla legge n. 10 del 2019 della provincia autonoma di Bolzano.

L'articolo 143 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori); l'articolo 144 definisce nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022; in particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse; con l'articolo 145 vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali: si estende all'esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti; si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19; si proroga al 2021 la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare; si consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta; si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19; si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

Segnala poi che l'articolo 147 dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido; la disposizione prevede, tra le altre cose,

per la ripartizione delle risorse, un'intesa in sede di Conferenza Stato-città, disponendo altresì che, se l'intesa non è raggiunta entro quindici giorni, il decreto può essere comunque adottato. Al riguardo, rileva che il termine di quindici giorni potrebbe risultare troppo ristretto per garantire il rispetto del principio di leale collaborazione e ritiene che si potrebbe portare tale termine a trenta giorni, in analogia al termine previsto per l'adozione delle intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L'articolo 148, inoltre, in attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone l'accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato alla compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2022.

L'articolo 149 incrementa di 1 miliardo le risorse stanziare per investimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che le risorse per l'edilizia scolastica possano essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.

L'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni; alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, dato il carattere concorrente della competenza coinvolta (la tutela della salute), rileva l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere.

L'articolo 154 incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021.

L'articolo 157 definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, di cui 200 milioni annui per le regioni e

le province autonome, 100 milioni annui per i comuni e 50 milioni annui per le province e le città metropolitane; la norma prevede anche, al comma 2, che il riparto di tale contributo tra gli enti territoriali avvenga in sede di «autocoordinamento» tra le regioni e le province autonome da formalizzare con DPCM e, solo in assenza di «accordo in sede di auto-coordinamento» attraverso un DPCM da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo ricorda che, in precedenti disposizioni (si vedano ad esempio l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 2015; l'articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la legge n. 190 del 2014 e l'articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013) anche l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento era comunque recepito con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in modo da preservare tale organismo, insieme alla Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata, come sede privilegiata per dare attuazione al principio di leale collaborazione tra livelli di governo territoriali.

Rileva, infine, l'opportunità che, come di consueto, la nostra Commissione segnali alla Commissione bilancio l'opportunità di tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo avanzate, nel corso delle loro audizioni presso la Commissione bilancio, da ANCI, UPI e Conferenza delle regioni. Si riserva quindi di formulare la proposta di parere sulla base degli approfondimenti che saranno compiuti sugli aspetti richiamati nella relazione e degli ulteriori elementi che emergeranno nell'esame.

La senatrice Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*) ringrazia il relatore per la propria disponibilità ad un confronto in commissione ai fini della predisposizione della proposta di parere. Ciò premesso però non può che stigmatizzare il grave ritardo – un mese – con cui il disegno di legge di bilancio è giunto all'esame del Parlamento, pregiudicando la possibilità di un esame effettivo da parte delle Camere. Rileva poi che la manovra ha un volume complessivo di 38 miliardi, di cui però 15 derivanti dalle risorse del *Recovery Fund*. Questo nonostante non sia ancora chiara né la tempistica né la quantità effettiva delle risorse del *Recovery Fund*. Segnala tra l'altro il ritardo del governo italiano nella presentazione dei progetti per l'utilizzo delle risorse europee. L'impressione è che si continui a tamponare l'emergenza, ad esempio con i vari «decreti ristori» all'esame del Senato, rincorrendo il virus senza pensare ad interventi strutturali. Anche il disegno di legge di bilancio presenta questo difetto di assenza di misure strutturali. Sul punto invita a considerare che non c'è solo bisogno di ristorare le imprese delle perdite subite, come pure è necessario, ma a queste misure si deve accompagnare una coraggiosa azione di riforme, a partire dalla riforma fiscale che nel disegno di legge di bilancio è di fatto solo annunciata.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min. Ling.*), con riferimento all'articolo 85, conferma che la disposizione interessa unicamente i medici

che svolgono attività privata mentre per lavorare nelle strutture pubbliche, come in tutte le pubbliche amministrazioni, continuano a valere le norme che prescrivono l'utilizzo delle due lingue italiana e tedesca e della lingua ladina. Segnala poi che la disposizione è una norma di carattere eccezionale per consentire di supplire, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, alla mancanza di medici, anche alla luce delle caratteristiche del territorio della provincia di Bolzano che vede comuni situate in valli remote difficili da raggiungere e che sarà comunque previsto l'ausilio di un servizio di traduzione per i medici che parlino la sola lingua tedesca.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, nel ringraziare le colleghe intervenute, dichiara di condividere la denuncia per il grave ritardo nella trasmissione del disegno di legge di bilancio alle Camere, ritardo che inevitabilmente comprimerà il lavoro parlamentare. Rileva sul punto però la peculiarità dell'emergenza in corso, che determina l'adozione di più successivi scostamenti di bilancio e quindi vede la decisione di bilancio inevitabilmente costruita in più fasi. Invita poi i colleghi a riflettere sull'importanza per la Commissione dell'articolo 150 in materia di perequazione infrastrutturale. L'articolo contiene infatti una procedura innovativa che consente per la prima volta di affrontare anche i divari infraregionali, come auspica che si possa anche iniziare a fare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, con apposite misure per una specifica realtà, il Lazio.

Emanuela CORDA, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

2772 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, segnala preliminarmente come le disposizioni del Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria) appaiano riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione che, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello

Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

Ricorda che sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate e rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente «contratte», in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.»; ciò in continuità con precedenti pronunce (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013); il principio della necessaria temporaneità appare rispettato anche dal provvedimento in esame in quanto si dispone una proroga limitata di 24 mesi della gestione commissariale istituita per 18 mesi dal decreto-legge n. 35 del 2019; cionondimeno è ovviamente auspicabile una riflessione di carattere generale sulle modalità con le quali evitare un prolungamento eccessivo nel tempo del ricorso a gestioni commissariali.

Ciò premesso, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, sulle quali mi soffermerò nell'illustrazione dei singoli articoli.

Le disposizioni del Capo II (disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario) appaiono invece riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 che prevede che i principi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica.

Il Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria) comprende gli articoli da 1 a 7.

L'articolo 1 stabilisce le funzioni del Commissario *ad acta* nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria; a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza COVID-19 e ad assicurare l'attuazione delle misure del decreto in esame di seguito illustrate.

L'articolo 2 disciplina le modalità per la nomina dei Commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria da parte del Commissario *ad acta*.

Il comma 1 prevede l'intesa con la Regione Calabria per la nomina da parte del Commissario *ad acta* dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale (in caso di mancata intesa può procedere il Ministro della salute, ma comunque previa delibera del Consiglio dei ministri a cui è chiamato a partecipare anche il presidente della giunta regionale).

L'articolo 3 reca, con riferimento alla Regione Calabria, disposizioni transitorie in materia di: appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale; programma operativo per la gestione dell'em-

genza da COVID-19; edilizia sanitaria. In particolare, con riferimento alla suddetta Regione: il comma 1 disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario; il comma 2 pone un termine per la predisposizione sia del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 sia del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale; il comma 3 disciplina l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria (comma 3).

L'articolo 4 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e reca norme di coordinamento tra i suddetti articoli e le disposizioni di articoli precedenti del decreto in esame.

Il comma 4 prevede che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario adotta l'atto aziendale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero dalla data del suo insediamento e adotta «i provvedimenti previsti» sentito il Commissario *ad acta*.

Relativamente alla formulazione, invita a valutare l'opportunità di chiarire più puntualmente quali siano i «provvedimenti previsti» al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

L'articolo 5 prevede che il Commissario *ad acta* per il Servizio sanitario della Regione Calabria, nominato ai sensi del precedente articolo 1, possa avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, del Corpo della Guardia di finanza, al fine di porre in essere attività tese al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria; anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal *deficit* sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni (comma 2 dell'articolo 6); tale accordo è poi sottoposto alla verifica del Comitato permanente per la erogazione dei Lea e al Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005, organismi nei quali siedono rappresentanti regionali.

L'articolo 7 stabilisce come termine per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente Capo un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (11 novembre 2020). Prescrive l'invio con periodicità semestrale al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo in esame, da parte del Commissario *ad acta*. Prevede

che il Consiglio dei ministri possa aggiornare il mandato commissariale anche in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta nominato. Dispone la decadenza di tutti i direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.

Il Capo II (Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario) comprende gli articoli da 8 a 10.

L'articolo 8 introduce una deroga, per l'anno in corso, alla disciplina relativa ai termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, a motivo della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale. Viene disposto che, «limitatamente al 2020», le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verificano le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020 (comma 1).

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di chiarire che con l'utilizzo dell'espressione «limitatamente all'anno 2020» si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020 (interpretazione che, nel caso della regione Calabria – allo stato l'unica regione interessata dalla disposizione – risulterebbe contraddittoria con la previsione di un termine minimo di novanta giorni per lo svolgimento delle elezioni, termine che infatti decorre dal 10 novembre, data della presa d'atto del decesso della presidente Santelli e del conseguente scioglimento del consiglio regionale).

Vengono poi prorogati (comma 2) i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali. Gli organi scaduti sono tenuti a in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Al riguardo, poiché, come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2003), la disciplina della *prorogatio* dei poteri dei consigli regionali sciolti costituisce materia riservata agli statuti regionali, precisa che il riferimento alla possibilità di assumere ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte all'emergenza sanitaria

deve intendersi non già come definizione da parte del Legislatore statale dell'ambito dei poteri durante la *prorogatio* bensì come specificazione della possibilità di adottare provvedimenti urgenti che è insita nell'istituto della *prorogatio*.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni contenute nell'articolo 8.

L'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 9,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

ALLEGATO

Disegno di legge C. 2772
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario
della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi
delle regioni a statuto ordinario

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2772, di conversione del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;

rilevato che:

le disposizioni del Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria) appaiono riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma); assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione che, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali;

sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate e rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente «contratte», in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.»; ciò in continuità con precedenti pronunce (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013); il principio della necessaria temporaneità appare rispettato anche dal provvedimento in esame in quanto si dispone una proroga limitata di 24 mesi della gestione commissariale istituita per 18 mesi dal decreto-legge n. 35 del 2019; cionondimeno è auspicabile una riflessione di carattere generale sulle modalità con le quali evitare un prolungamento eccessivo nel tempo del ricorso a gestioni commissariali;

ciò premesso, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'intesa con la Regione Calabria per la nomina da parte del Commissario *ad acta* dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale (in caso di mancata intesa può procedere il Ministro della salute, ma comunque previa delibera del Consiglio dei ministri a cui è chiamato a partecipare anche il presidente della giunta regionale); il comma 1 dell'articolo 6 prevede che con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria; anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni (comma 2 dell'articolo 6); tale accordo è poi sottoposto alla verifica del Comitato permanente per la erogazione dei Lea e al Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005, organismi nei quali siedono rappresentanti regionali;

al comma 4 dell'articolo 4, andrebbe approfondito quali siano i «provvedimenti previsti» che la commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale è chiamata ad adottare;

le disposizioni del Capo II (disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario) appaiono riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 che prevede che i principi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica;

con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 si valuti l'opportunità di chiarire che con l'utilizzo dell'espressione «limitatamente all'anno 2020» si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020;

il comma 2 dell'articolo 8 precisa che fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria; al riguardo, poiché, come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2003), la disciplina della *prorogatio* dei poteri dei consigli regionali sciolti costituisce materia riservata agli statuti regionali, merita precisare che il riferimento alla possibilità di assumere ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte all'emergenza sanitaria deve intendersi non già come definizione da parte del Legislatore statale dell'ambito dei poteri durante la *prorogatio* bensì come specificazione della possibilità di adottare provvedimenti urgenti che è insita nell'istituto della *prorogatio*;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 8, comma 1.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione del direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, prefetto Massimo Bontempi

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo BONTEMPI, *direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti la deputata Francesca GALIZIA (*M5S*), il deputato Flavio DI MURO (*Lega*), il senatore Tony Chike IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) e la senatrice Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*).

Massimo BONTEMPI, *direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere*, replica, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla contaminazione da mercurio del fiume Paglia (relatori: on. Vignaroli, on. Braga, on. Polverini)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 10 novembre ha presentato, anche per conto dei relatori Chiara Braga (*PD*) e Renata Polverini (*FI*), una proposta di relazione in ordine alla quale non sono state trasmesse osservazioni né proposte di modifica.

Intervengono in dichiarazione di voto il deputato Chiara BRAGA (*PD*), *relatrice*, e i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (*M5S*) e Luca BRIZIARELLI (*Lega*).

Stefano Vignaroli, *presidente e relatore*, svolge alcune considerazioni e pone in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 6.

La seduta termina alle ore 14,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,55.

ALLEGATO

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
N. 6

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI
E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 100)

(composta dai deputati: *Vignaroli* (Presidente), *Benedetti*, *Braga*, *Del Monaco*, *Ferraioli*, *Gava*, *Licatini*, *Muroni*, *Nobili*, *Patassini*, *Polverini*, *Potenti*, Segretario, *Raciti*, *Vianello*, *Zolezzi*; e dai senatori: *Battistoni*, *Berutti*, Segretario, *Briziarelli* (Vicepresidente), *D'Arienzo*, *Ferrazzi* (Vicepresidente), *Floridia*, *Iamone*, *Laniece*, *Lomuti*, *Lorefice*, *Moles*, *Nisini*, *Nugnes*, *Rufa*, *Trentacoste*).

Relazione sulla contaminazione da mercurio del fiume Paglia

(Relatori: **On. Vignaroli**, **On. Braga**, **On. Polverini**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 25 novembre 2020

comunicata alle Presidenze il 25 novembre 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100

INDICE

1. Le evidenze nell'inchiesta sulla regione Umbria
2. Attività della Commissione e fonti d'informazione
3. Origine e stato della contaminazione
 - 3.1 I risultati degli studi effettuati
 - 3.2 I siti minerari: vicende storiche e disciplina
 - 3.3 La questione della geotermia
 - 3.4 Procedimenti giudiziari
4. Azioni attualmente previste, considerazioni finali e raccomandazioni

1. Le evidenze nell'inchiesta sulla regione Umbria

La questione della potenziale contaminazione del fiume Paglia è emersa nel corso dell'inchiesta territoriale sulla regione Umbria, i cui esiti sono contenuti nella relazione approvata all'unanimità dalla Commissione il 21 maggio 2020.

Da un punto di vista di mera contiguità territoriale il fenomeno sembrava poter essere riferibile alla situazione della discarica Le Crete di Orvieto.

Tuttavia più approfondite valutazioni, confermate dalle acquisizioni della Commissione in quell'inchiesta, lo riconducono a una più complessa realtà ambientale interregionale.

Si tratta pertanto di questione rivelatasi meritevole di ulteriore approfondimento, in relazione alle criticità sinora evidenziate e alle scelte ulteriori demandate a tutte le autorità pubbliche di governo e di controllo.

Si riporta di seguito il contenuto della relazione sulla regione Umbria nella parte relativa alla questione qui esaminata:

“Il tema era stato anticipato dal prefetto di Terni, Paolo De Biagi, nell'audizione del 26 febbraio 2019, parlando della discarica Le Crete: “gli organi di controllo parlano di una gestione tutto sommato positiva, senza grosse problematiche, erano state trovate alcune tracce di mercurio nel vicino fiume Paglia, ma poi sono stati addebitate, più che a problemi legati alla presenza della discarica, ad alcuni apporti derivanti dal monte Amiata che, come si sa, contiene dei giacimenti di mercurio, sostanza che sarebbe da lì passata nel fiume che scorre in quella zona”. Il direttore generale di ARPA Umbria nell'audizione a Terni del 27 febbraio 2019, così ha sintetizzato la questione: “esprimiamo una grande preoccupazione per il tema della contaminazione da mercurio del fiume Paglia, tanto che, nell'ambito di una convenzione interregionale col ministero, abbiamo voluto caratterizzare la presenza umbra molto attentamente. Probabilmente, la sorgente sta in Amiata, e da quelle attività minerarie antiche probabilmente viene mercurio, ma ci preoccupa moltissimo il fatto che il mercurio, come è noto, in ambiente acquatico sia salino sia dolce sia organico al metilmercurio, un potente composto aggressivo del sistema nervoso. Sappiamo che a Fiumicino i pescatori hanno già in alcuni casi nel loro pescato tracce di questa materia. Vi voglio solo informare che su questo tema abbiamo focalizzato molte risorse, perché in territorio dell'Umbria, nell'Oasi di Alviano, c'è una diga in terra che fa da contenimento, e abbiamo trovato nei sedimenti concentrazioni di mercurio importanti. Stiamo lavorando per vedere come tirarli via in sicurezza e per vedere come da lì si diffondano soprattutto sui vegetali”.

La Commissione ha ritenuto di verificare la questione richiedendo al presidente della regione Toscana informazioni sull'area dell'Amiata.

La relazione e i documenti inviati confermano la rilevanza interregionale della criticità e la necessità di un suo attento e costante esame, anche in funzione di scelte con impatto ambientale significativo demandate alle regioni interessate: tali dovendosi ritenere, oltre all'Umbria, la Toscana, punto di origine della

contaminazione, e il Lazio, per lo sviluppo dell'idrografia e il recapito nel mare Tirreno¹.

La regione Toscana² ha ricostruito le vicende storiche dell'area dell'Amiata, afferente sia al bacino del fiume Paglia che a quello del fiume Fiora interessata dalla presenza di giacimenti di cinabro (solfuro di mercurio, HgS) sfruttati nei secoli passati per l'estrazione del mercurio, elemento che per la sua fondamentale importanza nella produzione di esplosivi, conservanti, prodotti cloroderivati, lampade e altro ancora, è stato di interesse strategico per l'Italia fino alla chiusura, a fine anni '70 primi anni '80, delle numerose miniere sviluppatesi nel distretto minerario del monte Amiata³. Queste attività estrattive hanno storicamente causato l'accumulo di volumi di residui riferibili alla lavorazione del minerale, in particolare mercurio metallico in corrispondenza degli impianti di produzione; situazione aggravata dalla presenza, fino al 1980, di miniere e di impianti estrattivi di mercurio di tipo industriale.

Secondo la nota citata "questa anomalia di origine antropica è stata già individuata ed evidenziata nel Piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato con delibera di Consiglio regionale n. 169 del 7 marzo 1995 che, in assenza di indicazioni nazionali di riferimento in tema di bonifiche di aree inquinate, anticipava specifiche "linee guida" per affrontare in modo adeguato la situazione ambientale dell'area amiatina applicando anche criteri di valutazione del rischio di natura eco-tossicologica [...] L'attenzione su questi siti è stata quindi riconfermata nelle successive revisioni del Piano approvate prima con la d.c.r.t. n. 384/1999 e più recentemente con la d.c.r.t. 94/2014. Le situazioni di cui sopra, indubbiamente compromesse dal punto di vista anche ambientale,

¹ Hanno riferito i dirigenti di ARPA Umbria nell'audizione del 27 febbraio 2019: "Per quanto riguarda il mercurio nel Paglia, siamo all'interno di un piano interregionale, che vede impegnate sia le regioni Umbria, Toscana e Lazio, sia le tre ARPA corrispondenti.

[...] Il gruppo di lavoro è oggi sotto il coordinamento dell'autorità di distretto del bacino, anche perché, oltre al Paglia, che nella parte sud interseca il fiume Tevere, è coinvolto appunto, per la parte della regione Lazio, anche il fiume Tevere. Gli enti sono le tre regioni con le tre ARPA [...] tutte le prossime procedure saranno poi coordinate proprio dall'autorità di distretto. Si sta parlando di eventuale prima perimetrazione orientativa di un'area da bonificare, perché gli studi hanno permesso di verificare che, per tutto il tratto più della parte alluvionale del Paglia e per alcune parti del Tevere, su sedimenti e suolo il mercurio è presente. Non è presente nelle acque per varie particolarità che hanno i composti. Si sta facendo una serie di approfondimenti [...] Stiamo avviando un progetto di approfondimento sia sui meccanismi di accumulo sia su quelli di diffusione del mercurio. A oggi, sono state fatte varie campagne di monitoraggio. La parte suolo e sedimenti ci permette di delimitare con una certa precisione almeno la parte di estensione relativa al fiume. Questi sedimenti vengono normalmente poi rimessi in circolo con fenomeni esondativi, e con l'esondazione da parte del fiume vengono depositati su terreni circostanti, ma chiaramente in un tratto abbastanza circoscritto [...] parte una campagna di carotaggio in profondità per vedere la stratificazione di questi fenomeni di accumulo e capire la misura della profondità, anche dal punto di vista dell'altezza, con cui questo mercurio si è accumulato [...] dall'università di Firenze, che ha coordinato l'insieme dei lavori di monitoraggio in campo, abbiamo sostanzialmente ricevuto conferma dell'ipotesi iniziale che tutto il bacino dell'Amiata era la sorgente principale di origine di questo mercurio. Ovviamente, adesso il mercurio presente in tutta l'area evidenzia anche dei meccanismi secondari di diffusione, per cui basta una piena e questo mercurio può tornare dai sedimenti del fiume."

² Doc 400/1-2 e allegati.

³ I cui giacimenti davano luogo a oltre l'11% della produzione mondiale.

sono state affrontate, a partire dagli anni '90, con bonifiche mirate, in alcuni casi concluse e in altri ancora in corso".

Il 28 febbraio 2005 era stato stipulato un accordo di programma con il ministero dell'ambiente "per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari del comprensorio minerario del monte Amiata".

La regione Toscana, nella sua comunicazione, dà atto della conoscenza della contaminazione del fiume Paglia: "dopo che nel 2016 l'ARPA Umbria ha evidenziato - a seguito di verifiche del piano di monitoraggio di una discarica ad Orvieto - la presenza nel fiume Paglia di sedimenti contaminati da mercurio e dopo l'avvio da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale di un tavolo di coordinamento tra le regioni interessate e le rispettive ARPA, la regione Toscana sta valutando [...] l'impatto ambientale che tali attività hanno avuto sul reticolo idrografico, in particolare nel bacino del fiume Paglia con particolare riferimento alla presenza del mercurio nei sedimenti in alveo e nelle limitrofe aree alluvionabili".

Le tre agenzie regionali per l'ambiente di Toscana, Umbria e Lazio hanno in corso lo sviluppo e l'attuazione di un progetto pluriennale di indagine e approfondimento. Per la parte toscana il progetto di studio, iniziato nel 2017, prevede la verifica dell'estensione della contaminazione e l'individuazione delle possibili sorgenti di contaminazione; la definizione del rischio ambientale e sanitario connessi alla presenza di mercurio; l'individuazione delle possibili strategie di gestione del territorio interessato. Si riferisce che ARPAT "ha svolto e continua a svolgere le proprie attività di monitoraggio per la definizione dello stato ecologico e dello stato chimico del fiume Paglia e del fiume Stridolone suo principale affluente. A questo proposito gli esiti del monitoraggio svolto nel periodo 2016-2018 hanno evidenziato di questi due corsi d'acqua uno stato chimico complessivo *non buono* per il ritrovamento nel biota, oltre che del mercurio, anche di altri composti: i polibromodifenileteri (PBDE) nel fiume Stridolone, e i PBDE e l'eptacloro epossido, nel fiume Paglia, con valori oltre le soglie indicate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Tab 1A dell'allegato 1 alla parte III)".

Oltre al reliquato della storica attività estrattiva, come si legge negli allegati tecnici alla nota della regione Toscana "ulteriore possibile origine della contaminazione da mercurio del fiume Paglia è stata valutata anche con riferimento alle emissioni da parte degli impianti geotermici" fortemente presenti nella zona dell'Amiata. Se, come pure si legge nelle stesse fonti, l'attività mineraria e metallurgica potrebbe aver prodotto fino a trentamila tonnellate di emissioni e residui di mercurio, si dice anche che "in 25 anni di attività delle centrali geotermoelettriche dell'Amiata sono state emesse qualche decina di tonnellate di mercurio".

Il Dipartimento di scienze della terra dell'Università di Firenze⁴ dà conto di questa pluralità di elementi a partire dalle conclusioni così sintetizzate:

"1. Il comprensorio mercurifero dell'Amiata è fonte di una contaminazione che, principalmente attraverso i corsi d'acqua che drenano l'area, si estende a distanze anche notevoli (almeno decine di chilometri) dalla sorgente.

⁴ Doc. 400/3.

2. Gli eventi di piena possono determinare un'importante redistribuzione, mobilitazione e trasporto del materiale contaminato presumibilmente presente lungo le sponde fluviali e nel bacino idrografico sotteso.
3. Il trasporto del mercurio avviene prevalentemente in forma solida; il metallo è solo moderatamente biodisponibile, tuttavia vi sono evidenze di un avvenuto trasferimento alla biosfera (contenuti anomali di mercurio nei pesci).
4. L'ex miniera di Abbadia San Salvatore ed il primo tratto del fiume Paglia forniscono un contributo importante al flusso di mercurio lungo il Paglia (stimabile, in modo preliminare, in circa 11 kg/anno).
5. Le dimensioni del fenomeno trascendono evidentemente la scala locale, e richiedono dunque un'assunzione del problema a livello regionale, se non addirittura interregionale."

Conseguentemente raccomanda le seguenti azioni:

- "1. studio della diffusione del mercurio in base alle differenti unità geomorfologiche presenti sul Paglia;
2. monitoraggio regolare e continuato del trasporto solido nella rete idrica superficiale, in modo da fotografare, ad oggi, lo stato dell'ambiente, includendo aste fluviali di rango minore rispetto a quelle fin qui prese in considerazione;
3. definizione del contributo delle centrali geotermiche;
4. studi mirati alla gestione delle sorgenti primarie di contaminazione (siti minerari dismessi e relativi annessi) al fine di interrompere o limitare l'ulteriore trasferimento di [mercurio] alla rete idrica superficiale;
5. approfondimento delle conoscenze sulla contaminazione e meccanismi di trasporto e di deposizione delle fasi di mercurio idro-disperse;
6. studio sistematico della fauna e flora (edibile e non) per la verifica della penetrazione del [mercurio] nelle catene alimentari;
7. estensione del monitoraggio alle aree costiere e marine potenzialmente coinvolte;
8. misure tecniche operative per la gestione degli alvei fluviali (includendo eventuali casse di espansione) e lo sfruttamento delle risorse, che potrebbero indicativamente includere misure precauzionali/ostative per la gestione del pescato, degli inerti e misure di salvaguardia per la gestione degli invasivi."




Figura 16.1 - Ubicazione delle principali aree di estrazione del cinabro nell'area amiatina (modificata da Rimondi et al., 2015); 1. Pietrineri; 2) Abbadia San Salvatore; 3) Cerro del Tasca and Cipriana; 4) Senna; 5) Bagnore and Monte Labbro; 6) Abetina; 7) Siele and Solforate Rosselli; 8) Solforate Schwarzenberg; 9) Castell'Azzara; 10) Morone; 11) Cornacchino; 12) Cortevecthia; 13) Montebuono, 14) Catabbio, e 15) Cerreto Piano – *Location of the main sites where cinnabar was exploited (modified after Rimondi et al., 2015) 1. Pietrineri; 2) Abbadia San Salvatore; 3) Cerro del Tasca and Cipriana; 4) Senna; 5) Bagnore and Monte Labbro; 6) Abetina; 7) Siele and Solforate Rosselli; 8) Solforate Schwarzenberg; 9) Castell'Azzara; 10) Morone; 11) Cornacchino; 12) Cortevecthia; 13) Montebuono, 14) Catabbio, e 15) Cerreto Piano.*

Fig. 1 - Ubicazione delle miniere presenti sul Monte Amiata

Questa dunque è stata la ricostruzione nell'ambito dell'inchiesta territoriale; in forza di essa si è ritenuto il tema specifico della contaminazione da mercurio del fiume Paglia meritevole di specifica ulteriore attenzione, anche in considerazione del carattere sovraregionale del fenomeno, essendo emersa dunque una criticità ambientale rilevante, che riguarda un'eredità industriale storica e nell'attualità lo stato delle acque di un significativo compendio; e che coinvolge scelte e attività demandate a una pluralità di autorità pubbliche.




Fig. 2 - Bacino idrografico del Fiume Tevere in cui rientrano il fiume Paglia ed i suoi affluenti



Fig. 3 - Estratto di carta fisica dell'Italia Centrale - Monte Amiata

2. Attività della Commissione e fonti d'informazione

Sulla scorta del pregresso quadro conoscitivo sopra esposto, dunque, la Commissione ha deliberato di svolgere uno specifico approfondimento, Le originarie acquisizioni hanno reso necessario trovare conferma del fatto che la contaminazione traesse origine in larga misura dai residui di lavorazione dalle miniere di cinabro presenti sul monte Amiata dismesse dalla fine degli anni '70, veicolati dalla dinamica fluviale del bacino imbrifero del monte Amiata. Andavano altresì accertate le azioni svolte e da svolgere per la contaminazione da mercurio che già interessa il Paglia e il Tevere e per eventuali contaminazioni in altri sistemi (Fiora, Orcia-Ombrone, Albegna) le cui foci insistono direttamente sulle coste tirreniche; ed esaminati eventuali contributi dai processi geotermici o da fenomeni di lisciviazione attivi all'interno delle miniere amiatine.

I temi sono stati sviluppati dapprima in una missione in Toscana del 19-20 febbraio 2020, con sopralluoghi, audizioni e incontri informali in cui è stata prodotta documentazione.

In particolare, dopo audizioni a Grosseto, il 20 febbraio 2020 una delegazione della Commissione ha svolto sopralluoghi presso il sito minerario di Bagnore, e presso la centrale geotermica Enel Green Power di Bagnore in Santa Fiora, seguiti da un incontro, nell'ambito di Arcidosso con i sindaci di Arcidosso e Santa Fiora e con i rappresentanti di associazioni e comitati ambientalisti locali.

In seguito è stata richiesta su questi aspetti documentazione ai soggetti istituzionali coinvolti: regione Toscana, ARPA Toscana, Autorità di bacino del Tevere e dell'Appennino settentrionale, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le interlocuzioni istituzionali sono state completate con le procure della Repubblica di Grosseto e Siena e con ISPRA.

Sono pervenute risposte ed è stata acquisita documentazione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (643/1 e 643/5), regione Toscana (doc. 586/1, 586/2 e 586/4), ARPA Toscana (Doc. n. 587/1-3), Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale (Doc. n. 609/1-2), Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (Doc. n. 610/1-2), ISPRA (Doc. n. 708/1-2); la procura della Repubblica di Grosseto è stata audita il 19 febbraio 2020, la procura della Repubblica di Siena ha inviato una nota scritta (Doc. n. 707/1-3); le associazioni e comitati ambientalisti della zona hanno prodotto documentazione acquisita dalla Commissione (Doc. n. 560/1 del Comitato Sos geotermia; n. 562/1 dell'Associazione Amiata terra amata; n. 571/1-3 dei comitati ambientalisti amiatini)

E' su questa base possibile ricostruire dati e informazioni ad oggi noti rispetto allo stato di contaminazione del fiume Paglia, procedere a un inquadramento delle possibili cause del fenomeno collocandole nel più ampio complesso dello stato di attuazione degli interventi di bonifica dei siti minerari dismessi del monte Amiata e considerando gli effetti della coltivazione da vapore endogeno presso le centrali geotermiche presenti e in esercizio sul monte Amiata, valutare le azioni intraprese e fornire indicazioni.

3. Origine e stato della contaminazione

3.1 I risultati degli studi effettuati

Come si è visto nel § 1, lo studio condotto dall'Università di Firenze⁵ mirava a documentare l'impatto ambientale legato alle attività estrattive ad oggi terminate nell'area del distretto minerario del monte Amiata e di quella potenzialmente causata dalla coltivazione da vapore endogeno eseguita presso le centrali geotermiche presenti ed in esercizio sul monte Amiata.

Lo studio ha concluso che le attività estrattive presenti nel comprensorio amiatino hanno portato alla dispersione di sedimenti ricchi in mercurio attraverso i meccanismi del trasporto solido tipici di un bacino drenante superficiale; nel caso di specie ciò avviene attraverso il sistema fluviale del Paglia e secondariamente del Tevere fino a raggiungere il mar Tirreno.

Lo studio stima che l'ex miniera di Abbadia San Salvatore ed il primo tratto del fiume Paglia forniscono un importante contributo al flusso di mercurio lungo il Paglia, stimato in circa 11 chilogrammi per anno.

Nel settembre 2016 il comitato tecnico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (allora Autorità di bacino del fiume Tevere)⁶, integrato da rappresentanti delle regioni ricadenti nel distretto idrografico, aveva approvato la proposta avanzata dalla medesima Autorità di avviare un coordinamento tecnico tra il Ministero dell'ambiente e le regioni Lazio, Umbria e Toscana, con l'obiettivo di dare indicazioni alle rispettive agenzie regionali di protezione ambientale di definire uno specifico programma di monitoraggio e di indagini (in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE) nelle aste fluviali del fiume Tevere e del fiume Paglia, per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio nel citato sistema fluviale.

L'azione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha portato nel novembre 2016 alla redazione di un "Piano di indagine nelle aste fluviali del fiume Paglia e fiume Tevere per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio". L'obiettivo principale del Piano è stato quello di definire il quadro della distribuzione e presenza del mercurio lungo il corso del fiume Paglia e del fiume Tevere, in particolare nelle diverse matrici ambientali e, in prima battuta, in alcune matrici alimentari.

Il Piano, articolato per fasi, traccia le modalità e le procedure di indagine, nonché la stima dei relativi costi con l'individuazione delle coperture economiche da parte delle regioni e delle stesse agenzie regionali per la protezione ambientale.

L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha trasmesso tra l'altro alla Commissione⁷ il "rapporto attività Fase 1 Anno 2017" redatto di concerto con la regione Lazio, la regione Toscana e la regione Umbria, datato marzo 2018.

Il Piano è stato attuato dalle rispettive ARPA regionali.

⁵ Doc. 400/3.

⁶ Doc. 610/2.

⁷ Doc. 610/3.

Risulta utile riportare la sintesi dei risultati:

“Le attività svolte nel 2017 hanno portato all’esecuzione di campionamenti ambientali su 15 transetti rappresentativi delle diverse situazioni dell’area di indagine e su altri punti specifici: sono state eseguite analisi su campioni di acque superficiali, su campioni filtrati e non, analisi di sedimenti e suoli sul totale e sull’eluato. I risultati nei suoli e sedimenti hanno messo in evidenza una diffusa presenza di concentrazioni di mercurio superiori alle CSC (tab. 1 All. 5 alla parte IV Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006), che diminuiscono a valle dell’Oasi di Alviano, mentre le acque sono risultate sostanzialmente prive di mercurio allo stato disciolto.

Va precisato che i valori tabellari con i quali confrontare i risultati ottenuti esistono unicamente [per] il suolo nei siti ad uso residenziale – verde pubblico [...] e per siti commerciali – industriali [...]. Per i siti a destinazione agricola e per i sedimenti non esistono, allo stato attuale, riferimenti di legge cogenti⁸. Tali primi risultati hanno indotto il gruppo di lavoro a ritenere l’area dell’Oasi di Alviano come una potenziale area di accumulo e deposizione dei sedimenti fini contenenti mercurio.

Ulteriori analisi ambientali hanno riguardato alcuni campionamenti di biota (fauna ittica) ai sensi del decreto legislativo n. 172 del 2015⁹ secondo le procedure previste dal Manuale ISPRA-ARPA 143/2016: i risultati per il fiume Paglia sono stati di molto superiori al limite previsto per il buono stato, mentre sul Tevere non hanno dato anomalie.

Tra le attività previste ed eseguite da soggetti esterni si collocano quelle svolte (e in fase di svolgimento) dall’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di fisica e geologia), consistenti nell’elaborazione e interpretazione storico-geomorfologica di sezioni topografiche, condotte attraverso la bassa valle del fiume Paglia e del fiume Tevere nel tratto compreso tra la confluenza con il fiume Paglia a Orte, e quelle assegnate al Dipartimento di scienze della terra dell’Università degli Studi di Firenze¹⁰. Quest’ultime hanno lo scopo di supportare sul piano tecnico scientifico l’approccio integrato previsto dal Piano, dando una visione ampia e complessiva della problematica geochimica del mercurio nel bacino Paglia-Tevere, approfondendo la valutazione dei meccanismi di trasporto, delle criticità metodologiche di campionamento ed analisi, attraverso la realizzazione di interconfronti, e delineando le condizioni di mobilità e persistenza nelle diverse matrici ambientali.

Sul fronte sanitario, il piano prevedeva sia il prelievo e l’analisi del muscolo di pesce che la valutazione della presenza di mercurio in alcuni alimenti provenienti dall’area interessata dal fenomeno, al fine di escludere il trasferimento del contaminante alla catena alimentare umana. La prima campagna di indagine

⁸ Va rilevato che è successivamente intervenuta la disciplina di cui al dal d.m. 1° marzo 2019, n. 46 - Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁹ Decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

¹⁰ Alla relazione conclusiva del Dipartimento, datata 18 febbraio 2019, si farà riferimento nel seguito.

sulle principali specie ittiche è stata completata evidenziando una correlazione tra la concentrazione di mercurio rinvenuta nel muscolo e l'area di pesca, con concentrazioni misurate nel fiume Paglia che decrescono dalla zona di Allerona verso la foce. Per quanto attiene alle indagini previste su altri alimenti, le stesse state svolte a partire dal febbraio 2018. L'unità di Progetto "Ambiente e Salute" della USL Umbria 2 esclude rischi per la salute umana legati al consumo di vegetali nelle aree prossimali al fiume Paglia e Tevere.

Il Piano di monitoraggio in corso di svolgimento prevede ulteriori campagne e valutazioni che saranno svolte secondo quanto già previsto dal piano stesso."

Di particolare interesse risulta il quadro delle indagini svolte nell'area mineraria e nel reticolo secondario per estendere le analisi già svolte dall'Università di Firenze nel 2016 e verificare la presenza di sorgenti di mercurio ancora attive nel reticolo drenante interessato da aree minerarie o da impianti di trattamento del minerale.

Il quadro dei risultati è riportato nella seguente tabella:

SEDIMENTI FLUVIALI			ACQUE SUPERFICIALI	
Punti Indagine Posizione	Mercurio mg/kg s.s	Test cessione µg/L	Posizione	MERCURIO µg/L
01 Pagliola Monte	0,6	0,06	01 Pagliola Monte	< 0,01
02 Fosso della Chiusa Valle	2,1	1,20	02 Fosso della Chiusa Valle	< 0,01-0,08
04 Pagliola Valle	1,9-8,4	0,04-0,06	03 Vivo Valle	< 0,01
05 Cacarello	< 0,2	0,03	04 Pagliola Valle confluenza Vivo	< 0,01-0,03
06 Paglia Ponte SP20	1,5	0,10	05 Cacarello	< 0,01
07 Minestrone Valle	0,9-11,0	0,04-0,06	06 Paglia Ponte SP20	< 0,01
08 Fosso Brozzolino	0,4	0,03	07 Minestrone Valle	< 0,01
10 Senna Viva	0,4	0,01	08 Fosso Brozzolino (valle Lavine)	< 0,01
11 Senna Morta	0,4	< 0,01	09 Fosso Vena	< 0,01-0,03
12 Senna Valle	< 0,2	< 0,01	10 Senna Viva	< 0,01
13 Minestrone Monte	0,7	0,08	11 Senna Morta	< 0,01
16 Fosso Risola	0,5	0,16	12 Senna Valle	< 0,01
18 Siele Aree Minerarie	11,0-95,0	0,16-0,80	13 Minestrone Monte	0,01
19 Siele Monte	140,0	0,03	16 Fosso Risola	< 0,01-0,02
20 Siele Valle Miniera	7,1-15,0	0,03-0,14	18 Siele Aree Minerarie	< 0,01
22 Fosso del Cornacchino	110,0	0,09	20 Siele Valle Miniera	0,41
23 Stridolone Monte	440,0-1900,0	0,07-0,16	MAS-067A-Paglia	<0,01-0,053
MAS-2021 - Stridolone	8,1-11,0	0,04-0,12	Galleria Ferralole	0,01
MAS-067A - Paglia	2,7-71,0	<0,01-0,08	Galleria Italia	0,02
Galleria Italia	< 0,2	0,28	Sfioro lago Muraglione	0,05
Paglia - Bivio Combattenti	5,7	0,03	Siele Monte	0,18
Rigo - Monte Ponte a Rigo	0,2	<0,01		
Sedimenti Monte - Siele	15,0	< 0,01		
Sedimenti Valle - Siele	19,0	< 0,01		
Siele - campione materiale	300,0	< 0,01		

Dove sono stati acquisiti più campioni, la tabella riporta l'intervallo dei valori misurati

Le analisi eseguite confermano che il mercurio in soluzione nelle acque è raramente presente, mentre nei sedimenti se ne osserva una presenza ubiquitaria.

Sebbene possa risultare improprio un confronto diretto di questi dati con le CSC di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, riferibili unicamente alla matrice suolo/sottosuolo, si può osservare come in 15 stazioni su 25 le concentrazioni del metallo superino il milligrammo per chilogrammo (CSC suoli ad utilizzo verde e residenziale). Di queste, 7 stazioni su 15 superano detta concentrazione di un ordine di grandezza; e 4 stazioni di 2 ordini di grandezza, arrivando alla concentrazione massima di ben 1900 mg/kg nel campione del punto di Stridolone Monte (punto in cui la concentrazione del metallo eccede la CSC di cui alla Colonna A, Tabella 5, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 di 3 ordini di grandezza).

Rispetto a quanto sopra lo stesso studio riporta:

“I sedimenti sono peraltro una matrice complessa, in quanto mobile e non omogenea nella sua stratificazione orizzontale e verticale. Parte dei sedimenti campionati proviene dai residui della lavorazione mineraria e metallurgica del Hg; è da sottolineare che il loro trasporto attraverso le aste fluviali è stato influenzato da piene e alluvioni, nonché dalle diverse tecniche di estrazione e gestione dei materiali di risulta avvenute nei decenni di attività. Non secondario è inoltre l’uso antropico extra attività mineraria che è stato fatto dei residui (rosticci, roste o calcine) dell’arrostimento del cinabro nei forni per l’estrazione del metallo. Le buone caratteristiche geotecniche di questi residui hanno infatti favorito il loro uso come materiale per sottofondi stradali e riempimenti.”

Vi è dunque da considerare – e la questione va oltre il tema specifico affrontato nella presente inchiesta con riferimento alle acque - l’effetto estensivo dell’inquinamento prodotto, anche nel suolo, dall’utilizzo diffuso di “rosticci, roste o calcine”, cioè dei residui di lavorazione dell’attività estrattiva.

Lo studio inoltre riporta un’analisi aggregata dei dati, riassunta nella seguente tabella

MERCURIO					
Area	SEDIMENTI			ACQUE	
	mg/kg s.s.	µg/L (cessione)	n° punti	µg/L (filtrata)	n° punti
Nord	1,7	0,08	5(4)	0,01	6
Centro	1,4	0,04	7	0,01	8
Sud	296,5	0,08	5	0,21	2

L’analisi aggregata dei dati suddivide i punti di campionamento in tre aree:

Nord: comprendente punti di bianco, la miniera di Abbadia San Salvatore e il laghetto Muraglione (funzionale agli usi di miniera);

Centro: interessato dalla miniera di Abbadia San Salvatore, dalle miniere della Senna e da centrali geotermiche;

Sud: interessato dalle miniere del Siele, del Cornacchino e dalle sabbie cinabrifere del Siele.

Si evidenzia una marcata differenza tra le aree Nord e Centro, rispetto alla Sud (dal dato del test di cessione dell’area Nord è stato peraltro eliminato il valore del Fosso della Chiusa che appare anomalo e dovrebbe essere ulteriormente indagato).

I risultati sui test di cessione confermano il risultato delle indagini dell'Università di Firenze che indicano la presenza di mercurio nei sedimenti in forma insolubile, probabilmente minerale di origine detritica.

Si aggiunge nello studio: "Nell'area Nord e Centro i livelli rilevati sembrano relativamente bassi, suggerendo l'ipotesi che il rilascio attuale dalle aree minerarie interessate sia modesto, e che i residui di lavorazione siano già stati trascinati dalle piene verso la parte inferiore del bacino del Paglia.

Nell'area Sud, che interessa i sedimenti dei corsi d'acqua del Siele e dello Stridolone, il contenuto di mercurio è significativamente più elevato. Le miniere interessate (Siele e Cornacchino), nonché l'anomala situazione delle Sabbie Cinabrifere lungo il Siele (derivanti dal sistema di arrostitimento della miniera del Siele, che per un periodo ha riversato i rosticci direttamente nell'alveo del torrente), meritano approfondimenti per comprendere l'efficacia delle bonifiche e l'estensione della caratterizzazione delle aree".

Il Piano inoltre illustra il quadro delle indagini condotte nel bacino del Paglia, suddividendolo in due settori:

- Paglia superiore (corrispondente alla sezione laziale e toscana)
- Paglia inferiore, corrispondente alla parte umbra del piano (piana di Orvieto).

Lo stato della contaminazione da mercurio per il Paglia superiore è riportata nella seguente tabella:

PUNTI CAMPIONAMENTO	suolo riva destra mg/Kg ss	sedimento mg/Kg ss	suolo riva sinistra mg/Kg ss	
TOSCANA: PAGLIA – TRANSETTO A CENTENO	<u>21-100</u>	<u>3-28</u>	<u>1.50-22</u>	
LAZIO: TRANSETTO 1 – PAGLIA – PROCENO MONTE CONFLUENZA SIELE	<u>8.5</u>	0,51		
LAZIO: T. SIELE A CENTENO		<u>2.1</u>		
LAZIO: TRANSETTO 2 – PAGLIA – PROCENO MONTE CONFLUENZA STRIDOLONE	<u>11.1</u>	<u>8.9</u>	<u>11.3</u>	<u>8.9</u>
TOSCANA: TRANSETTO STRIDOLONE ALTO	<u>19-23</u>	<u>8-10</u>	<u>7.2-20</u>	
LAZIO: T. STRIDOLONE A PROCENO		<0,2		

Dove sono stati acquisiti più campioni, la singola cella della tabella riporta l'intervallo dei valori misurati.

La presenza di più colonne dei suoli riva destra o riva sinistra fanno riferimento a diversi punti di campionamento riconducibili a differenti condizioni geomorfologiche

sottolineatura singola: valore superiore alle CSC di cui alla COLONNA A tab. 1 All 5 alla parte IV Titolo V del TUA (1 mg/Kg ss).

sottolineatura doppia: valore superiore alle CSC di cui alla COLONNA B tab. 1 All 5 alla parte IV Titolo V del TUA (5 mg/Kg ss)

Nota: Il confronto con i valori di cui sopra è stato esteso anche al sedimento, sebbene non applicabile, per mero termine di riferimento.

Per quanto riguarda il biota nell'area a monte della confluenza dello Stridolone i dati risultati mostrano tenori di Hg superiori a 500 µg/kg peso umido contro uno standard i di qualità pari a 20 µg/kg ex decreto legislativo n. 172 del 2015.

Per quanto riguarda il Paglia inferiore i dati raccolti sono riportati nella seguente tabella:

PUNTI CAMPIONAMENTO	suolo riva destra mg/Kg ss		sedimento mg/Kg ss	suolo riva sinistra mg/Kg ss	
UMBRIA: TRANSETTO 3 – FIUME PAGLIA - CASTEL VISCARDO PIANLUNGO	<u>6,4</u>	<u>5,9</u>	<0,10	0,20	<u>1,8</u>
UMBRIA: TRANSETTO 8 – FIUME PAGLIA - ORVIETO FONTANELLE DI BARDANO	0,74	0,50	<u>7,1</u>	<u>5,7</u>	
UMBRIA: TRANSETTO 12 – FIUME PAGLIA - ORVIETO GUADO LA SVOLTA	<u>4,8</u>	<u>7,5</u>	<u>4,1</u>	<u>4,1</u>	
UMBRIA: TRANSETTO 16 BIS – FIUME PAGLIA – ORVIETO ALTEZZA CASELLO AUTOSTRADALE		<u>1,6</u>	<u>4,9</u>	<u>4,4</u>	<u>5,4</u>

La presenza di più colonne dei suoli riva destra o riva sinistra fanno riferimento a diversi punti di campionamento riconducibili a differenti condizioni geomorfologiche

sottolineatura singola: valore superiore alle CSC di cui alla COLONNA A tab. 1 All 5 alla parte IV Titolo V del TUA (1 mg/Kg ss).

sottolineatura doppia: valore superiore alle CSC di cui alla COLONNA B tab. 1 All 5 alla parte IV Titolo V del TUA (5 mg/Kg ss)

Nota: Il confronto con i valori di cui sopra è stato esteso anche al sedimento, sebbene non applicabile, per mero termine di riferimento.

Sono state altresì condotte indagini nel bacino del fiume Tevere (nel suo corso in Umbria e nel Lazio). I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

PUNTI CAMPIONAMENTO	suolo riva destra mg/Kg ss		sedimento mg/Kg ss	suolo riva sinistra mg/Kg ss	
UMBRIA: TRANSETTO 23 BIS – FIUME TEVERE – PRIMA OASI ALVIANO	<u>5,8</u>	0,61	<u>2,3</u>	<u>3,2</u>	
UMBRIA: INVASO di ALVIANO			0,8 – <u>1,9</u>		
UMBRIA: TRANSETTO 24 – FIUME TEVERE – DOPO OASI ALVIANO	<u>3,0</u>	<u>6,1</u>	0,24	<u>6,3</u>	
LAZIO: TRANSETTO 3 – FIUME TEVERE – ATTIGLIANO BOMARZO	0,17- 0,31	<u>4,2</u>	<u>1,6</u>	<u>3,7</u>	<u>1,65</u>
LAZIO: T. VEZZA a BOMARZO			0,83		
LAZIO: TRANSETTO 4 – FIUME TEVERE – ORTE PENNA IN TEVERINA	<u>1,43</u>	<u>2,5</u>	<0,20- 0,23	<u>5,1</u>	
LAZIO: TRANSETTO 5– FIUME TEVERE – ORTE	<u>1,57</u>	<u>5,0</u>	n.e.	0,78	
LAZIO: INVASO DI PONTE FELICE – GALLESE			0,88 - <u>1,18</u>		
LAZIO: TRANSETTO 6 – FIUME TEVERE – COLLEVECCHIO (RI) – PONZANO R.	<0,20	<0,20	<0,20	0,69	
LAZIO: INVASO DI NAZZANO			0,57 - <u>1,18</u>		
LAZIO INVASO DI CASTEL GIUBILEO – ROMA			0,38 - <u>1,25</u>		

Dove sono stati acquisiti più campioni, la singola cella della tabella riporta l'intervallo dei valori misurati.

La presenza di più colonne dei suoli riva destra o riva sinistra fanno riferimento a diversi punti di campionamento riconducibili a differenti condizioni geomorfologiche.

Le analisi sul biota alla sezione di Attigliano - al confine tra le province di Terni e Viterbo - mostrano tenori di Hg inferiori a 45 µg/kg peso umido.

Gli esiti della Fase 1 del Piano pongono inoltre attenzione agli impatti sulla salute, escludendone tuttavia la ricorrenza sulla scorta dei risultati analitici condotti sui campioni di ortaggi prelevati in Umbria dal Dipartimento di prevenzione della USL n. 2 nel febbraio 2018, che risultano allineati a quelli già prodotti da uno specifico studio svolto nel 1994 nell'area del Monte Amiata dall'Istituto di biofisica del CNR di Pisa.

Per quanto invece riguarda il consumo di specie ittiche, a fronte dei fenomeni del bioaccumulo e della biomagnificazione, si può cautelativamente considerare che il mercurio contenuto nei muscoli di pesci sia totalmente metilmercurio, ma le concentrazioni di detta specie del mercurio che limitano la commercializzazione del pescato (0,5 mg/kg nei pesci di acqua dolce e 1 mg/kg per alcune specie di mare) non necessariamente possono ritenersi sufficienti a garantire la tutela della salute, in quanto non tengono conto dell'assunzione da parte del consumatore. A tale riguardo nel rapporto della Fase 1 del Piano di indagine nelle aste fluviali del fiume Paglia e fiume Tevere è sviluppato uno specifico capitolo relativo all'impatto sulla salute che si ritiene utile riportare¹¹:

“La forma di mercurio presente nel fiume Paglia che può porre i maggiori problemi in termini di impatto sulla salute è il metilmercurio, che nella catena alimentare si ritrova negli animali, in particolare nei pesci, nel cui muscolo si ritrova in percentuali tra 80 e 98 per cento e che è facilmente assorbito nel tratto gastrointestinale in percentuale ≥ 95 per cento.

Per quanto riguarda il consumo di vegetali nelle aree prossimali al fiume Paglia e Tevere, sulla base dei dati della letteratura internazionale e di uno studio specifico svolto nell'area del monte Amiata dall'Istituto di biofisica del CNR di Pisa¹², si possono escludere rischi significativi per la salute umana. I risultati analitici sui primi campioni di ortaggi prelevati in Umbria dal Dipartimento di prevenzione della USL n. 2 nel febbraio 2018 confermano tale indicazione.

Gli effetti più rilevanti del metilmercurio sono a carico del sistema nervoso centrale, compreso quello del feto, dato che il mercurio supera sia la barriera emato-encefalica, che quella placentare.

Due fenomeni fondamentali per spiegare l'impatto sulla salute sono il bioaccumulo e la biomagnificazione nel biota acquatico.

Con il primo termine si intende il meccanismo in base al quale negli esseri viventi posti al livello più basso della catena alimentare (fitofagi) il metil-mercurio viene fissato nei tessuti; pertanto la sua concentrazione tende ad aumentare all'aumentare dell'età degli organismi.

La biomagnificazione, invece, interessa le specie predatorie poste nelle posizioni più alte della catena alimentare (per esempio, tonno, pesce spada, squalo, falco pescatore, aquila marina) le quali si nutrono dei pesci più piccoli che hanno

¹¹ Doc. 610/3 - Allegato 3 - Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Umbria, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale "Piano di indagine nelle aste fluviali del F. Paglia e F. Tevere per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio - Rapporto Attività Fase 1, Anno 2017" - Capitolo 5, Impatto sulla salute, pag. 14.

¹² *Mercury levels in agricultural products of Mt. Amiata*, Barghigiani C et al. Arch Environ Contam Toxicol. April 1994.

accumulato il mercurio nei loro tessuti; più grande è il predatore e maggiore la sua età, maggiore sarà la concentrazione di metil-mercurio nei suoi tessuti.

A fini precauzionali possiamo considerare che il mercurio presente nel muscolo dei pesci sia totalmente metil-mercurio. I valori limite di concentrazione di metil-mercurio ammissibile nel muscolo di pesce per poterlo mettere in commercio a fini alimentari (di 0,5 mg/kg per i pesci di acqua dolce e 1 mg/kg per alcuni pesci di mare previsti dal regolamento CE 1881/2006), non sono sufficienti a garantire la tutela della salute, in quanto non tengono conto dell'assunzione da parte del consumatore.

Sul punto, ci sono diversi valori limite proposti da vari organismi scientifici: il JEFCA (*Joint Expert Committee on Food Additives della Food and Agriculture Organization dell'OMS*), l'EFSA (*European Food Safety Authority*), l'US-EPA, l'ISS, ed altri organismi nazionali (USA, Olanda, Giappone). I parametri temporali di assunzione sono fra loro diversi (giornaliera, settimanale, mensile, annuale), ma tutti fanno riferimento alla quantità di metil-mercurio assunta in rapporto al peso; ciò significa che la quantità di pesce che può essere consumato giornalmente, settimanalmente, mensilmente o annualmente varia in rapporto alla concentrazione di mercurio nel suo muscolo.

Da ciò deriva il fatto che, ai fini della tutela della salute, il consumo di pesce è del tutto svincolato dai valori limite di concentrazione del regolamento CE 1881/2006, che comunque devono essere rispettati ai fini della commercializzazione."

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari delle aree limitrofe alla sorgente primaria di contaminazione individuata sul monte Amiata è utile riportare le considerazioni relative agli esiti della Fase 1 del Piano¹³: "In Toscana, è ancora vigente la delibera di giunta regionale Toscana n. 1447 del 1998 che, constatata la presenza di molti siti di produzione del mercurio, si pone il problema di regolare le bonifiche delle aree minerarie evitando l'impossibile rimozione di tutto il materiale in cui il mercurio fosse superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo (all'epoca comprese tra 0,5 mg/kg, per i suoli agricoli, e 10 mg/kg, per i suoli industriali). Il criterio sanitario individuato come guida per le bonifiche (nell'allegato 5) sono valori massimi di mercurio nell'aria ambiente (pari a 300 ng/m³). Questo criterio è integrato dall'aspetto ambientale del rilascio del mercurio nell'ambiente, determinato con il test di cessione in acqua satura di CO₂ (ovvero acidificata). In questa ottica verranno approfonditi gli studi sia attraverso misure di mercurio in area ambiente (in collaborazione con UNIFI) sia attraverso la ripetizione delle analisi dei suoli utilizzando un test di cessione più aggressivo di quello in acqua deionizzata (utilizzando acqua satura di CO₂).

Visto il quadro che emerge dal biota e dai terreni, è importante verificare la possibile contaminazione della catena alimentare umana. Dovrà essere per

¹³ Doc. 610/3 - Allegato 3 - Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Umbria, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale "Piano di indagine nelle aste fluviali del F. Paglia e F. Tevere per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio - Rapporto Attività Fase 1, Anno 2017" - Capitolo 6, Aspetti sanitari delle aree limitrofe alla sorgente primaria di contaminazione, pag. 15.

questo aspetto sicuramente coinvolta la ASL Sud-Est per le sue specifiche competenze sugli alimenti umani e vegetali.

Proseguirà inoltre il recupero dei dati già presenti in Agenzia e utili allo studio, in particolare rispetto ai monitoraggi già eseguiti per altre indagini, e alle bonifiche dei siti minerari più importanti.”

Con riferimento agli aspetti sanitari e a quanto sopra riportato il mercurio può essere presente nell’ambiente in varie forme con effetti diversi rispetto alla salute umana, come riportato anche in sintesi nel documento di supporto all’elaborazione dell’analisi di rischio sito specifica applicata ai siti contaminati prodotto da ISS-INAIL. Nello stesso si evidenzia che in relazione alla via di migrazione vada considerata la forma più cautelativa, ovvero:

il cloruro di mercurio ed altri sali in caso di lisciviazione e trasporto in falda, essendo la forma più solubile;

il mercurio elementare per la volatilizzazione;

il metilmercurio in caso di ingestione e contatto dermico, essendo la forma più tossica per ingestione.

Dall’esame dei dati provenienti dall’Università di Firenze e dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale si evince che le concentrazioni di mercurio rilevate sono in massima parte riferibili a solfuro di mercurio (cinabro), ovvero a una “forma stabile” del metallo.

Da un ulteriore e più recente studio prodotto dall’Università di Firenze nel febbraio 2019¹⁴ e condotto attraverso un accordo di collaborazione tra le agenzie ambientali ARPA Lazio, ARPA Toscana ed ARPA Umbria, emerge in sintesi quanto segue:

- le evidenze finora raccolte confermano come principale sorgente della contaminazione i residui dell’attività mineraria e un trasporto controllato principalmente dalle dinamiche fluviali;
- i test di cessione dimostrano una mobilità del metallo molto limitata e un trasporto sostanzialmente sotto forma di particolato;
- per quanto riguarda le concentrazioni di mercurio in aria in Umbria (dintorni di Allerona e di Orvieto) si osservano valori piuttosto bassi; valori più alti, ma sempre ben al di sotto del limite di riferimento, sono stati osservati lungo il corso del fiume Paglia in Toscana;
- nei biota sono state riscontrate basse concentrazioni di mercurio nei vegetali edibili, mentre nel pesce si possono osservare contenuti più alti, comunque decrescenti all’aumentare della distanza dal monte Amiata.

Lo stesso studio esprime una valutazione sugli interventi possibili, affermando che la contaminazione da mercurio diffusa nei sedimenti disposti lungo il Paglia e il Tevere non sia realisticamente bonificabile se non con costi probabilmente insostenibili.

Tuttavia, lo studio dei fattori che controllano la diffusione di mercurio nelle zone oggetto di questa indagine può senz’altro fornire degli strumenti utili per mettere in atto strategie di mitigazione del fenomeno, in particolare minimizzando la diffusione di mercurio lungo il Tevere e il suo ingresso nel mar Tirreno.

¹⁴ In allegato alla nota dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Doc. 610/3.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana aggiorna questo quadro con il documento "Monitoraggio di indagine del Hg nel comprensorio dell'Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del fiume Paglia - Prima relazione intermedia sull'esecuzione e sul programma di svolgimento delle indagini - Novembre 2019"¹⁵, che rappresenta l'avanzamento alla Fase 2 del Piano elaborato dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e che al momento risulta ancora non completato per il biennio 2019-2020.

In particolare:

Il decreto della regione Toscana n. 12733 del 18 luglio 2019, nell'allegato A (Disciplinare monitoraggio indagine Hg fiume Paglia), prevede le seguenti attività per il biennio 2019-2020, di cui si riporta, sinteticamente, lo stato di avanzamento:

1. Esecuzione di ulteriori sezioni trasversali ai corsi d'acqua per determinare l'estensione della contaminazione dei suoli (si prevedono 40 campioni);
> eseguiti 24 campioni.
2. Sondaggi fino ad almeno 3 metri di profondità nell'alveo di Paglia e Siele per determinare l'estensione verticale della contaminazione dei sedimenti (si prevedono 3 punti per 5 o più campioni a carota);
> attività da svolgere, prevista nel 2020.
3. Determinazione del trasporto solido di mercurio a chiusura e all'inizio dei corsi d'acqua di Paglia, Siele e Stridolone (si prevedono dieci campionamenti);
> effettuati 4 campioni.
4. Estensione delle indagini della presenza di metilmercurio nei corsi d'acqua (si prevedono almeno 10 campioni);
> analizzati 18 campioni.
5. Analisi dei campioni solidi con una speciazione che determini il mercurio organico, il mercurio metallico (volatile) e il mercurio sotto forma di solfuri, per comprenderne la pericolosità non solo ambientale, ma anche per la salute umana;
> in corso di acquisizione lo strumento analitico per lo svolgimento dell'attività.
6. Ricognizione dello stato ambientale e bonifiche delle aree ex aree minerarie e metallurgiche presenti nell'area amiatina ed in particolare nel bacino del Fiume Paglia;
> è stato effettuato un controllo documentale.
7. Verifica dell'eventuale presenza di trasporto solido di mercurio dalle aree minerarie e metallurgiche.
> attività programmata per il 2020.

Si può ritenere che sulla pianificazione vi sia stato e vi sarà un impatto negativo determinato dal *lockdown* derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19. L'attività è peraltro sinora tendenzialmente in linea con quanto previsto, e in particolare sono state effettuate 119 determinazioni analitiche del mercurio su 58 campioni (9 di acqua, 23 sedimenti e 26 suoli).

Gli esiti delle attività sono riassunti nelle seguenti tabelle ¹⁶:

PAGLIA			MERCURIO		
Punto	Matrice	Data Prelievo	mg/kg	dopo stufa mg/kg	Test Cessione (H2O) µg/L
T01	Suolo	04/12/17	1,5		0,04
T02	Suolo	04/12/17	22		0,06
T03	Suolo	04/12/17	15		0,06
T04	Suolo	04/12/17	2,7		0,04
T05	Suolo	04/12/17	3		0,03
T06	Suolo	04/12/17	14,85		0,03
T07	Sedimenti	04/12/17	2,6		0,06
T08	Sedimenti	04/12/17	19,7		0,2
T09	Sedimenti	04/12/17	15,8		0,12
T10	Sedimenti	04/12/17	28		0,06
T11	Sedimenti	04/12/17	18,6		0,06
T12	Suolo	04/12/17	100		0,66
T13	Suolo	04/12/17	21		0,18
T14	Suolo	20/08/18	2,8		0,03
T15	Suolo	20/08/18	4,3		NR (<0,01)
T16	Suolo	20/08/18	3,2		0,01
T17	Suolo	20/08/18	1,43		0,01
T18	Suolo	20/08/18	2,7		NR (<0,01)
T19	Suolo	20/08/18	1,33		0,01
T20	Suolo	23/08/18	53	53	0,1
T21	Suolo	23/08/18	96	96	0,17
T22	Suolo	23/08/18	79	79	0,15
T23	Suolo	23/08/18	67	67	0,4
T24	Suolo	23/08/18	48	39	0,06
T25	Suolo	13/08/19	2,4		0,02
T26	Suolo	13/08/19	0,56		0,01
T27	Suolo	13/08/19	NR (<0,2)		0,01
T28	Suolo	25/06/19	0,39		0,03
T29	Suolo	25/06/19	NR (<0,2)		0,02

¹⁶ La colonna "dopo stufa" indica la determinazione analitica eseguita dopo aver tenuto il campione in stufa a 80° C per 16 ore, e rappresenta a parere di ARPAT un buon indicatore della presenza di mercurio metallico.

PAGLIOLA			MERCURIO		
Punto	Matrice	Data Prelievo	mg/kg	dopo stufa mg/kg	Test Cessione (H2O) µg/L
T01 parete 1,0	Suolo	23/08/18	3		0,02
T02 parete 1,5	Suolo	23/08/18	0,98		0,02
T03	Sedimenti	23/08/18	28	19,3	0,02
T04	Suolo	23/08/18	32	27	0,18
T05	Sedimenti	23/08/18	12,7	4,8	0,03
T06	Suolo	23/08/18	42	41	0,28
T07	Suolo	23/08/18	34	28	0,09
T08	Suolo	23/08/18	7,4	4,7	0,02
T09	Suolo	23/08/18	8,3	6,3	0,02
T10	Suolo	23/08/18	16,7	12,3	0,05
T11	Suolo	23/08/18	1,75		0,02
T12	Suolo	12/08/19	21	6,7	0,08
T13	Suolo	12/08/19	3,4	4,4	0,03
T14	Sedimenti	22/08/19	37	25	0,14
T15	Sedimenti	22/08/19	64	12,7	0,15
T16	Suolo	22/08/19	21	30	0,13
T17	Suolo	22/08/19	93	97	0,19
T18	Suolo	22/08/19	100	100	0,12
T19	Suolo	22/08/19	33	33	0,1
T20	Sedimenti	22/08/19	NR (<0,2)		0,01
T21	Suolo	22/08/19	NR (<0,2)		0,01
T22	Suolo	22/08/19	NR (<0,2)		0,01
T23	Suolo	22/08/19	NR (<0,2)		0,01
T24	Suolo	22/08/19	12	7,7	0,06

SIELE			MERCURIO		
Punto	Matrice	Data Prelievo	mg/kg	dopo stufa mg/kg	Test Cessione (H2O) µg/L
T01	Sedimenti	05/09/18	70	60	0,21
T02	Suolo	05/09/18	56	58	0,17
T03	Suolo	05/09/18	86	100	0,19
T04	Suolo	05/09/18	53	75	0,08
T05	Suolo	05/09/18	37	41	0,16
T06	Suolo	05/09/18	7,2	6,8	0,03
T07	Suolo	05/09/18	3,5		0,03
T08	Suolo	05/09/18	3,2		0,01
T09	Suolo	05/09/18	4,8		0,02
T10	Suolo	05/09/18	17,6	19,4	0,06
T11	Suolo	05/09/18	120	130	0,11
T12	Suolo	05/09/18	78	100	0,97
T13	Suolo	05/09/18	73	33	0,09
T14	Suolo	05/09/18	12	2,4	0,02
T15	Suolo	05/09/18	5,7	0,32	0,02
T16	Suolo	05/09/18	0,83		0,02
T17	Suolo	12/08/19	26	25	0,04
T18	Suolo	12/08/19	22	22	0,02
T19	Suolo	12/08/19	33	34	0,04

I dati ottenuti evidenziano per i suoli campionati in corrispondenza di specifici transetti ubicati lungo il corso del fiume Paglia, del torrente Pagliola e del fiume Siele, concentrazioni analoghe a quelle già verificate nel tratto toscano del Piano di indagine nelle aste fluviali del fiume Paglia e fiume Tevere per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio – Rapporto attività Fase 1, anno 2017, variando da concentrazioni inferiori al limite di quantificazione (<0,2 mg/kg) a 120 mg/kg, ovvero di più di 2 ordini di grandezza superiori alle CSC di cui alla colonna A, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli esiti sul test di cessione evidenziano una scarsa solubilità del metallo e si deve pertanto ritenere che lo stesso sia presente nella sua forma più stabile.

Per quanto riguarda i sedimenti si osservano concentrazioni paragonabili a quelle riportate sia come campioni puntuali sia come forma aggregata nel soprariportato Rapporto di attività, variando da una concentrazione inferiore al limite di quantificazione (<0,2 mg/kg) nel campione del transetto denominato T20 del torrente Pagliola ad un massimo di 70 mg/kg nel campione del transetto denominato T 01 del fiume Siele.

3.2 I siti minerari: vicende storiche e disciplina

Il monte Amiata (1738 m.s.l.m.) è un gruppo montuoso di origine vulcanica, situato nell'Antiappennino toscano, tra la Maremma, la val d'Orcia e la val di Paglia, compreso tra la provincia di Grosseto e quella di Siena.

La zona è nota per la ricchezza di georisorse, ospitando il terzo più grande distretto di mercurio (Hg) del mondo, con una produzione cumulata pari a 100.000 tonnellate. La più grande miniera del distretto, che in totale comprendeva poco più di una decina di centri estrattivi (riportati nella mappa in fine del § 1), era localizzata nel territorio di Abbadia San Salvatore (provincia di Siena) e raggiunse il suo picco di produzione fra il 1880 ed il 1970, cessando l'attività intorno al 1980. Nel periodo di massima attività i giacimenti davano luogo a oltre l'11 per cento della produzione mondiale di mercurio.

ARPAT allega alla documentazione trasmessa alla Commissione¹⁷ l'allegato 8 della delibera del Consiglio regionale n. 384 del 1999 della regione Toscana ove si elencano e descrivono i siti dell'area mineraria del monte Amiata e delle colline metallifere.

Nella seguente tabella, in parte rielaborata indicando il bacino idrografico sottoteso ai siti (qualora deducibile dalla relativa scheda descrittiva e dalla rimanente documentazione fornita da ARPAT) sede di impianti di maggiore o minore importanza per la lavorazione del cinabro e la produzione di mercurio metallico della Toscana meridionale, sono indicati i siti:

¹⁷ Doc. n. 587/3 (Allegato 2).

Codice	Comune	Denominazione	Classificazione	Bacino idrografico
GR 51	Scansano	Cerreto Piano	Breve termine	
GR 51 bis	Sorano	Montebuono	Breve termine	Fiora
GR 51 ter	Semproniano	Catabbio	Breve termine	
GR 51 quater	Semproniano	Cortevicchia	Breve termine	
GR 54	Castell'Azzara	Morone	Breve termine	Fiora
GR 54 bis	Castell'Azzara	Cornacchino	Breve termine	Paglia
SI 71	Piancastagnaio	Siele	Breve termine	Paglia
SI 71 bis	Piancastagnaio	Argus	Breve termine	Fiora
GR 48	S. Fiora	Bagnore	Breve termine	
SI 67	Abbadia San Salvatore	Abbadia San Salvatore	Breve termine	Paglia
SI 72	Castiglione d'Orcia	San Filippo	Approfondimento	

ARPAT riferisce altresì¹⁸ delle attività svolte dall'Agenzia stessa in alcuni dei procedimenti di bonifica nell'area del distretto minerario dell'Amiata sopra elencati, cui si aggiunge il sito denominato SI201 lago Muraglione.

E' utile riportare quanto sintetizzato dall'Agenzia, al fine di avere un quadro relativo ai singoli territori comunali.

Va notato, in questo quadro sintetico, il riferimento ripetuto a corsi d'acqua e bacini idrografici (Paglia, Fiora, Muraglione, Pagliola, Reto) che concorre a individuare la centralità del problema.

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

SI071 "Area minero-metallurgica Siele"

Il sito è costituito da un complesso minerario collocato al confine fra le provincie di Siena e di Grosseto. La realizzazione degli interventi comprensiva di bonifica e messa in sicurezza risulta terminata nell'anno 2001 ma non è stata mai rilasciata la certificazione da parte della Provincia a suo tempo competente.

Le acque superficiali sono raccolte dal Fiume Siele e confluiscono nel Fiume Paglia.

In merito preme segnalare che:

- Con nota del 6 agosto 2002 (prot. ARPAT 4401 del 12/08/02) l'amministrazione provinciale di Siena richiedeva al comune di Piancastagnaio la comunicazione dell'inizio del monitoraggio per consentire prelievo controcampioni.
- Con nota del 1 aprile 2004 (prot. ARPAT 1981 26/05/04) il commissario straordinario per la bonifica trasmetteva le relazioni del monitoraggio 2002/03 e richiedeva l'avvio delle verifiche per la certificazione.
- Con nota del 26 maggio 2004 (prot. ARPAT 3127 28/05/04) l'amministrazione provinciale di Siena richiedeva agli enti e al commissario la seguente documentazione integrativa:
 - Certificazione urbanistica
 - Documentazione per variante urbanistica
 - Relazione finale del responsabile bonifica articolo 43, comma 3, del delibera di giunta regionale Toscana n. 14 del 2004
 - Planimetria area da certificare
 - Eventuale ulteriore documentazione non trasmessa.

¹⁸ Doc. n. 587/3 (Allegato 2).

Contestualmente venivano interrotti i termini per la certificazione in assenza di monitoraggio *post-operam*, segnalando l'impossibilità di procedere a certificazione congiunta con la provincia di Grosseto.

- La suddetta richiesta veniva reiterata dalla provincia di Siena in data 19 aprile 2006 (prot. ARPAT 2484 del 20 aprile 2006), ribadendo l'interruzione dei termini per certificazione in assenza di monitoraggio *post-operam*.

Non risultano agli atti successivi avanzamenti della procedura amministrativa, né la trasmissione della documentazione richiesta o l'esecuzione di ulteriori attività di monitoraggio. Allo stato attuale il sito rimane quindi da certificare.

Nelle adiacenze e ad ovest dell'area mineraria bonificata del Siele esiste un'altra area menzionata nel Piano provinciale di bonifica e denominata "Sabbie cinabrifere Siele". Questo sito, privo di codice identificativo, ricade nel comune di Castell'Azzara ed è classificato come "a medio termine". Le informazioni sono aggiornate all'anno 2006, ad oggi non siamo a conoscenza di informazioni in merito ad intenti o procedimenti di bonifica dell'area. L'attività è cessata nel 1974 e dalla documentazione fotografica l'area è difficile da individuare essendo quasi completamente rivegetata e rimboschita. L'area è attigua al fosso Meriggio e al fiume Siele, le acque di entrambi afferiscono al fiume Paglia.

SI071bis "ARGUS (o Abetina)"

Si tratta della ex miniera Argus in località Le Solforate, per la quale in data 20 marzo 2003 veniva approvato in conferenza di servizi, svoltasi presso il comune di Piancastagnaio, il piano della caratterizzazione con alcune integrazioni proposte da ARPAT sulle analisi delle acque superficiali, dei sedimenti e di eventuali acque sotterranee intercettate.

In data 29 aprile 2003 i progettisti chiedevano alla comunità montana della zona Amiata-Senese, proprietaria del sito, una sospensione del procedimento richiedendo, contestualmente, ulteriori finanziamenti per predisporre il piano di caratterizzazione con le integrazioni richieste.

Non risultano agli atti successivi avanzamenti della procedura amministrativa o dell'esecuzione delle indagini approvate.

L'area ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Fiora, al quale afferiscono attraverso un complesso reticolo drenante che interessa il sito.

Si evidenzia che il sito è stato più volte oggetto di segnalazione per la presenza di emissioni gassose di acido solfidrico in corrispondenza del "Pozzo Alfredo".

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

SI 067a "Agip mineraria area di proprietà comunale"

Si tratta di una limitata porzione dell'area mineraria (2744 m²), già nella disponibilità del comune di Abbadia San Salvatore, che ospitava i vecchi forni Cermak-Spirek per il trattamento metallurgico del cinabro per la produzione di mercurio. L'area è stata oggetto di un intervento di messa in sicurezza permanente, promosso dal comune di Abbadia San Salvatore, tramite messa in opera di diaframmi perimetrali, realizzati per scavo e riempimento con miscela cementobentonite ed in parte con la tecnica del *jet-grouting*, oltre a una copertura superficiale che comprende una geomembrana in HDPE e una soletta in cemento armato. Il sito ricade nel bacino idrografico del torrente Vivo, che confluisce poi nel torrente Pagliola.

Il progetto è stato approvato con disposizione dirigenziale n. 6 del 31 agosto 2006 del comune di Abbadia San Salvatore. I lavori si sono conclusi nel 2009. Il Piano di monitoraggio è iniziato il 18 giugno 2009 e si è protratto per 5 anni.

L'amministrazione provinciale di Siena con disposizione dirigenziale n. 695 del 13 maggio 2010, ha preso atto dell'avvenuta messa in sicurezza permanente sulla base delle relazioni conclusive del responsabile della bonifica e di ARPAT, stabilendo che la certificazione di avvenuta bonifica potesse essere richiesta solo al termine delle attività previste dal Piano di monitoraggio.

I dati di monitoraggio disponibili evidenziano il permanere di concentrazioni di Hg superiori agli obiettivi di bonifica nell'area d'intervento per quanto concerne la matrice acque sotterranee, oltre alla presenza di concentrazioni significative di mercurio aerodisperso.

E' tuttavia da considerare che lo stato delle matrici ambientali è influenzato anche dalla presenza della rimanente porzione di area minero-metallurgica (sito SI 067c), di gran lunga più estesa, non ancora bonificata. Si ritiene pertanto che la certificazione finale potrà essere rilasciata solo una volta complessivamente completati gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente.

SI 067c "Agip Mineraria area minero-metallurgica (6 lotti)"

Si tratta dell'area, già di proprietà dell'Agip Mineraria e successivamente ceduta al comune di Abbadia San Salvatore, che ospitava il complesso minero-metallurgico, per una superficie complessiva superiore ai 32 ha ricadente nel bacino del torrente Pagliola. La perimetrazione non comprende la porzione che ospitava i vecchi forni Cermak-Spirek, stralciata per costituire il sito SI067a, già oggetto dell'intervento di messa in sicurezza permanente sopra sintetizzato.

Il progetto di bonifica complessivo, redatto dal soggetto responsabile ENI SpA, fu approvato dal comune di Abbadia San Salvatore con provvedimento del 6 settembre 2000, recependo gli esiti della conferenza dei servizi del 16 aprile 2000.

Il progetto prevedeva una bonifica interna degli edifici e impianti da conservare, demolizione di edifici, impianti e altre strutture minerarie, la completa riorganizzazione della rete di drenaggio acque, l'impermeabilizzazione superficiale di alcune aree, la realizzazione di una struttura di stoccaggio per la messa in sicurezza permanente in sito di tutti i materiali di risulta degli interventi.

A seguito della cessione dell'area al comune di Abbadia San Salvatore, che si è accollato gli oneri della bonifica dietro accordo con il soggetto responsabile, il comune ha proposto la suddivisione del progetto complessivo in 6 lotti, ciascuno oggetto di progettazione esecutiva, per rendere cantierabile e attualizzare il progetto inizialmente approvato, orientando gli interventi di bonifica e messa in sicurezza verso un recupero funzionale dell'area a fini museali.

Allo stato attuale sono stati conclusi interventi di bonifica previsti per i lotti 2 e 3 (zone uffici, spogliatoi e carreggi pozzo Garibaldi, area delle ex officine e relativi servizi e zona dei carreggi di trasporto del minerale agli impianti di trattamento) del sito SI067. Sono stati inoltre realizzati, interventi collaterali, essenzialmente di rimozione di coperture in eternit di alcuni edifici a servizio della miniera (sito SI67b). Nel corso del 2013 è stato inoltre realizzato un canale artificiale che attraversa da monte a valle il sito, allo scopo di regimare correttamente le acque provenienti dal versante a monte dell'abitato di Abbadia San Salvatore, su cui insiste anche l'ex complesso miniero metallurgico e la sottostante diga dell'invaso del Muraglione. Tale intervento, in variante a quanto previsto dal progetto approvato, si è reso necessario ed indifferibile per rendere possibile la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Abbadia San Salvatore, anche a seguito degli eventi meteorici eccezionali del novembre 2012 che determinarono, fra l'altro, danneggiamenti della diga. I lavori realizzati hanno interessato anche zone contaminate ed hanno previsto la rimozione e messa in sicurezza di alcune strutture (es. parte delle condotte fumarie interrate dei forni).

Nel corso del 2017 è stato presentato il progetto operativo relativo al lotto 6, che interessa la porzione del sito contraddistinta dal maggiore livello di inquinamento da mercurio, comprendente gli impianti di lavorazione del minerale (asciugatoi, forni e condense) nonché depositi dei materiali da lavorare e lavorati. Il progetto è stato approvato con determina del comune di Abbadia San Salvatore n° 235 del 24 agosto 2017 dopo aver ottenuto parere favorevole in conferenza dei servizi del 20 aprile 2017 con prescrizioni da accogliere nel progetto esecutivo, relativamente agli interventi da realizzare nella prima fase del cronoprogramma (“Fase 1”), comprendente:

- bonifica edifici ed aree connesse, ad esclusione di quelle ricadenti nell'area del deposito olio combustibile;
- impermeabilizzazione degli edifici e delle loro impronte e dell'area verde compresa fra i condotti fumari;
- predisposizione del ramo principale della rete fognaria;
- esecuzione della viabilità principale;
- messa in opera della struttura di messa in sicurezza permanente (MISP).

In data 23 dicembre 2019 il comune di Abbadia San Salvatore ha inviato il progetto esecutivo relativo al lotto 6 fase 1, sul quale ARPAT si è espressa con parere positivo con prescrizioni prot. 9591 del 11 febbraio 2020. Allo stato attuale si attende quindi l'effettuazione della gara di appalto e aggiudicazione dei lavori.

SI201 “Lago Muraglione”

Il sito da bonificare è rappresentato da un invaso artificiale formato dall'omonima diga e dai terreni immediate prospicienti, per una superficie di circa 13.550 metri quadrati. L'invaso costituiva un elemento di servizio dell'area minierometallurgica di Abbadia San Salvatore, rispetto alla quale è posizionato a valle e ne ha ricevuto e continua a ricevere le acque di dilavamento e il relativo trasporto solido in sospensione, sedimentato sul fondo dell'invaso. Nel periodo di attività della miniera era inoltre adibito a bacino di sedimentazione dei reflui dei processi di estrazione del mercurio. Il sito ricade nel bacino del torrente Vivo che confluisce poi nel torrente Pagliola.

La caratterizzazione svolta negli anni 2010-11 ha evidenziato la presenza nei sedimenti dell'invaso e nei terreni attigui elevate concentrazioni di Hg e subordinatamente As e Sb, in parte connessa ad anomalie naturali. Le analisi condotte sulle acque del laghetto e sulle acque sotterranee dei piezometri testimoniano bassa mobilità dei contaminanti in ambiente acquoso.

La successiva analisi di rischio ha restituito rischio non accettabile per il parametro mercurio volatile per le matrici suolo superficiale, suolo profondo e sedimenti superficiali. Per quanto concerne la risorsa idrica sotterranea, l'analisi ha evidenziato un rischio accettabile per il mercurio e non accettabile per il parametro arsenico.

Nel 2016 il comune di Abbadia San Salvatore ha presentato il progetto operativo di bonifica che prevedeva una serie di interventi di messa in sicurezza permanente dei sedimenti contenuti nell'invaso principale e del vascone laterale, nonché la realizzazione di nuove opere di canalizzazione artificiale per la derivazione degli afflussi idrici per concorrere alla messa in sicurezza idraulica della parte dell'abitato di Abbadia San Salvatore immediatamente sottostante l'invaso. Il progetto, discusso in conferenza dei servizi del 19 maggio 2016 non è stato approvato sulla base della valutazione negativa di ARPAT, per mancanza di alcuni approfondimenti segnalati nel parere consegnato in conferenza dei servizi.

Si informa infine che è previsto per il 6 marzo 2020 presso gli uffici regionali un tavolo tecnico cui è stata invitata anche ARPAT, per valutare lo stato della bonifica e la possibilità di ripresentare il progetto operativo.

COMUNE DI CASTELL'AZZARAGR054 Ex Miniera Morone

Con sopralluogo da parte della provincia di Grosseto del 28 gennaio 2013 è stato preso atto della fine dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) e l'inizio, a partire dalla stessa data, del monitoraggio *post operam* della durata di cinque anni. Sono state condotte quattro campagne di monitoraggio semestrali nel corso dei primi due anni (2013 - 2014), successivamente nel 2017 è stata eseguita una nuova campagna analitica. Il corpo idrico superficiale interessato non afferisce le acque al fiume Paglia bensì al fiume Fiora. In considerazione della frequente assenza di acque nel fosso Morone, i dati di monitoraggio raccolti non consentono un quadro chiaro sullo stato delle acque, tuttavia i livelli di mercurio risultano entro gli obiettivi di bonifica per le acque superficiali; solo in taluni casi si registrano livelli importanti di antimonio, per il quale tuttavia sono note analoghe concentrazioni nelle acque del tratto a monte dell'area di bonifica.

GR054b Ex Miniera del Cornacchino codice identificativo

Questa ex area mineraria è inserita nel Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate della provincia di Grosseto (pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 parte seconda del 26 luglio 2016) come sito a "medio termine". Come da scheda anagrafica del suddetto Piano provinciale l'ultimo aggiornamento di questo sito risale all'anno 2006. Ad oggi non è stata avviata alcuna procedura di bonifica. Della precedente attività estrattiva ad oggi si rilevano scarsissime tracce, essendo l'area adibita ad attività agricola e abitativa-ricettiva. Le acque del fosso Cornacchino, adiacente all'omonimo sito defluiscono, attraverso il fosso Stridolone, nel fiume Paglia.

COMUNE DI SORANOGR51b Ex Miniera di Montebuono

La ex miniera di Montebuono è censita nel Piano provinciale di bonifica come sito a "medio termine". Secondo la scheda anagrafica, anche in questo caso aggiornata nel 2006, l'attività ha cessato nel 1919, i ruderi dei vecchi forni risulterebbero avvolti dalla vegetazione. Ad oggi non siamo a conoscenza di informazioni in merito ad intenti o procedimenti di bonifica dell'area.

Le acque del reticolo idrico superficiale locale afferiscono nel fosso Reto, affluente sinistro del fiume Fiora.

Le ex miniere del bacino amiatino, siti oggi inseriti nel Piano di bonifica della regione Toscana, in passato, come detto, sono state sede dei più importanti siti estrattivi del mercurio a livello mondiale, avendo portato all'estrazione dal 1879 al 1970/80 (data delle ultime coltivazioni) circa 11.200.000 tonnellate di cinabro, corrispondenti a una produzione di circa 3.100.000 bombole di mercurio da 34.5 kg ciascuna, interessando fino a duemilacinquecento lavoratori.

Riferisce la regione Toscana¹⁹ quali sono state le principali attività estrattive, riguardanti il cinabro per ricavarne mercurio, classificate di 1° categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927 (miniere), che hanno interessato il comprensorio amiatino a partire dal 1880 alla data odierna e che sono riassunte nella seguente tabella:

¹⁹ Doc. 586/2.

Denominazione della miniera	Minerale estratto	Comune interessato	Anni di coltivazione
Bagni San Filippo	Mercurio	Abbadia San Salvatore e Castiglione d'Orcia (SI)	1903/1976 (intermittenti)
Abbadia San Salvatore	Mercurio	Abbadia San Salvatore (SI)	1897/1976
Bagnore	Mercurio	Santa Fiora, Arcidosso (GR)	1920/1976 (intermittenti)
Catabbio Fontanelle	Mercurio	Semproniano (GR)	1960/1969
Monte Labbro I e II	Mercurio	Arcidosso, Roccalbegna e Santa Fiora (GR)	1918/1976 (intermittenti)
Siele - Carpine Solforate - Abetina (poi unificate in Monte Civitella)	Mercurio	Piancastagnaio (SI) Castell'Azzara e Santa Fiora (GR)	1930/1979 (intermittenti)
Alveo Siele	Sabbie cinabrifere	Castell'Azzara (GR) Piancastagnaio (SI)	1880/1920
Selvena - Morene Dainelli	Cinabro	Castell'Azzara, Roccalbegna, Semproniano e Sorano (GR)	1880/1990 (intermittenti)
Cellena Cortevicchia	Cinabro	Santa Fiora (GR)	1900/1970 (intermittenti)
Cornacchino	Cinabro	Castell'Azzara (GR)	1880/1929 (intermittenti)

Oltre a queste attività ne sono state svolte altre di entità minore, sia disciplinate da permessi di ricerca rilasciati dopo il 1927 in base alla legislazione mineraria vigente (regio decreto n. 1443 del 1927) e mai trasformati in concessioni, che antecedentemente a detta data con semplici comunicazioni ai comuni interessati ed all'allora distretto minerario di Firenze, competente per territorio.

Di seguito si riportano sintetiche informazioni relative alle miniere sopra citate, divise per bacini idrografici, così come riferite dalla regione Toscana²⁰.

Area bacino idrografico Fiora

Concessione mineraria Le Bagnore (comune di Arcidosso e Santa Fiora)

Conferita con decreto ministeriale 14 febbraio 1964 alla SMI (Società Mercurifera Italiana) è stata attiva sino al 1976. Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 è stata accettata la rinuncia. La coltivazione della miniera si è protratta ininterrottamente dal 1964 al 1976, producendo complessivamente circa 30.000 bombole di mercurio da 34,5 Kg, ricavato nell'impianto metallurgico ivi presente.

Concessioni Monte Labbro I e II (comune di Santa Fiora e Roccalbegna)

Monte Labbro I: Conferita con decreto ministeriale 14 febbraio 1967 alla SMI (Società Mercurifera Italiana), con decreto ministeriale 5 febbraio 1976 è stata accettata la rinuncia alla concessione.

²⁰ Doc. 586/2.

Monte Labbro II: Conferita con decreto ministeriale 11 marzo 1936 alla Soc. An. Min. Monte Amiata, con decreto ministeriale 2 maggio 1977 è stata accettata la rinuncia alla concessione.

Complessivamente, in entrambe le miniere, con il minerale ivi estratto sono state prodotte circa 12.000 bombole di mercurio da 34,5 Kg nel vicino impianto metallurgico della miniera "Le Bagnore".

Concessione mineraria Cellena - Cortevicchia (comune di Semproniano)

Conferita con decreto ministeriale 19 aprile 1935 alla Soc. An. Min. Monte Amiata è stata incorporata nel 1971 nella concessione mineraria Selvena di seguito descritta. In realtà le coltivazioni sono iniziate nell'ultima decade dell'800 e si sono protratte sino al 1911, trattando il cinabro prodotto in loco nell'impianto metallurgico ivi presente. Dopo quella data, in modo alterno e con lunghe sospensioni, sono state eseguite solo ricerche, trattando il minerale rinvenuto nell'impianto metallurgico presente nella concessione mineraria "Selvena".

Concessione mineraria Selvena - Morone (comune di Castellazzara)

Conferita con decreto ministeriale 19 aprile 1935 alla Soc. An. Min. Monte Amiata è stata rinunciata con decreto ministeriale 20 febbraio 1990.

L'attività di coltivazione iniziata nei primi anni del 900, e si è protratta in modo alterno e si è conclusa definitivamente nel 1980. Il minerale estratto è stato trattato in loco nel relativo impianto metallurgico sino al 1972, quando cessò definitivamente l'attività dei forni. Successivamente, sino al 1980, il minerale estratto è stato inviato all'impianto metallurgico della miniera di Abbadia San Salvatore. Dal minerale estratto sono state ricavate circa 120.000 bombole di mercurio da 34,5 Kg.

Concessione mineraria Catabbio-Fontanelle (comune di Semproniano)

Conferita con decreto ministeriale 30 giugno 1965 alla Soc. Min. Rimbotti, è stata rinunciata in data 20 febbraio 1977. Trattasi di una modesta attività di coltivazione svolta a seguito di ricerche eseguite negli anni precedenti. Il minerale estratto è stato trattato, per soli 2 anni (1965-1967) negli impianti metallurgici ivi ubicati. Poco dopo vi fu la sospensione definitiva dei lavori di coltivazione.

Concessione mineraria Abetina (Comune di Piancastagnaio)

Conferita con decreto ministeriale 8 febbraio 1929 alla Soc. Anon. Mineraria Argus, fu oggetto di pronuncia di decadenza il 21 dicembre 1973, per essere incorporata nella nuova concessione mineraria monte Civitella. I lavori svolti in questa miniera, ubicata lungo il Botro della Fonte di Jacomino, tributario del fiume Fiora, iniziarono nella seconda metà dell'800 e a fasi alterne si protrassero sino al 1965 circa. Il minerale estratto veniva trattato direttamente in loco con un proprio impianto minero-metallurgico.

Area Bacino idrografico Paglia

Concessione mineraria Abbadia San Salvatore

Conferita con decreto ministeriale 18 marzo 1938 alla Soc. An. Min. Monte Amiata è ancora vigente, benché relativamente alla stessa sia stata presentata una istanza di rinuncia, in data 31 dicembre 1994, dall'allora Società concessionaria AGIP SpA. Dal 31 luglio 2008 con decreto dirigenziale n. 3440 è titolare della concessione medesima il comune di Abbadia San Salvatore, che ha in capo anche gli oneri delle opere di bonifica ambientale dell'area, iniziate nel 2010 e a oggi ancora in corso.

Si precisa che questa è stata la più importante miniera di mercurio italiana che ha prodotto, nel suo periodo di atti vita, circa 1.750.000 bombole di mercurio da 34,5 Kg.

Le prime ricerche furono eseguite in periodi saltuari nel corso della seconda metà dell'800 e in seguito ai cospicui ritrovamenti di minerale cominciarono, nei primi del 900, intense coltivazioni in sotterraneo, che si sono protratte ininterrottamente sino al 1976. Da quel momento sino alla fine del secolo scorso sono stati eseguiti solo interventi di manutenzione e la chiusura mineraria dei vari imbocchi presenti, quali pozzi e gallerie a mezza costa.

La miniera, è stata gradualmente dotata di notevoli impianti produttivi esterni, compreso un vasto impianto minero-metallurgico, oggi cuore di un apposito progetto di bonifica. Si riferisce inoltre che dall'interno della miniera fuoriesce, tramite una galleria di drenaggio (Galleria Italia a quota 786,50 s.l.m.) una quantità di acqua attualmente variabile tra i 50 ed i 100 l/sec.

Concessione mineraria Monte Civitella (comune di Castellazzara e Piancastagnaio)

La concessione di questa miniera fu accordata con decreto ministeriale 30 gennaio 1974 alla società Solmine del gruppo EGAM, rinunciata nei primi anni '80 del secolo scorso. Nel relativo ambito territoriale ricadevano le ex concessioni minerarie Carpine Solforate e Abetina (trattata in precedenza) delle quali era titolare la società Stabilimento Minerario del Siele. La concessione Carpine Solforate, conferita con decreto ministeriale 24 maggio 1933 alla Soc. Anon. Stabilimento Minerario del Siele, fu oggetto di pronuncia di decadenza il 21 dicembre 1973. Questa miniera è stata la più vecchia del comprensorio amiantino, i primi lavori di ricerca risalgono infatti al 1846, mentre le coltivazioni vere e proprie sono iniziate alla fine dell'800 e si sono protratte a fasi alterne sino al 1973. Dotata di impianti metallurgici propri, lavorava anche il minerale proveniente, tramite una galleria di carreggio (galleria Emilia), dalla vicina miniera delle Solforate Schwarzenberg.

Concessione mineraria Alveo - Siele (comune di Castellazzara e Piancastagnaio)

Fu conferita con decreto ministeriale 24 gennaio 1935 alla ditta Monaci Pietro ed è scaduta naturalmente dopo varie proroghe il 24 gennaio 1975. Non si tratta di una miniera vera e propria, ma di un sito di estrazione di sabbie cinabrifere dall'alveo del fosso Siele, trasportate da monte dallo stesso fosso su cui erano impostati gli impianti minero-metallurgici delle miniere del comparto Monte Civitella, di cui al punto precedente. Tali sabbie subivano un processo di arricchimento sul posto e gli scarti venivano direttamente reimmessi nel fosso stesso. Dagli atti d'ufficio risulta che tali lavorazioni siano terminate nei primi anni '40 del secolo scorso, anche se la concessione è stata attiva sino al 1945.

Miniera del Cornacchino (comune di Castellazzara)

Dagli atti risulta che le prime ricerche per mercurio, nell'area in esame, iniziarono nel 1872 quando il dottor Schwarzenberg ottenne i diritti di sottosuolo in località Cornacchino in comune di Castellazzara (GR). I lavori minerari veri e propri, con l'apertura delle prime gallerie, iniziarono nel 1879 e si sono protratti in modo intermittente sino agli anni 1929-30, periodo in cui la miniera fu definitivamente chiusa.

Dai documenti agli atti non risulta che l'allora Ministero dell'economia nazionale abbia emanato alcun decreto di concessione in base al regio decreto n. 1443 del 1927, poiché con ogni probabilità la miniera di cui trattasi aveva ormai perso ogni interesse dal punto di vista estrattivo.

Fu costruito anche un piccolo impianto metallurgico per il trattamento del minerale rinvenuto.

Area Bacino idrografico Orcia*Concessione mineraria Bagni S. Filippo*

Conferita con decreto ministeriale 29 settembre 1938 alla Soc. An. Min. Monte Amiata, rinunciata nel 1979. Situata lungo il fosso Rondinaia, le cui acque defluiscono in ultimo nel fiume Ombrone, le iniziali lavorazioni in sotterraneo risalgono ai primi del '900 e con alterne vicende la produzione è proseguita sino agli anni 70 del secolo scorso. Originariamente il materiale veniva trattato in loco con un piccolo impianto minero-metallurgico, mentre successivamente e sino al termine della produzione, venne inviato agli impianti della miniera di Abbadia San Salvatore".

Oltre alle citate miniere la regione Toscana riferisce che vi sono state numerose altre ricerche per cinabro nell'area dell'Amiata, che non hanno dato gli esiti sperati dal punto di vista industriale, ma che comunque hanno contribuito a disperdere nel territorio una notevole quantità di materiale alterato. Come si può rilevare da quanto riportato in precedenza, tutte le miniere citate, eccetto quella di Abbadia San Salvatore, sono state chiuse entro la fine degli anni '70 e i relativi soprassuoli riconsegnati ai legittimi proprietari dopo chiusura mineraria degli imbocchi, in quanto all'epoca non esistevano vincoli dal punto di vista ambientale o in materia di rifiuti. I cumuli dei materiali più poveri (sterili) o di quelli trattati nei forni (rosticci), allora abbancati in cumuli vicino alle attività minerarie, oggi sono spontaneamente rinaturalizzati, di difficile individuazione e comunque non noti.

La regione Toscana riferisce altresì che l'attività mineraria è stata, fino al 1998, di competenza esclusiva dello Stato attraverso il Corpo delle miniere e che nessuna precauzione di carattere ambientale è stata mai messa in atto su ordine degli uffici statali competenti, sia durante l'attività estrattiva, sia a seguito della sua cessazione e delle relative accettazioni di rinuncia alle concessioni.

La regione Toscana evidenzia altresì che nel proprio Piano regionale di bonifica datato 1995 ha incluso le ex aree minerarie del monte Amiata, fornendo in allegato al Piano le "Linee guida per la bonifica dei siti sede di attività minero-

metallurgica del mercurio del monte Amiata" che sono state, nel tempo, unico punto di riferimento per gli interventi di bonifica e monitoraggio ambientale.

Solo da quanto sinteticamente riporta la regione Toscana appare evidente che la disciplina in materia mineraria risulti poco organica soprattutto se riferita al decreto legislativo n. 152 del 2016, trattando quasi esclusivamente gli aspetti propri delle concessioni piuttosto che della sicurezza sul lavoro, e pur prevedendo opere di "messa in sicurezza" da intendersi tuttavia quali azioni volte ad interdire l'accesso alle miniere stesse o potenziali pericoli di crolli di strutture ed impianti di lavorazione abbandonati, piuttosto che riferite alle conseguenze che i numerosi vuoti sotterranei possono manifestare in superficie con sprofondamenti improvvisi del suolo o di disequilibrio delle acque di falda con conseguenti improvvise fuoriuscite d'acqua all'esterno delle gallerie abbandonate, come peraltro desumibile dal quadro di riferimento esposto da ISPRA²¹.

Si evidenzia dunque un limite normativo e di coordinamento tra disciplina di settore, tuttora basata sul regio decreto 29 luglio 1927 e su una serie di interventi successivi (in particolare il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179), e normativa di tutela ambientale: limite che dovrebbe essere colmato in considerazione delle potenzialità di impatto antropico di un'attività produttiva con proprie specificità tra le quali la possibile portata a lungo termine delle conseguenze sull'ambiente, come dimostra la specifica vicenda qui esaminata della contaminazione da mercurio di origine mineraria.

3.3 La questione della geotermia

Il tema dell'inquinamento atmosferico non rientra direttamente tra gli oggetti d'inchiesta della Commissione di cui alla legge istitutiva della Commissione, n. 100 del 7 agosto 2018; tuttavia, nel caso specifico, l'ipotesi che l'attività di produzione di energia geotermica nel comprensorio dell'Amiata possa ritenersi causa concorrente di presenza di mercurio nell'ambiente a causa di emissioni in atmosfera è stata valutata negli studi scientifici e di autorità ambientali sinora citati ed è stato discusso con la Commissione da rappresentanti delle istituzioni e di associazioni e comitati locali.

Di esso dunque si darà sintetico conto.

Enel ha avuto dalla regione Toscana²² due concessioni per lo sfruttamento dell'energia geotermica: una concessione, denominata "Bagnore", di 46 km² che interessa i comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano e Roccalbegna in provincia di Grosseto; ed una concessione, denominata "Piancastagnaio", di circa

²¹ <https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/normativa-sulla-tutela-valorizzazione-e-fruizione-del-patrimonio-geologico-minerario/normativa-nazionale-1/ricerca-coltivazione-sicurezza-mineraria-e-dei-lavoratori>

e <https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/normativa-sulla-tutela-valorizzazione-e-fruizione-del-patrimonio-geologico-minerario/normativa-nazionale-1/politica-mineraria-recupero-ambientale-e-culturale>

²² Doc. 586/2.

48 km² che interessa i comuni di Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Radicofani e San Casciano dei Bagni in provincia di Siena

Le centrali geotermiche Enel Green Power attualmente in funzione sono a Santa Fiora, Bagnore 3 e Bagnore 4 (inaugurata nel 2014) e a Piancastagnaio, PC3, PC4 e PC5.

Le centrali Bagnore 3, PC3, PC4 e PC5 hanno una potenza nominale di 20 MW ciascuna, mentre la nuova centrale di Bagnore 4 ha una potenza di 40 MW, per una potenza complessiva installata sull'Amiata di 120 MW.

I dati riferiti da Enel Green Power sull'attualità e la potenzialità della fonte energetica segnalano un ulteriore possibile sviluppo del suo sfruttamento²³.

A partire dal 2007 la regione Toscana ha commissionato sul tema della geotermia dell'area amiatina un numero notevole di studi, approfondimenti e monitoraggi (alcuni ancora in corso) anche a carattere epidemiologico al fine di valutare gli effetti sulla salute della geotermia; il progetto InVetta coordinato dall'ARS avrebbe dovuto concludersi nel giugno 2020.

Con riferimento al monitoraggio della qualità dell'aria ARPAT riferisce²⁴ che la stessa, nelle zone geotermiche di tutta la Toscana, per l'acido solfidrico in aria, è monitorata da una rete di 18 centraline fisse installate e gestite da Enel Green Power. Nella sola zona geotermica del Monte Amiata, nel versante grossetano, sono presenti 4 centraline denominate: "Arcidosso", "Santa Fiora", "Bagnore" e "Merigar". Nel versante senese sono installate 2 centraline denominate "Pica" e "Pica2". I dati registrati da Enel Green Power sono trasmessi mensilmente ad ARPAT che ne valuta la congruità. I dati sono altresì verificati a campione per confronto con campagne svolte in parallelo tramite gli autolaboratori di ARPAT (i mezzi ARPAT determinano oltre all'acido solfidrico, anche il mercurio in aria ambiente). Inoltre, Enel Green Power effettua campagne stagionali di misura di altri parametri (PM10, arsenico, antimonio e boro). ARPAT sottolinea altresì che il monitoraggio della qualità dell'aria è iniziato a partire dall'anno 2013 e ad oggi e non sono stati registrati superamenti dei valori di riferimento di tutela sanitaria. L'Agenzia dedica specifici approfondimenti agli impianti geotermici di produzione di energia sul proprio sito internet²⁵ ove sono riportati gli esiti dei monitoraggi e delle attività svolte dall'Agenzia in questo ambito.

Anche Enel Green Power²⁶ ha riferito alla Commissione circa gli esiti dei monitoraggi ambientali (emissioni, qualità dell'aria, microsismico, della risorsa idrica superficiale e di falda) svolti in regime di autocontrollo nell'area dell'Amiata. Con particolare riferimento al monitoraggio della qualità dell'aria i limiti di immissione di cui alla delibera di giunta regionale Toscana n. 344 del 2010 (definisce nuovi criteri direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermiche, individuando le migliori tecniche

²³ L'azienda ha fornito alla Commissione un quadro riassuntivo della geotermia in Toscana (Doc. n. 545/1-2), dei processi di funzionamento, delle modalità di gestione della produzione di rifiuti, dei sistemi di abbattimento dei gas incondensabili (H₂S, Hg), dei sistemi di controllo e monitoraggio (emissioni, microsismico, acque superficiali e di falda).

²⁴ Doc. n. 587/3.

²⁵ <http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/impianti-di-produzione-di-energia/geotermia>

²⁶ Doc. n. 542/5.

disponibili da applicare) risultano rispettati sia per quanto riguarda il parametro idrogeno solforato sia per il parametro mercurio.

Per quanto riguarda la materia specifica della presente relazione, il monitoraggio della risorsa idrica nei valori monitorati non evidenzia alterazioni rispetto al fondo geochimico naturale e segnala concordanza tra i dati Enel Green Power ed i dati ARPAT.

Il già citato studio finale prodotto dall'Università di Firenze nel febbraio 2019²⁷, relativo, valuta che il contributo alla contaminazione da mercurio legata agli impianti geotermici possa ritenersi trascurabile²⁸.

Una posizione diversa e connotata da preoccupazione per l'impatto ambientale di queste attività è stata espressa dalle associazioni e comitati ambientalisti della zona che, come detto hanno prodotto documentazione acquisita dalla Commissione²⁹. Si tratta, come è emerso anche nell'incontro conoscitivo tenuto da una delegazione della Commissione il 20 febbraio 2020 presso il municipio di Arcidosso di posizioni di ordine più generale, che eccedono l'oggetto specifico della presente inchiesta e dei compiti istituzionalmente attribuiti alla Commissione dalla legge istitutiva n. 100 del 2018.

Va peraltro rilevato che, se sulla base delle acquisizioni si deve ritenere che non vi siano prove di un concorso delle attività di produzione energetica mediante sfruttamento della geotermia all'inquinamento da mercurio del fiume Paglia, oggetto specifico dell'inchiesta della Commissione, nondimeno, in termini più generali, l'impatto ambientale di queste attività deve essere oggetto concorrente di ulteriore costante esame da parte delle autorità pubbliche, nel rispetto del principio di precauzione anche in vista dell'eventuale ampliamento dello sfruttamento delle potenzialità produttive dell'area dell'Amiata.

3.4 Procedimenti giudiziari

Nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2020, dopo avere riferito alla Commissione che sull'attività mineraria e sulla contaminazione da mercurio di origine mineraria non vi è stata alcuna indagine, la procuratrice della Repubblica di Grosseto ha precisato che sulla geotermia è stata svolta un'indagine

²⁷ In allegato alla nota dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Doc. 610/3,

²⁸ Suoli e sedimenti. Il contenuto di Hg nei sedimenti copre l'intervallo <0.20-1900 µg/g, mentre per i suoli esso risulta <0.20-100 µg/g. E' bene peraltro sottolineare che la riproducibilità del singolo dato è modesta, a causa del ben noto "effetto pepita" (il mercurio si concentra in singole particelle la cui distribuzione nella massa del sedimento/suolo è altamente irregolare). In generale, comunque, i contenuti di Hg sia dei sedimenti che dei suoli diminuiscono da nord a sud. Le più alte concentrazioni nei sedimenti (fino a 1900 µg/g) si osservano in prossimità delle miniere dismesse del distretto amiatino, mentre nelle immediate vicinanze degli impianti geotermici i contenuti sono sensibilmente inferiori, dell'ordine di 1-4 µg/g. Valori superiori al limite di 1 µg/g (= 1 mg/kg) stabilito dal D.Lgs 152/2006 per i suoli destinati ad edilizia residenziale e verde pubblico si osservano localmente fino a Castel Giubileo (0.4-1.3 µg/g), poco a nord di Roma. Tuttavia, a valle dell'invaso di Alviano i sedimenti presentano valori medi (0.24 µg/g) di un ordine di grandezza inferiori rispetto a quelli situati a monte dell'invaso (2.3 µg/g).

²⁹ Doc. n. 560/1 del Comitato Sos geotermia; n. 562/1 dell'Associazione Amiata Terra Amata; n. 571/1-3 dei Comitati ambientalisti amiatini.

preliminare, conclusasi con archiviazione; la vicenda è stata così riferita quanto all'essenziale:

“Questi impianti prevedono un trattamento AMIS. Siccome nel processo di produzione dell'energia elettrica si formano dei gas incondensabili, questi sono inviati al trattamento AMIS [per] l'abbattimento del mercurio e dell'idrogeno solforato. Tutte le centrali di Bagnore sono dotate di questo impianto, la cui efficienza di abbattimento è pari al 97 per cento, 99 per cento per l'idrogeno solforato, e al 90/95 per cento per il mercurio. L'indagine riguardò la nuova centrale geotermoelettrica denominata Bagnore 4 [...] Questa centrale ha iniziato la produzione elettrica nel mese di novembre del 2014, ed è andata a regime nel giugno 2015 [...] partì l'indagine perché si riteneva che fossero stati superati i limiti imposti dalla delibera di giunta regionale Toscana, numero 344, del 20 marzo 2010, nella tabella 4.3 per il parametro ammoniacca. Da qui si partì, in quanto questa tabella prevedeva un valore di 2 chili ora in uscita contro i 30 chili ora, che invece erano stati misurati. Sennonché si è scoperto che questo limite della tabella 4.3 di due chili all'ora, non può essere raggiunto con la tecnologia attuale. In sostanza, questa tabella 4.3 aveva fissato dei valori-obiettivo da realizzare nel futuro. In pratica la regione Toscana ha stabilito questo modo, e ha imposto a Enel di sviluppare nuove tecnologie che rendano questo obiettivo raggiungibile. Quindi al termine di una perizia [...] il procedimento penale è stato archiviato perché non era un limite attuale. [...] Però quello che è emerso è che le misure della qualità dell'aria effettuate dall'ARPAT nel 2015, hanno dimostrato valori di mercurio molto più bassi del limite sanitario imposto dall'Organizzazione mondiale della sanità. Non si sono evidenziati degli elementi significativi sia per quanto riguarda la matrice aria sia per quanto riguarda la matrice acqua. Qui l'ARPAT ha fatto sicuramente dei controlli, e questi controlli sono risultati nei limiti”.

La Commissione ha acquisito³⁰ l'ampia relazione del perito nominato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Grosseto, che affronta una pluralità di questioni relative all'esercizio degli impianti di geotermia: in particolare - quanto al tema qui rilevante - i limiti delle emissioni in atmosfera, la ricerca e sperimentazione al fine di ridurre le emissioni di mercurio, l'adozione delle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT), a proposito delle quali, così si esprime il perito: “Non vi è dubbio che, nell'insediamento di Bagnore, l'impianto AMIS, sperimentato, brevettato e industrializzato da ENEL sin dal 2000, costituisca una MTD avente il precipuo scopo di abbattere l'emissione di idrogeno solforato (H₂S) e di mercurio (Hg), ma anche quello di ridurre l'ammoniaca (NH₃) (abbattimento di circa il 75-80 per cento), mediante un trattamento di acidificazione. Detto impianto, come in avanti riferito, risulta ancora oggetto di costanti sperimentazioni finalizzate a migliorarne l'affidabilità e a ridurre blocchi, malfunzionamenti e tempi di fermata. Anche i “*drift eliminator*” (*demister*) ad alta efficienza, adottati presso le due centrali di Bagnore 3 e 4, costituiscono una MTD di settore consentendo una riduzione del *drift* e, conseguentemente, degli inquinanti in esso presenti”³¹.

³⁰ Doc. n. 553/1.

³¹ Questioni relative a questo tema sono state affrontate anche in sede di giurisdizione amministrativa; ne riferisce la regione Toscana (Doc. n. 586/2, p. 20):

La procura della Repubblica di Siena, con nota e documentazione di recente trasmesse³², segnala l'esistenza di un procedimento penale riconducibile alla pregressa attività mineraria, nato da una notizia di reato proveniente dai Carabinieri forestale nel settembre 2019.

Si tratta del ritenuto smaltimento illecito di rifiuti liquidi da parte della società Verdenergia, proprietaria di una centrale idroelettrica situata in località Ribasso/Salto del Pagliola, a seguito dello smaltimento non autorizzato dei residui di minerali presenti nelle tubature, conseguente alle operazioni di lavaggio. Scrive il procuratore della Repubblica di Siena:

“L'ipotesi di reato oggetto di iscrizione è relativa alla fattispecie di cui all'articolo 256, comma 1 (lett. B) e comma 2, del decreto legislativo n.152 del 2006. Al momento della contestazione della contravvenzione l'organo accertatore ha attivato la procedura di cui all'articolo 318-bis del decreto legislativo n.152 del 2006 ed ha impartito le seguenti prescrizioni:

a) sospensione dell'attività di pulizia e lavaggio delle tubazioni a servizio della centrale idroelettrica; b) realizzazione a valle del bacino di accumulo a servizio della centrale idroelettrica, di una vasca di sedimentazione, completamente impermeabilizzata od isolata, atta a contenere l'operazione di pulizia e lavaggio della tubazione; la vasca dovrà consentire il deposito del sedimento che dovrà essere smaltito in maniera consona. Alla data del 28 settembre 2020 la polizia giudiziaria ha accertato l'adempimento di quanto prescritto, indicando la somma da corrispondere in sede amministrativa per l'estinzione della contravvenzione”. Secondo quanto l'ufficio inquirente riferisce - sulla base degli atti di polizia giudiziaria e di una articolata nota proveniente dal Gruppo carabinieri forestale

“Con decreto n. 6066 del 21 dicembre 2012 è stata autorizzata la realizzazione della centrale geotermoelettrica della potenza complessiva di 40 MW denominata Bagnore 4 in Comune di Santa Fiora. Con sentenza 107/2014 il TAR Toscana ha annullato, per questioni di carattere formale già sanate, l'autorizzazione unica rilasciata dalla regione per Bagnore 4, anche se dalla motivazione della sentenza emerge un quadro favorevole al procedimento regionale con la bocciatura di tutte le istanze dei comitati ricorrenti. Da notare che nell'ambito del progetto per la realizzazione della nuova centrale Bagnore 4 è stata prevista la costruzione di un impianto per l'abbattimento dell'Ammoniaca - impianto a servizio sia della nuova Bagnore 4 che dell'esistente centrale Bagnore 3 - in grado di ridurre complessivamente i livelli della sostanza al di sotto del valore attualmente dovuto alla sola centrale Bagnore 3. Il nuovo assetto di Bagnore produce quindi, a regime, una riduzione delle emissioni derivanti da guasti e malfunzionamenti, grazie a una gestione integrata e un miglioramento delle prestazioni nelle normali condizioni di esercizio, in termini di maggiore affidabilità degli impianti e di miglioramento dell'efficienza di trattamento degli apparati di riduzione delle emissioni. In particolare nella sentenza del TAR: è stato ritenuto infondato l'asserito collegamento idraulico tra il bacino acquifero del Monte Amiata (falda freatica superficiale ad uso potabile) e la falda geotermica profonda; sul tema dell'impatto sanitario il TAR ha fatto proprio quanto concluso da ARS-CNR con lo studio "Stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree geotermiche della Toscana"; ha ritenuto non vero il fatto contestato che non fosse stata effettuata una valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore 4 con quelli delle altre centrali geotermiche in esercizio sull'Amiata. Ed è stata bocciata anche la tesi sostenuta dai comitati secondo cui la centrale di Bagnore 3 non sarebbe stata assoggettata al procedimento di VIA; è stata ritenuta corretta la valutazione d'incidenza riguardo alla localizzazione della nuova centrale all'interno del SIC Monte Labbro e Valle dell'Albegna, nonché nelle immediate vicinanze del SIC Alto corso del Fiume Fiora e del SIC Cono Vulcanico del Monte Amiata; è stata evidenziata la correttezza delle valutazioni compiute dalla regione sulle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento all'ammoniaca”.

³² Doc. n. 707/1-3.

di Siena - la fuoriuscita di acqua di colore rossiccio dalla ex Galleria Italia (tombata definitivamente nel 1995 in occasione della chiusura del pelo di estrazione mineraria ed attualmente non più accessibile) è un fenomeno già documentato negli scorsi anni³³.

Nel § 3.2 si è esaminata la concessione mineraria Abbadia San Salvatore: ivi era situata la miniera più grande della zona, in cui si sono svolte "intense coltivazioni in sotterraneo, che si sono protratte ininterrottamente sino al 1976. Da quel momento sino alle fine del secolo scorso sono stati eseguiti solo interventi di manutenzione e la chiusura mineraria dei vari imbocchi presenti, quali pozzi e gallerie a mezza costa [...] dall'interno della miniera fuoriesce, tramite una galleria di drenaggio (Galleria Italia a quota 786,50 s.l.m.) una quantità di acqua attualmente variabile tra i 50 ed i 100 l/sec."

La medesima nota della procura della Repubblica di Siena, per quanto riguarda un evento analogo verificatosi nel febbraio del 2009, riporta:

"All'esito degli accertamenti è stato verificato che dalla Galleria Italia fuoriusciva un flusso continuo di acque di drenaggio della miniera di Abbadia San Salvatore, che episodicamente è interessata da repentini aumenti di elevati quantitativi di solidi in sospensione tendenti a depositarsi poi lungo l'alveo dei corpi idrici ricettori (torrente Vagliala, fiume Paglia). I risultati delle analisi dell'ARPAT in occasione di quell'evento evidenziarono che le acque erano ricche di sedimenti costituiti in massima parte da composti del ferro e dell'alluminio e che la differenza di pH a cui sono sottoposti, li fa precipitare sotto forma di ossidi/idrossidi di ferro e alluminio, dalla tipica colorazione rossastra. Risultarono altresì presenti altri metalli, seppur in concentrazioni nettamente inferiori, quali arsenico e mercurio i cui valori possono risultare superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) stabilite dal decreto legislativo n.152 del 2006 per suolo e sottosuolo di siti ad uso residenziale e verde pubblico e privato ed agli standard di qualità ambientale per sedimenti di acque marino costiere e di transizione stabiliti dal decreto ministeriale del 14 aprile 2009.

Anche per il parametro del ferro, i valori riscontrati risultarono superiori al valore limite di emissione previsto dalla tabella 3 di allegato 5 del decreto legislativo n.152 del 2006 per lo scarico di acque superficiali.

A tal proposito l'ARPAT evidenziava che l'immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale genera sicuramente un impatto ambientale in occasione degli eventi anomali quali quello occorso nel 2009, dovuto in massima parte alla sedimentazione degli ossidi di ferro e co-precipitazione dell'arsenico e degli altri metalli pesanti e secondariamente ai componenti disciolti nelle acque. Non escludeva, tra l'altro, l'ipotesi che impatti più contenuti, ma comunque più significativi, possano verificarsi anche al di fuori di eventi eccezionali, visto che le acque di drenaggio nelle normali condizioni di flusso della galleria, risultano similmente caratterizzate da alte concentrazioni di ferro, solfati e di altri metalli pesanti, anche se associate a portate notevolmente più basse."

Il 1° gennaio 2020 si è verificato un ulteriore episodio analogo, di fuoriuscita dalle gallerie delle ex miniere di acque di colore rosso mattone che ha dato luogo all'apertura di un nuovo procedimento penale.

³³ Vengono riferiti eventi occorsi tra il 2006 e il 2016.

Le vicende giudiziarie in corso confermano che anche la situazione del versante senese e in particolare del sito di Abbadia San Salvatore merita una particolare attenzione.

4. Azioni attualmente previste, considerazioni finali e raccomandazioni

Come si è visto la regione Umbria e ARPA Umbria, la regione Toscana e ARPAT, le autorità di bacino coinvolte, si sono occupate della questione, svolgendo attività nell'ambito delle rispettive competenze ma anche promuovendo studi e accertamenti di cui si è dato conto al § 3.1; e dando così luogo a un complesso di acquisizioni dei cui esiti e prospettive si tratterà più oltre in questo capitolo.

Al fine di formulare conclusioni utili sulla questione della contaminazione da mercurio del fiume Paglia, e alla luce del suo evidente impatto su una pluralità ampia di territori, nonché della sua potenziale estensione ulteriore, la Commissione ha ritenuto fondamentale richiedere informazioni al Ministro dell'ambiente.

Il 7 febbraio 2020 è stata inviata al Ministro dell'ambiente una richiesta così formulata:

“premesse che è stato stipulato in data 28 febbraio 2005 un accordo di programma per la bonifica ed il recupero ambientale del comprensorio minerario del monte Amiata, Le chiedo di trasmettere alla Commissione una relazione, entro il prossimo 5 marzo [2020], che risponda ai seguenti quesiti:

qual è stato e qual è il ruolo del Ministero rispetto all'accordo di programma sopracitato e alla contaminazione da mercurio nel fiume Paglia?

quali sono le azioni previste dall'accordo di programma? Quali sono state realizzate? Vi sono raccomandazioni o studi in proposito?

il Ministero ha provveduto a valutare l'ipotesi che si possa essere in presenza di una contaminazione diffusa ex articolo 239 del decreto legislativo n. 152 del 2006?”.

La risposta è pervenuta il 2 luglio 2020, da un ufficio di diretta collaborazione del ministro, e consiste in una breve nota a firma di un dirigente del ministero, intitolata “appunto per il ministro”, del seguente contenuto:

“In data 28 febbraio 2005 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Toscana, la provincia di Siena, il comune di Abbadia San Salvatore e l'ARPAT l'accordo di programma "per la bonifica e il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari del comprensorio minerario del monte Amiata".

Il valore dell'accordo in parola ammonta a complessivi euro 2.485.450,73, di cui: euro 1.400.000,00 stanziati dal Ministero dell'ambiente a favore della regione Toscana; euro 1.085.450,73 a valere su fondi del comune di Abbadia San Salvatore.

Rispetto al primo punto, si evidenzia che il Ministero, oltre a finanziare l'intervento previsto nell'accordo, non ha alcun ruolo specifico, tenuto conto che il soggetto attuatore dell'intervento è il comune di Abbadia San Salvatore. Si

evidenzia, altresì, che nell'ambito dell'accordo di programma non sono previsti interventi diretti alla decontaminazione da mercurio nel fiume Paglia.

Per quanto attiene il secondo punto, si precisa che nell'ambito del richiamato accordo di programma è stato finanziato un progetto che prevede una serie di interventi mirati alla bonifica dell'area contaminata dalla presenza di residui di mercurio derivante dalla pregressa attività minero-metallurgica.

In particolare, il progetto in parola prevede: l'asportazione dei terreni contaminati, la demolizione di manufatti contaminati, l'impermeabilizzazione di aree non diversamente trattabili, interventi specifici di decontaminazione e il controllo idraulico di tutta l'area.

Per quanto attiene allo stato di attuazione degli interventi sulla scorta di quanto comunicato dalla regione si rappresenta quanto segue.

L'intervento è stato realizzato e la provincia di Siena, con proprio provvedimento, ha preso atto dell'avvenuta messa in sicurezza permanente (MISP) e disposto un monitoraggio *post operam* delle matrici ambientali.

Poiché la presenza di contaminazione in falda è determinata in gran parte dall'esteso sito minerario adiacente, con la bonifica ancora da ultimare, ARPAT ha ritenuto che la certificazione finale potrà essere rilasciata solo dopo il completamento degli interventi di bonifica e MISP dell'intero sito.

Le predette attività ancora in corso di completamento esulano da quelle previste dall'accordo e sono finanziate con fondi del comune, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'accordo medesimo.

Si segnala, inoltre, che rispetto ai fondi stanziati con l'accordo di programma, a seguito di ribassi d'asta sono maturate economie per un importo di € 284.391,75, con le quali il comune ha realizzato un ulteriore intervento, consistente in un canale di *by-pass* idraulico del laghetto Muraglione, opera indispensabile e prodromica alla bonifica complessiva del sito.

La regione, successivamente all'acquisizione della rendicontazione dell'intervento sul laghetto Muraglione, ha liquidato euro 280.977,88 e sono residue economie pari a euro 3.413,87³⁴.

Al momento è in corso di definizione la progettazione operativa dell'intervento di bonifica complessivo sul laghetto Muraglione che esula dall'accordo.

Segnatamente agli studi, sulla scorta delle informazioni acquisite per le vie brevi dalla regione Toscana, risulta che ARPAT ha predisposto specifici studi sulle problematiche in esame, in parte già eseguiti e finanziati con fondi diversi da quelli dell'accordo di programma.

Per quanto attiene all'ultimo punto, poiché ai sensi di quanto previsto dall'articolo 240, comma 1, lett. r) del decreto legislativo n.152 del 2006 per 'inquinamento diffuso' si intende la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine' mentre l'inquinamento presente nell'area del monte Amiata appare riferito all'attività produttiva (estrattiva) precedentemente svolta nelle miniere oggi esaurite, si ritiene che tale fattispecie non possa rientrare nelle ipotesi di 'inquinamento diffuso' di competenza regionale, ai sensi

³⁴ Un quadro più analitico e completo di impegni economici è peraltro contenuto negli allegati alla nota trasmessa alla Commissione dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (Doc. n. 610/3).

dell'articolo 239 del medesimo decreto legislativo.”

Con riferimento allo stato di attuazione delle raccomandazioni elencate nello studio dell'Università degli Studi di Firenze e dal proprio decreto del 18 luglio 2019, la regione Toscana³⁵ riferisce che “le indagini integrative in corso sono mirate a completare il quadro in ulteriori transetti, anche sul reticolo minore, ad individuare i meccanismi di movimentazione dei sedimenti, a verificare la presenza di eventuali fonti di contaminazione attive, a fare il punto delle bonifiche delle aree minerarie-metallurgiche sul monte Amiata. Si tratta anche di individuare un valore di fondo naturale (VFN) per il mercurio, la stabilità o meno della forma chimica e la capacità di trasferimento al biota. La presenza di ex aree minero-metallurgiche e la presenza di affioramenti naturali di cinabro (HgS) appare l'origine più probabile del fenomeno, mentre non si rileva un rapporto con le attività della geotermia. Non è emersa una situazione emergenziale, ma è stata evidenziata la necessità di individuare modalità di gestione del territorio che tengano conto di tale criticità. Riteniamo quindi che ulteriori progetti e iniziative potranno essere intraprese solo a seguito di un'attenta valutazione dei risultati delle indagini attualmente in corso.”

Con riferimento all'ipotesi che si possa essere in presenza di una contaminazione diffusa ex articolo 239 del decreto legislativo n.152 del 2006, la regione Toscana rappresenta che “si concorda sulla necessità di approfondire, successivamente agli esiti dello studio di cui sopra, tale prospettiva (elaborazione di un Piano regionale previsto per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso) anche per meglio disciplinare gli aspetti ambientali, ma anche urbanistici ed edilizi”³⁶.

L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, a partire dal riconosciuto carattere sovregionale della contaminazione da mercurio derivante dal territorio del monte Amiata, ha riportato nella propria relazione³⁷ che “stante la rilevanza che la questione riveste, nell'ottobre del 2018, si è svolta presso la regione Lazio una riunione del tavolo interistituzionale, nel corso della quale questa Autorità ha evidenziato come detta questione pretenda una visione integrata del problema che deve essere perciò inquadrato nell'ambito dei due cardini normativi: la direttiva quadro acque e la normativa sui siti di interesse nazionale (SIN). In detta occasione questa Autorità ha, inoltre, evidenziato la necessità, a valle del completamento delle attività di indagine ambientale in corso, di redigere a cura delle tre regioni, di concerto con questa medesima Autorità, un cronoprogramma delle azioni concrete da attuare nel corso degli anni, nonché di valutare la possibilità di attivare istanza presso il MATTM in ordine all'istituzione di un sito di interesse nazionale (SIN). Altresì ha segnalato la necessità di dare corso all'installazione della rete di monitoraggio, come concertata dalle tre regioni e, pertanto, ha chiesto alle regioni di farsi parte diligente nelle azioni da intraprendere.

Nel dicembre 2018 questa Autorità ha nuovamente convocato il tavolo di coordinamento. In occasione di tale riunione è emersa la necessità di approfondire il quadro conoscitivo della presenza di mercurio e di procedere ad una seconda fase di monitoraggio che rendesse possibile valutare la dinamica

³⁵ Doc. 586/2.

³⁶ Doc. 586/2.

³⁷ Doc. 610/2, pag. 6.

evolutiva del fenomeno e le conseguenti adeguate misure socio-sanitarie. Circa l'ipotesi di delimitazione di un sito di rilevanza nazionale questa Autorità ha invitato nuovamente le regioni a confrontarsi in merito con il MATTM. Inoltre, questa Autorità, considerata l'informativa divulgata dalla regione Umbria circa la presenza di mercurio, ha evidenziato l'opportunità che le tre regioni (Lazio, Umbria e Toscana), interessate dal fenomeno, condividessero un comunicato congiunto per informare sulle attività in corso e sul loro impegno coordinato per il controllo e la mitigazione della contaminazione da mercurio."

Alle considerazioni finali della medesima relazione³⁸ l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, richiamando il carattere sovraregionale della contaminazione da mercurio nel proprio distretto, riporta le proprie considerazioni di merito rispetto all'opportunità di una gestione a livello centrale del problema, riferendo che "considerati gli esiti delle indagini e delle prime conclusioni alle quali si è pervenuti, come già rappresentato da questa Autorità in occasione degli incontri del tavolo di coordinamento di cui sopra, appare opportuno, da parte delle tre regioni, valutare la possibilità di intraprendere, con il MATTM, un percorso finalizzato all'istituzione di un sito di interesse nazionale."

Come frequentemente accade di fronte a vicende di particolare complessità vi è una pluralità di soggetti pubblici le cui competenze confluiscono.

In questo caso risultano essersi attivate la regione Toscana, in coordinamento con le regioni Umbria e Lazio e con il supporto delle rispettive Agenzie regionali per l'ambiente, e le Autorità di bacino competenti.

Quanto al ministero dell'ambiente, esso disconosce l'esistenza di un proprio ruolo, non ravvedendo né la necessità di individuazione di un sito di interesse nazionale ai sensi della lettera f, comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006³⁹ né al contempo la possibilità di una gestione del territorio nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 239⁴⁰ escludendo la ricorrenza dei presupposti di cui alla lettera r), comma 1 dell'articolo 240 del decreto legislativo

³⁸ Doc. 610/2, pag. 9.

³⁹ All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
- b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
- d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
- e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
- f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;
- f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

⁴⁰ Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

n. 152 del 2006⁴¹.

In questo quadro, di particolare rilievo è il ruolo che potrebbe assumere il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

La Commissione ha chiesto al presidente di ISPRA notizie sullo stato attuale del coinvolgimento dell'Istituto e del Sistema nella vicenda della contaminazione qui esaminata.

Nella risposta⁴² si dà conto del fatto che mentre ISPRA e le agenzie maggiormente interessate (ARPA Toscana, ARPA Umbria e ARPA Lazio), sono state di volta in volta a vario titolo contattate dai diversi ambiti istituzionali dove la questione è stata oggetto di trattazione, "con l'eccezione della richiesta da parte di codesta Commissione, non risulta vi siano stati interessamenti o richieste specifiche avanzate al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente né, per esso, al suo organo di governo, il consiglio del SNPA".

Alla domanda sull'esistenza di specifiche linee di lavoro del SNPA rispetto a fenomeni di contaminazione da mercurio, è stato precisato:

"Nel programma triennale delle attività del SNPA 2018-2020, al fine di avviare un percorso sperimentale propedeutico alla definizione, al conseguimento e alla verifica dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali che andranno adottati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 9, comma 5.1 [del decreto legislativo n. 132 del 2016] è stato assunto quale riferimento tecnico il catalogo dei servizi approvato il 9 gennaio 2018 dal consiglio del SNPA, prevedendo tra i *target* operativi e prestazionali di riferimento delle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza, valutazione e reporting ambientale del Sistema, la "risposta alla ricerca di nuovi inquinanti emergenti e al monitoraggio delle sostanze prioritarie e da 'prioritizzare' previste nella *watch list* di cui alla direttiva 2013/39/EU", tra cui il mercurio.

Tali aspetti sono trattati nel più ampio ambito di attività del SNPA che è il "Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi)" attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile), analisi laboratoristiche con conseguenti obiettivi prestazionali per il Sistema (monitoraggi periodici con reti rappresentative dei corpi idrici superficiali secondo specifici programmi di monitoraggio in adempimento delle direttive europee e valutazioni ai fini della classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006). Complessivamente, le menzionate attività riguardano 8.284 corpi idrici (tratti idrografici omogenei della rete principale), 89.800 km di reticolo idrografico principale da monitorare e circa 4.400 stazioni di monitoraggio. A tal fine è operativo, nell'ambito delle numerose articolazioni operative del Sistema, uno specifico sottogruppo coordinato dall'ARPA Emilia-Romagna (SO 11/03-02) per organizzare l'omogeneizzazione in materia di "Reti di monitoraggio e del controllo acque (corpi idrici interni)".

In questo quadro, si debbono citare quali documenti rilevanti per la presenza di riferimenti anche al mercurio, le linee guida SNPA n. 20/2019 per la scelta dei metodi di analisi di sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE [...] Inoltre, tra le citate articolazioni operative del Sistema, assume uno specifico

⁴¹ Inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.

⁴² Doc. n. 708/1-2.

rilievo rispetto al quesito posto, la ulteriore linea di lavoro sviluppata dal sottogruppo (SO VI/03-06), coordinato dall'ISPRA e partecipato dalle agenzie, che si occupa di "Valutazione del mercurio nelle matrici ambientali" e sta elaborando come prodotto/risultato delle "Linee guida sulle metodologie per la determinazione e la valutazione del mercurio nelle matrici ambientali sedimento e suolo", delle quali è in corso la fase sperimentale di intercalibrazione delle metodiche analitiche per la speciazione del mercurio".

Si tratta, come si vede, di un'elaborazione articolata di elementi conoscitivi nella materia, a cui si aggiunge l'attività nazionale di raccolta delle informazioni svolta dall'ISPRA assieme alla rete di referenti tematici delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, in relazione alla Convenzione internazionale di Minamata sul mercurio (Kumamoto, 10 ottobre 2013), i cui esiti aggiornati al 31 dicembre 2019 sono stati trasmessi al ministro dell'ambiente e alla Commissione europea.

Va infine sottolineata l'esistenza di uno specifico protocollo di intesa tra ISPRA, SNPA e Istituto superiore di sanità, di durata triennale, sottoscritto il 28 dicembre 2018, che inquadra il confronto sulle attività caratterizzate dall'interconnessione tra le finalità di protezione dell'ambiente e della salute. Nella nota citata ISPRA riferisce che "l'ISS ha partecipato alla redazione delle citate Linee guida sul monitoraggio dei gas interstiziali per gli aspetti di competenza (definizione delle proprietà tossicologiche del mercurio volatile e contributo alla definizione dei valori soglia nei gas); anche il sottogruppo del SNPA (SO VI/03-02) sull'analisi di rischio dei siti contaminati, coordinato da ISPRA, prevede la partecipazione di ISS in particolare relativamente alle tematiche di valutazione dell'esposizione e di valutazione tossicologica delle sostanze contaminanti ai fini dell'esecuzione dell'analisi di rischio sito-specifica".

Ad esito dell'inchiesta della Commissione è possibile formulare le seguenti considerazioni e formulare le seguenti raccomandazioni finali:

- a. siamo in presenza di un'alterazione rilevante dell'ambiente determinata in principalità dagli effetti a lungo termine dell'attività mineraria storicamente svoltasi sul monte Amiata;
- b. sulla base delle acquisizioni si deve ritenere che non vi siano prove di un concorso delle attività di produzione energetica mediante sfruttamento della geotermia all'inquinamento da mercurio del fiume Paglia, oggetto specifico dell'inchiesta della Commissione: nondimeno, in termini più generali, l'impatto ambientale di queste attività deve essere oggetto concorrente di ulteriore costante esame da parte delle autorità pubbliche, nel rispetto del principio di precauzione anche in vista dell'eventuale ampliamento dello sfruttamento delle potenzialità produttive dell'area dell'Amiata;
- c. non vi sono, allo stato attuale delle conoscenze, situazioni che facciano pensare ad un rischio immediato per la popolazione, in particolare in considerazione della forma stabile assunta dal mercurio presente nell'ambiente: tuttavia il grado di impatto ambientale e la pericolosità della sostanza impongono un'attenzione costante e scientificamente supportata al massimo livello;

- d. l'attività in tal senso delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Toscana, Umbria e Lazio deve essere accompagnata dall'intero Sistema nazionale di protezione ambientale; e la verifica della corretta distribuzione di competenze nella logica del massimo grado di protezione ambientale deve coinvolgere le regioni Toscana, Umbria, Lazio, le agenzie regionali per l'ambiente, il Ministero dell'ambiente, il Sistema nazionale di protezione ambientale, le Autorità di bacino; in particolare il Ministero dell'ambiente non può sottrarsi all'assunzione di un'iniziativa su scala nazionale relativa al monitoraggio del fenomeno e di un ruolo maggiormente attivo rispetto alla condizione di inquinamento diffuso;
- e. non sembra ragionevolmente possibile ipotizzare interventi di estesi di integrale bonifica;
- f. occorre quindi pensare a strumenti di minimizzazione del rischio, anche sulla base di monitoraggi estesi, costanti e a lungo termine dei parametri più critici, sia nelle matrici ambientali, che nella fauna e nella flora e con particolare riguardo alla catena alimentare;
- g. è indispensabile uno scambio costante di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti e una trasparente e condivisa valutazione delle risorse necessarie;
- h. l'esame della contaminazione del fiume Paglia si deve associare alla verifica di fenomeni analoghi in altri corsi d'acqua e bacini imbriferi interessati dalla medesima fonte di inquinamento storico;
- i. l'esame della contaminazione del fiume Paglia costituisce occasione di approfondimento e condivisione di conoscenze in ordine all'esistenza nel territorio nazionale di casi analoghi di contaminazione; e di esame tecnico-giuridico delle norme che disciplinano l'attività mineraria al fine di conciliarle efficacemente con quelle in materia di tutela dell'ambiente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 25 novembre 2020

Plenaria
48ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Boschini, responsabile terapeutico della comunità San Patrignano, il signor Giampaolo Nicolasi, responsabile della comunità Incontro e il dottor Franco Taverna, segretario generale della comunità Exodus.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di rappresentanti della comunità di San Patrignano, della comunità Incontro e della comunità Exodus

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine. Fa presente inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola al dottor Antonio BOSCHINI, responsabile terapeutico della comunità di San Patrignano, il quale sottolinea come l'utilizzo della cannabis e di sostanze alcoliche sia molto diffuso tra gli adolescenti. Nonostante studi scientifici abbiano dimostrato la dannosità derivante da un consumo costante e prolungato di droghe leggere il proliferare di negozi specializzati nella vendita di prodotti a base di cannabis e la facilità con la quale tale sostanza può essere reperita stanno alimentando un preoccupante clima di accettazione del consumo di queste tipologie di droga. È innegabile il rischio derivante dall'uso di questa sostanza, il cui consumo anticipa in moltissimi casi quello di stupefacenti più pesanti quali l'eroina e la cocaina. Ritiene quindi essenziale che le istituzioni adottino serie e coerenti misure per contrastare l'uso della cannabis e ogni tentativo di liberalizzazione del consumo di questa droga. Sottolinea poi come il problema della dipendenza da sostanze si associ nei più giovani a situazioni di fragilità psicologico-individuale. Le sostanze stupefacenti rappresentano purtroppo una facile ed immediata risposta a traumi infantili. Non è infrequente inoltre che i giovani che fanno uso di queste sostanze si rivelino figli di soggetti con alle spalle problemi di dipendenza.

Conclude sollecitando una riflessione sull'esigenza di intervenire sull'obbligatorietà del trattamento terapeutico anche nei confronti degli infraventunenni.

Il signor Giampaolo NICOLASI, responsabile della comunità Incontro, sottolinea che la nuova generazione di giovani adulti, vive precocemente a contatto con le dipendenze. Sin dall'infanzia i bambini di oggi sono continuamente «bombardati» da stimoli e comportamenti propri della società attuale, come l'uso quasi compulsivo ed imprescindibile dei cellulari, dei videogiochi, che se scarsamente gestiti ed accolti da contenitori naturali come la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, possono trasfor-

marsi in vere e proprie dipendenze. La società contemporanea sembra richiedere uno *standard* estetico per poter essere accettati, caratterizzato dal culto della bellezza, del denaro e della capacità di poter ottenere il massimo con il minimo impegno, per questo molti ragazzi si trovano a dover fare i conti con quanto richiesto e non avere capacità assertive che possano aiutare ad affrontare episodi di isolamento, bullismo, *cyberbullismo*, scatenati dal non rispecchiare il target richiesto, per poter essere accettati dal gruppo dei pari.

Se è vero che non tutti coloro che assumono droghe leggere poi diventano consumatori di droghe pesanti, è, però, altrettanto vero che coloro che assumono droghe pesanti hanno sempre iniziato ad avvicinarsi a queste sostanze dopo aver consumato droghe leggere. È necessario quindi intervenire, a suo parere, seriamente per contrastare l'utilizzo delle droghe leggere, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Altrettanto importante è avviare iniziative di formazione volte a sensibilizzare i giovani sui rischi connessi al consumo di sostanze stupefacenti. Occorre infine sostenere le strutture che operano nel campo della cura delle dipendenze.

Il dottor Franco TAVERNA, segretario generale della comunità Exodus, riferisce alla Commissione gli esiti di una indagine che la propria fondazione ha portato avanti in alcune scuole italiane. Si tratta di una indagine sugli stili di vita degli adolescenti tra i quali quelli relativi alle eventuali dipendenze. I dati mostrano un preoccupante aumento nel biennio 2019-2020 del numero di giovani che consumano sostanze alcoliche.

È difficile identificare le caratteristiche o le cause che portano alle dipendenze. Alla base delle dipendenze vi è certamente una dilagante percezione della vacuità dell'esistenza. Nell'arco di poco meno quarant'anni si è passati da giovani ribelli a giovani richiusi e, dal conflitto con il mondo al conflitto con sé stessi.

È necessario intervenire, da un lato, sugli adulti, incentivando interventi di formazione per genitori e insegnanti, finalizzati ad un miglioramento della qualità della relazione educativa e, dall'altro, sugli adolescenti, con progetti educativi e di sperimentazione della creatività e della libertà.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'intervento svolto e dichiara aperto il dibattito.

Interviene l'onorevole Carmela GRIPPA (*M5S*), la quale chiede al dottor Taverna di fornire dati più precisi sull'indagine condotta nelle scuole. Pone poi quesiti sul tema della formazione degli adulti, la quale, a suo parere, deve necessariamente essere accompagnata da altrettanto incisive iniziative in favore dei giovani.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) esprime vivo apprezzamento per il lavoro che le comunità terapeutiche svolgono per il recupero di tanti giovani. Chiede quindi agli auditi se ritengono che il sistema dei

servizi sia attualmente idoneo a dare una piena risposta alle problematiche connesse alle dipendenze patologiche sia da sostanza che comportamentali. Dopo aver posto quesiti sull'attuale sistema di *governance* e sul mancato funzionamento della Consulta degli esperti e degli operatori sociali e della Conferenza nazionale sui problemiconnessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, chiede agli auditi quali interventi correttivi della legislazione vigente ritengano necessari per contrastare in modo più efficace le problematiche connesse alle dipendenze patologiche. Conclude soffermandosi sulla questione della libertà di cura e sulla possibilità per coloro che hanno problemi di dipendenza di poter scegliere la comunità terapeutica anche al di fuori del territorio regionale di residenza.

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver invitato gli auditi a formulare precise proposte di modifica della legislazione vigente in materia di sostanze stupefacenti, chiede quale sia l'impatto sul consumo generale di sostanze stupefacenti e sulla percezione della dannosità di queste sostanze dell'utilizzo della cannabis *light*. Pone quindi quesiti sulle iniziative di prevenzione da adottare anche nelle scuole. Chiede poi quali siano le modalità utilizzate dai ragazzi per procurarsi le sostanze stupefacenti e in particolare se la rete rappresenti, da questo punto di vista, un rischio. Dopo aver svolto alcune considerazioni sulle motivazioni profonde che spingono tanti giovani ad utilizzare droghe e in particolare al senso di vuoto che caratterizza le loro esistenze, si sofferma sulla questione della possibilità per i Ser.D (Dipartimento per le politiche antidroga) di somministrare dosi settimanali di metadone a tossicodipendenti sottoposti a trattamento farmacologico.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito e dà la parola agli auditi per le repliche, invitandoli a far pervenire per iscritto ulteriori e più puntuali elementi di risposta.

Il dottor Antonio BOSCHINI, nel riservarsi di rispondere più compiutamente per iscritto ai quesiti posti, osserva come il problema della cura della dipendenza da sostanze sia affrontato troppo spesso soltanto sul piano del trattamento farmacologico, trascurando invece l'aspetto relativo al trattamento psicologico della persona tossicodipendente. Se non si interviene sulle ragioni profonde della dipendenza si rischia soltanto di sostituire una dipendenza da sostanza con un'altra da farmaco.

Il signor Giampaolo NICOLASI osserva come l'onorevole Bellucci abbia correttamente individuato le principali criticità del sistema. Uno dei limiti è rappresentato dalla difficoltà per i pazienti con problemi di dipendenza di scegliere come luogo di cura strutture collocate in un territorio diverso da quello regionale di residenza. Al senatore Pillon replica rilevando come sia innegabile e grave l'impatto che la legalizzazione della vendita di prodotti a base di cannabis *light* abbia comportato in generale

sul tema delle dipendenze. Altrettanto grave e delicata è la questione della possibilità per i Ser.D di somministrare ai tossicodipendenti in trattamento farmaci quali il metadone in dosi da assumersi nell'arco di una o più settimane.

Il dottor Franco TAVERNA fornisce elementi di risposta ai quesiti posti dall'onorevole Grippa con riguardo alla indagine condotta dalla propria associazione nelle scuole. Conclude ribadendo l'importanza di interventi destinati agli adulti volti a sensibilizzare sul tema delle dipendenze e sul ruolo educativo loro spettante.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 25 novembre 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 9.

